SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 settembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. **123**.

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 9 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance;*

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, pubblicato, con repertorio n. 34, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella seduta del 15 giugno 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del provvedimento le parole «per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;

b) le denominazioni di «Ministro della cultura» e di «Ministero della cultura» sostituiscono rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

c) all'articolo 1, comma 1, le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «undici»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:

a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;

b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;

e) nella rubrica del Capo III le parole «ministro», «organismo» e «comando» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro», «Organismo» e «Comando»;

f) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «b-*bis*) la Segreteria tecnica del Ministro;» e alla lettera *d)* dopo la parola «Stampa» sono aggiunte le seguenti: «e comunicazione»;

2) al comma 3 le parole «e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;

3) al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «A un massimo di cinque dei venti consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.»;

4) al comma 5:

4.1) alla lettera *c)*, dopo le parole «Segreteria del Ministro, » sono inserite le seguenti: «per il capo della segreteria tecnica del Ministro,» e le parole «e per il consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;

4.2) alla lettera *d)*, dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;

4.3) alla lettera *e)*, le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse e le parole «all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;

5) al comma 8, dopo le parole «Capo della Segreteria» sono inserite le seguenti: «, il Capo della Segreteria tecnica»;

6) al comma 10, dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;

g) all'articolo 7, comma 1, le parole «attività culturali e al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività culturali»;

h) all'articolo 8, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio Stampa e comunicazione» e, al comma 1, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione» e le parole «e il turismo» sono soppresse;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole «e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse, la parola «assistono» è sostituita dalla seguente: «assiste», le parole «promuovono e assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e assicura» e la parola «curano» è sostituita dalla seguente: «cura»;

2.2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.»;

l) all'articolo 11, comma 3, le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse;

m) all'articolo 13:

1) al comma 2:

1.1) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «f-*bis*) coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione di cui all'articolo 26-*bis*;»;

1.2) alla lettera *q)*, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;

2) al comma 6, le parole «in sette» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;

n) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera *l)* è abrogata;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione di cui all'articolo 26-*bis*.»;

o) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera *a)*, sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: «individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e»;

2) dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: «a-*bis*) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;»;

3) alla lettera *h)*, le parole «e turismo» sono soppresse;

p) all'articolo 16:

1) al comma 6, le parole «in nove» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* riferite ai beni demoetnoantropologici.»;

q) all'articolo 21, comma 4, la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

r) all'articolo 23, comma 2, lettera *i)*, le parole «d'intesa con la Direzione generale Turismo e» e le parole «, anche a fini turistici,» sono soppresse;

s) l'articolo 24 è abrogato;

t) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole «formazione continua del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il benessere organizzativo»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *l)*, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;

2.2) alla lettera *o)*, dopo le parole «risorse umane» sono inserite le seguenti: «, anche in materia di lavoro agile»;

2.3) la lettera *p)* è abrogata;

2.4) alla lettera *q)* le parole «anche nell'ambito del Servizio civile nazionale,» sono soppresse;

u) all'articolo 26, comma 1, le parole «e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica» sono soppresse;

v) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente Capo:

«Capo IV-*bis*
Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 26-*bis (Unità di missione per l'attuazione del PNRR)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f-*bis*), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

4. L'attivazione dell'Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.

Art. 26-*ter (Soprintendenza speciale per il PNRR)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim.*

4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.»

z) l'articolo 31 è abrogato;

aa) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Osservatorio per la parità di genere)*. — 1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale.»;

bb) all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, dopo il numero 15) è inserito il seguente: «15-*bis*) il Museo nazionale dell'Arte digitale;», dopo il numero 23) è inserito il seguente: «23-*bis*) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;» e dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-*bis*) il Parco archeologico di Sepino;», dopo il numero 28) è inserito il seguente: «28-*bis*) la Pinacoteca nazionale di Siena»;

cc) all'articolo 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. La *Digital Library* si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»;

dd) all'articolo 40, comma 2:

1) alla lettera *r)*, la parola: «turistica» è soppressa;

2) la lettera *s)* è abrogata;

3) la lettera *t)* è abrogata;

4) dopo la lettera *z)* è aggiunta la seguente: «z-*bis*) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.»;

ee) all'articolo 42, comma 2:

1) dopo la lettera *l)*, è inserita la seguente: «l-*bis*) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;»;

2) alla lettera *u)*, dopo le parole «Segretario regionale» sono inserite le seguenti: «e con le altre amministrazioni competenti»;

ff) la Tabella B è sostituita da quella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate e di nuova istituzione, secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel limite delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di nuova istituzione di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal presente decreto, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2290

ALLEGATO

Tabella B

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.587
II	12.944
I	323
Totale	18.854

———

N O TE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2021, n. 102.

— Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.»

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.»

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventisette.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.

2-*bis*. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2014, n. 175.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16.

— Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2020, n. 58.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 10, 7, 8, comma 1, 9, 11, comma 3, 13, commi 2 e 6, 14, 15, comma 2, 16, comma 6, 21, comma 4, 23, comma 2, 24, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, 31, comma 3, 33, 35, comma 3, 39, 40, comma 2, 42, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero *della cultura,* degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16, come modificato dal presente decreto:

«Capo I: Funzioni e organizzazione del *Ministero della cultura.*

Art. 1 *(Funzioni)*. — 1. Il *Ministero della cultura* provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema *e audiovisivo,* secondo la legislazione vigente.»

«Art. 2 *(Organizzazione)*. — 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del *Ministero della cultura*, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.»

«Capo II: *Ministro della cultura* e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del ministero.

Art. 3 *(Ministro e Sottosegretari di Stato)*. — 1. Il *Ministro della cultura*, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del *Ministero della cultura,*di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.»

«Art. 4 *(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)*. — 1. Il Ministero si articola in *undici* uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un segretario generale.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i quattordici istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*.

*2-*bis. *Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:*

a) *l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;*

b) *la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;*

«Capo III: Uffici di diretta collaborazione del *Ministro, Organismo* indipendente di valutazione della *performance* e *Comando* carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Art. 5 (*Uffici di diretta collaborazione*). — (*Omissis*).

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

b-bis*) la Segreteria tecnica del Ministro;*

c) l'Ufficio Legislativo;

d) l'Ufficio Stampa *e comunicazione;*

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione

assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. *A un massimo di cinque dei venti Consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.* Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato *curriculum.*

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, *per il capo della Segreteria tecnica del Ministro,*per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa *e comunicazione* ècorrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui*all'art. 11,* in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).

8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria, *il Capo della Segreteria tecnica* e il segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

(*Omissis*).

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa *e comunicazione*, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3 e 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9."

«Art. 7 *(Ufficio legislativo).* — 1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e*alle attività culturali* e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.»

«Art. 8 *(Ufficio stampa e comunicazione).* — 1. L'Ufficio stampa *e comunicazione* tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

(*Omissis*).»

«Art. 9 *(Ulteriori Uffici di diretta collaborazione).* — 1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria. *La segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.* Il segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, *promuove e assicura* la parte-

cipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e *cura*le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.*Il Consigliere diplomatico si raccorda con il segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.»*

«Art. 11 *(Organismo indipendente di valutazione della performance).* — (*Omissis*).

3. Al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all'art. 5, comma 5, lettera *e)*, determinato dal Ministro all'atto della nomina.

(*Omissis*).»

«Art. 13 *(Segretariato generale).* — (*Omissis*).

2. Il segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera *i)*;

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresì, tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;

c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresì ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;

d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

f-bis) coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione di cui all'art. 26-bis;

g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attività di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore; provvede altresì alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;

h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»;

i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera *a)*;

l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'art. 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresì la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;

o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

p) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;

q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa *e comunicazione* e con la Direzione generale organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;

r) si raccorda con la Direzione generale organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;

s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;

t) svolge i compiti di autorità centrale prevista dall'art. 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresì il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresì attività di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonché di sponsorizzazioni;

v) cura le attività, raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero;

z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

(*Omissis*).

6. Il Segretariato generale si articola *in otto*uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999.»

«Art. 14 *(Uffici dirigenziali generali centrali).* — 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;

b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;

c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;

d) Direzione generale «Musei»;

e) Direzione generale «Archivi»;

f) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;

g) Direzione generale «Creatività contemporanea»;

h) Direzione generale «Spettacolo»;

i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;

l) (*abrogata*);

m) Direzione generale «Organizzazione»;

n) Direzione generale «Bilancio».

1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l'Unità di missione di cui all'art. 26-bis.»

«Art. 15 *(Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali).* — (*Omissis*).

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;

b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il segretario generale e d'intesa con la Direzione generale organizzazione e la Direzione generale bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attività culturali; gestisce la banca dati della formazione;

e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'art. 9 della Costituzione;

m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi di cui all'art. 9-*bis* del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresì, raccordandosi con la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

t) coordina le attività di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi;

u) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

(*Omissis*).»

«Art. 16 *(Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio).* — (*Omissis*).

6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonché nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) *riferite ai beni demoetnoantropologici.»*

«Art. 21 *(Direzione generale Creatività contemporanea).* — (*Omissis*).

4. La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrale, *individuati* ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

«Art. 23 *(Direzione generale Cinema e audiovisivo).* — (*Omissis*).

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della

produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

(*Omissis*).»

«Art. 24 *(Abrogato)*»

«Art. 25 *(Direzione generale Organizzazione)*. — 1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e *il benessere organizzativo*, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;

e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

f) svolge i compiti previsti dall'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del segretario generale;

h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa *e comunicazione* e il segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;

n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, *anche in materia di lavoro agile;*

p) (abrogata);

q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia;

r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonché, d'intesa con il segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

(*Omissis*).»

«Art. 26 (*Direzione generale Bilancio)*. — 1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali.

(*Omissis*).»

«Capo IV-bis

Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 26-*bis (Unità di missione per l'attuazione del PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera f-*bis*), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.*

2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

4. L'attivazione dell'Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.»

«Art. 26-ter *(Soprintendenza speciale per il PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.*

2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'art. 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.»

«Art. 31 (*Abrogato*).»

«*Art. 32-bis (Osservatorio per la parità di genere). — 1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.*

2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale."

«Art. 33 *(Uffici dotati di autonomia speciale).* — (*Omissis*).

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese;

2) le Gallerie degli Uffizi;

3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;

6) il Museo nazionale romano;

7) il Parco archeologico del Colosseo;

8) il Parco archeologico di Pompei;

9) la Pinacoteca di Brera;

10) la Reggia di Caserta;

11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;

3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

4) la Galleria nazionale delle Marche;

5) la Galleria nazionale dell'Umbria;

6) le Gallerie Estensi;

7) le Gallerie nazionali d'arte antica;

8) i Musei Reali;

9) il Museo delle Civiltà;

10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari;

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

14) i Musei del Bargello;

15) il Museo nazionale d'Abruzzo;

15-bis) il Museo nazionale dell'Arte digitale;

16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

17) il Museo nazionale di Matera;

18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

19) il Palazzo Ducale di Mantova;

20) il Palazzo Reale di Genova;

21) il Palazzo Reale di Napoli;

22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

23) il Parco archeologico dell'Appia antica;

23-bis) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

24) il Parco archeologico di Ercolano;

25) il Parco archeologico di Ostia antica;

26) il Parco archeologico di Paestum e Velia;

26-bis) il Parco archeologico di Sepino;

27) il Parco archeologico di Sibari;

28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;

28-*bis*) la Pinacoteca nazionale di Siena;

29) Villa Adriana e Villa d'Este.»

«Art. 35 *(Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library).* — (*Omissis*).

3. La *Digital Library* svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della *Digital Library* ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la *Digital Library,* con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»

«Art. 39 *(Organi periferici del Ministero).* — 1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali del *Ministero della cultura;*

b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c) le Direzioni regionali Musei;

e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

g) gli Archivi di Stato;

h) le Biblioteche.

(*Omissis*).»

«Art. 40 *(Segretariati regionali del Ministero della cultura).* — 1. I Segretariati regionali del *Ministero della cultura,* uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero pre-

senti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

2. Il segretario regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 47; ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del segretario generale o del direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

b) riferisce al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37 del medesimo Codice;

d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;

e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze;

f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;

h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;

m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creatività contemporanea;

o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'art. 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;

p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;

q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

s) – t) (*Abrogate*);

u) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera *h)*;

v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

z) può proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti direttori generali centrali;

z-bis) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'art. 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.

(*Omissis*).»

«Art. 42 *(Direzioni regionali Musei)*. — (*Omissis*).

2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 4, lettera *c)*, stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 18, comma 2, lettera *p)*, l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, sentiti il direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i direttori degli istituti e dei musei di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, e 3, interessati;

f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 18, comma 2, lettera *p)*, sentiti i rispettivi capi di istituto;

g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare

la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b)*, sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera *t)*;

l-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei;

n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;

o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'art. 43 del presente decreto;

s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;

u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale *e con le altre amministrazioni competenti,* dei conseguenti itinerari turistico-culturali;

v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, lettera *b)*; concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;

z) svolge le funzioni di stazione appaltante.

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali) (art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).* — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

«Art. 14 *(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo della Tabella A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169:

«Tabella A

(Prevista dall'art. 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 192*

Totale dirigenti 219

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'art. 33, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, si vedano le note all'art. 1.

21G00131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 2021.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Vista la deliberazione n. 14 del 2020 della Sezione autonomia delle Corte dei conti, concernente «Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome - esercizi 2018-2019» che ha evidenziato l'esigenza di integrare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale;

Visto l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 4/4, n. 6, n. 9, n. 10 e n. 11 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 14 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 1- Principi generali o postulati

1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti «destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)»;

b) dopo le parole «delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.» sono inserite le seguenti «Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.»;

c) dopo le parole «alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni.» sono inserite le seguenti «Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.».

Art. 2.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al paragrafo 13.9 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi» sono inserite le seguenti «concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3».

Art. 3.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del paragrafo 3.5 sono inserite le seguenti parole «La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.»;

b) al paragrafo 3.20-*bis*:

le parole «l'art. 39-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono sostituite dalle seguenti "l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

dopo le parole «reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.» sono inserite le seguenti «Gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.»;

c) il paragrafo 5.3.6 è sostituito dal seguente:

«5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi «consolidata», di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni

nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi cinque esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di dieci esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.»;

d) al paragrafo 5.5, dopo le parole «L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti» sono inserite le seguenti «a seguito dell'effettiva erogazione del prestito»;

e) nell'Appendice tecnica, prima degli esempi, è inserito il seguente elenco:

esempio n. 1 - registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili;

esempio n. 2 - costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

esempio n. 3/a - realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche;

esempio n. 3/b - realizzazione di un'opera con il contributo della regione ad un ente locale;

esempio n. 4 - accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada;

esempio n. 5 - determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

esempio n. 6 - relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato;

esempio 7 - scritture riguardanti l'escussione di garanzie;

esempio 8 - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

esempio 9/a - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;

esempio 9/b - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;

esempio 10 - la compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio;

esempio 11 - scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine;

esempio 12 - scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA *Direct Debit*);

esempio n. 13 - verifica ripiano del disavanzo;

esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari.

f) alla fine dell'appendice tecnica è inserito il seguente esempio n. 14:

Esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di euro 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il comune decide di procedere come segue:

concedere la rateizzazione del credito in cinque anni (euro 350.000 all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;

accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;

cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;

accerta entrate per euro 1.750.000 complessive, con imputazione di euro 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al FCDE.

L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di euro 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

2. L'applicazione degli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere anticipata rappresentando le modalità di determinazione del margine corrente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Art. 4.

Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 2:

le parole «I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti» sono sostituite dalle seguenti «I proventi da trasferimenti a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo»;

le parole «Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:» sono sostituite dalle seguenti «Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:»;

b) al paragrafo 3:

le parole «- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento" determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi» sono sostituite dalle seguenti «- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento non determina la rilevazione di ricavi. L'accertamento delle entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" determina solo la rilevazione di crediti. Gli accertamenti delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e da riduzione di depositi bancari non determinano la registrazione di crediti dell'ente nelle scritture della contabilità economico patrimoniale»;

dopo le parole «il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi» sono aggiunte le parole «, escluse le concessioni di crediti e l'incremento dei depositi bancari il cui impegno non determina neanche la registrazione di debiti dell'ente;»;

dopo le parole «determinano la rilevazione di crediti e debiti;» sono aggiunte le seguenti:

«- gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 «Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)» che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che non determina la formazione di costi;

- gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi.

Inoltre, per quanto riguarda la variazione di crediti e debiti:»;

le parole «- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari; - l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.» sono sostituite dalle seguenti «- la riduzione di depositi bancari è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari; - l'incremento dei depositi bancari è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari;»;

le parole «In particolare, con riferimento» sono sostituite dalle seguenti «- con riferimento»;

le parole «esercizi precedenti).» sono sostituite dalle seguenti «esercizi precedenti); - anche gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi costituiscono crediti dell'ente (e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli

esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti).»;

le parole «Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi» sono soppresse;

dopo le parole «aggravio per l'operatore.» sono aggiunte le seguenti «Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice.»;

c) al paragrafo 4.1 dopo le parole «in contabilità finanziaria.» Sono aggiunte le parole «Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.»;

d) il paragrafo 4.5 è sostituito dal seguente:

4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle «Fatture da emettere». Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.

e) al paragrafo 4.9 la parola «immobilizzazione» è sostituita dalla parola «immobilizzazioni»;

f) al paragrafo 4.20:

dopo le parole «nel corso dell'esercizio» sono inserite le parole « e ai crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3»;

le parole «L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.» sono sostituite dalle seguenti: «L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.»;

g) al paragrafo 4.22 le parole «esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 *a)* e 6.1.3 *b)* che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.» sono sostituite dalle seguenti «esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate) e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 *a)* e 6.1.3 *b)* che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.»;

h) al paragrafo 4.27 le parole «5, 6, e 7», ovunque ricorrono, sono sostituite da «5»;

i) nel paragrafo 4.28:

sono cancellate le parole «rispetto alle stime precedentemente operate» e le parole «non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite»;

prima delle parole «errori di rilevazione» sono inserite le seguenti «derivanti da»;

j) al paragrafo 5 prima dell'ultimo capoverso sono aggiunte le parole «Ad esempio, gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione di crediti tributari e gli impegni pluriennali determinati dalla rateizzazione di debiti relativi a prestazioni rese.»;

k) al paragrafo 6.1.3:

le parole da «*a)* Azioni. Per le partecipazioni azionarie» a «all'utilizzo del metodo del patrimonio» sono sostituite dalle parole « *a)* Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-*quater* e 11-*quinquies* del presente decreto, sono valu-

tate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:

la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria;

gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria.»;

le parole da «L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata,» a «all'utilizzo del metodo del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti «L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione.»;

l) al paragrafo 6.2, le parole «b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti» sono soppresse;

m) il paragrafo 6.3 è sostituito dal seguente:

«6.3 Patrimonio netto

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultato economico dell'esercizio;

d) risultati economici di esercizi precedenti;

e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera *b)* possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera *e)*, salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;

2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:

delle spese correnti;

di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'or-

dinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera *c)*, che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

In caso di risultato economico negativo, l'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione:

sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;

sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera *d)*, che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera *e)*, che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo"

-2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";

2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";

3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";

4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera *b)* che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà

di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;

5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;

6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.

Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16».

n) al paragrafo 6.4:

la lettera c 1) è sostituita da:

«c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

non comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera *d)*.»;

la lettera c4) è sostituita da:

«c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni.»;

o) nell'Appendice tecnica, prima degli esempi, è inserito il seguente elenco:

esempio 1) acquisto dell'immobilizzazione da terze economie;

esempio 2) realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi;

esempio 3) realizzazione dell'immobilizzazione in economia;

esempio 4) contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi;

esempio 5) - scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale,

esempio 6) - scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti,

esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie,

esempio 8) - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

esempio 9) - scritture relative al fondo economale;

esempio 10) - contrazione debito bullet con relativo derivato bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione;

esempio n. 11) - acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale,

esempio n. 12) - *reverse charge*;

esempio 13) - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi;

esempio n. 14) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;

esempio n. 15) - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni;

esempio 16) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica "riserve da permessi da costruire;

esempio 17) - conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA;

esempio 18) - donazione da privati;

esempio 19) - la contabilizzazione dei permessi di costruire;

esempio 20) - prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti;

esempio 21) - le scritture di assestamento.

p) gli esempi n. 7 e 8 dell'Appendice tecnica sono sostituiti dai seguenti:

Esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del secondo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della rata annuale del mutuo.

L'ente (A) è escusso dalla banca anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B).

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

3.1.3.01.02.01.001	3.1.3.01.01.01.001	Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	a	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.000.000

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) iscrive nel bilancio di previsione finanziario, tra i «Fondi di riserva e altri accantonamenti» delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

2.4.2.01.01.001	2.2.9.98	Accantonamenti per rischi da escussione	a	Fondo rischio escussione comune B.	520.000

Anche nel secondo esercizio l'ente (A) iscrive nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

incremento di 520.000 dello stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003);

incremento di 520.000 dello stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento «Fondo rischi da escussione comune B».

5) scritture in contabilità finanziaria:

impegna e paga 520.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

accerta 520.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	1.3.4.01.01	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	a	Istituto tesoriere	520.000
3.1.3.01.01.01.001	3.1.3.01.02.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	a	Debitori per fideiussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	520.000

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicati nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito che, è da ritenere probabile, dovrà pagare:

8) Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003) –;

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

incremento di 2.480.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Fondo rischio escussione comune B» (per un importo pari al totale dei crediti escussi al netto degli accantonamenti effettuati. Si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Accensione di prestiti»;

incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);

incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento del debito residuo).

9) Scritture in contabilità finanziaria:

impegna 3.000.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Accensione di prestiti», con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso;

impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

In sede di rendiconto, nel conto del bilancio, risulteranno residui attivi complessivi per «Riscossione crediti da comuni a seguito di escussione di garanzie» (in c/competenza e in c/residui) per 4.560.000 e nel risultato di amministrazione risulterà un accantonamento pari a 4.560.000 per rischio crediti da escussione.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;

di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	1.3.4.01.01	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	a	Istituto tesoriere		3.000.000
1.3.4.1.01	2.4.1.04.03.03.001	Istituto tesoriere	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.		3.000.000
3.1.3.01.01.01.001	3.1.3.01.02.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	a	Debitori per fideiussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche		3.520.000

Gli enti con sistemi contabili evoluti possono registrare direttamente:

1.2.3.02.01.18.003	2.4.1.04.03.03.001	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese		3.000.000
3.1.3.01.01.01.001	3.1.3.01.02.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	a	Debitori per fideiussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche		3.520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo

12) Scritture in contabilità finanziaria:

registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9);

registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

3.1.1.03.02.999	2.4.1.04.07.99.001	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	a	Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese		20.000
	1.3.4.01.01.01.001	Diversi	a	Istituto Tesoriere.		520.000
2.4.1.04.07.99.001		Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese			20.000	
2.4.1.04.03.03.001		Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.			500.000	
1.3.4.1.01	1.2.3.02.01.18.003	Istituto tesoriere	a	Crediti v/comuni a seguito escussione di garanzie		520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000;

impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come «Riscossione crediti per escussione»;

accerta e incassa il residuo attivo «Riscossione crediti per escussione» per 3.040.000.

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

5.1.3.11.02.003	1.3.4.1.0	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie	a	Istituto tesoriere	3.040.000
1.3.4.1.01	1.2.3.02.01.18.003	Istituto tesoriere	a	Crediti v/comuni a seguito escussione di garanzie	3.040.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

In data 15 luglio 2022 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. Per le scritture in contabilità finanziaria si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/2.

A seguito dell'accertamento dell'entrata derivante dal prestito, in contabilità economico patrimoniale non sono effettuate registrazioni.

In data 16 luglio 2022, correlate alla regolazione contabile costituita dall'impegno, liquidazione e mandato per costituzione di depositi bancari, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente con emissione della reversale di incasso del prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti, si provvede alle seguenti registrazioni:

1.3.4.01.01.01.001	2.4.1.04.03.04	Istituto tesoriere	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	1.000.000

m) all'esempio n. 13 dell'appendice tecnica:

prima delle parole «2) gli enti che non avevano registrato le partecipazioni nel proprio attivo patrimoniale, effettuano la seguente registrazione:» sono inserite le seguenti «N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le "riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapienza delle riserve disponibili;

prima delle parole «4) in caso di scioglimento dell'ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione si registra:» sono inserite le seguenti «Se, a seguito del versamento, le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili, si procede alle seguenti registrazioni:

1.2.3.01.11.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	Istituto tesoriere/cassiere		1.000

	2.1.2.04.02.01.001	Diversi	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.			600	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			400	

q) l'esempio n. 14 dell'appendice tecnica è sostituito dal seguente:

Esempio 14) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per euro 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo.

Nel rendiconto 2016, l'importo di euro 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a euro 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a euro 825.000.

RENDICONTO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**-**	**-**
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		*Immobilizzazioni immateriali*		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.000	100.000
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
	5	Avviamento	-	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	7	Diritti reali di godimento	-	-
	9	Altre	200.000	200.000
		Totale immobilizzazioni immateriali	**300.000**	**300.000**

			<u>*Immobilizzazioni materiali (3)*</u>		
II	1		Beni demaniali	**2.700.000**	**2.700.000**
	1.1		Terreni	500.000	500.000
	1.2		Fabbricati	700.000	700.000
	1.3		Infrastrutture	500.000	500.000
	1.9		Altri beni demaniali	1.000.000	1.000.000
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	**5.180.000**	**5.180.000**
	2.1		Terreni	800.000	800.000
		a	*di cui in leasing finanziario*	-	-
	2.2		Fabbricati	2.000.000	2.000.000
		a	*di cui in leasing finanziario*	-	-
	2.3		Impianti e macchinari	700.000	700.000
		a	*di cui in leasing finanziario*	-	-
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	-	-
	2.5		Mezzi di trasporto	50.000	50.000
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	20.000	20.000
	2.7		Mobili e arredi	10.000	10.000
	2.8		Infrastrutture	1.000.000	1.000.000
	2.99		Altri beni materiali	600.000	600.000
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	800.000	800.000
			Totale immobilizzazioni materiali	**8.680.000**	**8.680.000**
IV			<u>*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*</u>		
		1	Partecipazioni in	**500.000**	**500.000**
		a	*imprese controllate*	500.000	500.000
		b	*imprese partecipate*	-	-
		c	*altri soggetti*	-	-
		2	Crediti verso	**-**	**-**
		a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
		b	*imprese controllate*	-	-
		c	*imprese partecipate*	-	-
		d	*altri soggetti*	-	-
		3	Altri titoli	-	-
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**500.000**	**500.000**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**9.480.000**	**9.480.000**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I			<u>*Rimanenze*</u>	-	-
			Totale rimanenze	**-**	**-**
II			<u>*Crediti (2)*</u>		
		1	Crediti di natura tributaria	**200.000**	**200.000**
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-
		b	*Altri crediti da tributi*	200.000	200.000
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	-	-
		2	Crediti per trasferimenti e contributi	**600.000**	**600.000**
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	600.000	600.000
		b	*imprese controllate*	-	-
		c	*imprese partecipate*	-	-
		d	*verso altri soggetti*	-	-
		3	Verso clienti ed utenti	-	-

	4		Altri Crediti	**100.000**	**100.000**
		a	*verso l'erario*	-	-
		b	*per attività svolta per c/terzi*	100.000	100.000
		c	*altri*	-	-
			Totale crediti	**900.000**	**900.000**
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	1		Partecipazioni	-	-
	2		Altri titoli	-	-
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**-**	**-**
IV			*Disponibilità liquide*		
	1		Conto di tesoreria	**120.000**	**120.000**
		a	*Istituto tesoriere*	-	-
		b	*presso Banca d'Italia*	120.000	120.000
	2		Altri depositi bancari e postali	-	-
	3		Denaro e valori in cassa	-	-
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
			Totale disponibilità liquide	**120.000**	**120.000**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**1.020.000**	**1.020.000**
			D) RATEI E RISCONTI		
	1		Ratei attivi	-	-
	2		Risconti attivi	-	-
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**-**	**-**
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**10.500.000**	**10.500.000**

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	-825.000	1.875.000
II		Riserve	**2.700.000**	**-**
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	-	-
	b	*da capitale*	-	-
	c	*da permessi di costruire*	-	-
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	2.700.000	
	e	*Altre riserve indisponbili*		
III		Risultato economico dell'esercizio	5.000	5.000
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**1.880.000**	**1.880.000**

			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1		Per trattamento di quiescenza		
	2		Per imposte	5.000	5.000
	3		Altri	-	-
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**5.000**	**5.000**
			C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000	15.000
			TOTALE T.F.R. (C)	**15.000**	**15.000**
			D) DEBITI (1)		
	1		Debiti da finanziamento	**4.000.000**	**4.000.000**
		a	*prestiti obbligazionari*	-	-
		b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-
		c	*verso banche e tesoriere*	4.000.000	4.000.000
		d	*verso altri finanziatori*	-	-
	2		Debiti verso fornitori	2.500.000	2.500.000
	3		Acconti	-	-
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	**1.100.000**	**1.100.000**
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	800.000	800.000
		c	*imprese controllate*	300.000	300.000
		d	*imprese partecipate*	-	-
		e	*altri soggetti*	-	-
	5		Altri debiti	**500.000**	**500.000**
		a	*tributari*	-	-
		b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	300.000	300.000
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	200.000	200.000
		d	*altri*	-	-
			TOTALE DEBITI (D)	**8.100.000**	**8.100.000**
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I			Ratei passivi	-	-
II			Risconti passivi	**500.000**	**500.000**
	1		Contributi agli investimenti	**500.000**	**500.000**
		a	da altre amministrazioni pubbliche	500.000	500.000
		b	da altri soggetti	-	-
	2		Concessioni pluriennali	-	-
	3		Altri risconti passivi	-	-
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**500.000**	**500.000**
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**10.500.000**	**10.500.000**

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

		Dare		Avere	Importo
		2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.700.000

2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del Fondo di dotazione:

		Dare		Avere	Importo
		2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.700.000

N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le «riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapienza delle riserve disponibili.

Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale che ne incrementano il valore:

		Dare		Avere	Importo
		1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	300.000
		2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	300.000

S.P.

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	2.1.2.04.02.01.00 1 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
3.000.000	3.000.000

Se al termine di un intervento pluriennale di manutenzione straordinaria su un bene demaniale le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si procede alla seguente registrazione:

1.2.2.01.01.01.001		Infrastrutture demaniali	a	Diversi		300.000
	1.2.2.04.02.01.001			Immobilizzazioni materiali in costruzione	150.000	
	2.4.2.01.01.01.001			Debiti vs fornitori	150.000	

	2.1.2.04.02.01.001	Diversi		Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		300.000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.	a		200.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			100.000	

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si riduce la riserva indisponibile per l'ammontare della quota di ammortamento annuale effettuato a valere del bene demaniale

		2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali	a	2.2.3.01.09.01.011 Fondo ammortamento di Infrastrutture stradali		90.000
		2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.		90.000

S.P.

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
2.910.000	2.910.000

La riduzione delle riserve indisponibili derivante dall'ammortamento deve essere prioritariamente destinata alla riduzione, in valore assoluto delle riserve negative indisponibili e, successivamente, della voce Risultati economici di esercizi precedenti se negativa, attraverso le seguenti scritture:

		2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali	a	2.2.3.01.09.01.011 Fondo ammortamento di Infrastrutture stradali	90.000
		2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	2.1.6.01.01.01.001 Riserve negative per beni indisponibili.	90.000

4) Con riferimento all'acquisizione di beni indisponibili a seguito di conferimento al patrimonio netto dell'ente e di donazione si rinvia gli esempi n. 16 e n. 17 riguardanti i beni indisponibili.

r) alla fine dell'Appendice tecnica, sono inseriti i seguenti esempi:

Esempio n. 15 - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni, registrate nel rispetto dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e del paragrafo n. 3.20 del principio applicato contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto.

Esempio 15.1: Nell'esercizio 2020 la regione X contrae un mutuo di 100 a totale carico dello Stato. In attuazione dell'art. 1, comma 75 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, lo Stato provvede direttamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito all'Istituto finanziatore.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione accerta un'entrata di 100 alla voce E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

1.3.2.04.01.01.001	1.3.2.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri.	a	Contributi agli investimenti da Ministeri.	100

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario "sospendere" il ricavo, attraverso la seguente registrazione:

1.3.2.01.01.001	2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri.	a	Contributi agli investimenti da Ministeri.	100

Nelle scritture contabili della regione, le suddette registrazioni non determinano alcuna movimentazione della voce «Debiti da finanziamento», in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il debito derivante dal mutuo è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che si è assunta l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento all'istituto finanziatore (in questo esempio lo Stato). Nel rendiconto della regione la voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale non comprende il debito di 100.

Esempio 15.2: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il rimborso del 50% della quota capitale è a carico della regione. Il contratto di finanziamento prevede che le rate di ammortamento del finanziamento sono interamente pagate dal comune (conseguentemente, la regione verserà annualmente al comune il 50% della quota capitale).

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 100 alla voce E.6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese (in CEP non sono effettuate registrazioni contabili);

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, comprensivo della quota a carico della Regione che deve essere versata dal Comune (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti il Comune predispone l'impegno automatico;

accerta, alla voce E.4.02.06.02.001 «Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da regioni», le entrate derivanti dai contributi che la regione si è impegnata a trasferire annualmente al comune per partecipare all'ammortamento del debito. Tale entrata è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputata ai vari esercizi finanziari secondo il piano di restituzione del finanziamento. Con riferimento a tale voce il glossario SIOPE prevede che trattasi di «Contributi agli investimenti ricevuti dalla regione quale assunzione, da parte di quest'ultimi, dei debiti contratti dall'amministrazione ricevente per la realizzazione di un nuovo investimento».

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

1.3.4.01.01.01.001	2.4.1.04.03.03.001	Istituto Tesoriere	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.		100

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 100.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (comprensivi anche della quota a carico della Regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale, in ciascun esercizio il comune registra:

3.1.1.03.02.999	2.4.1.04.07.99.001	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine .	a	Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese		2

	1.3.4.01.01.01.001	Diversi	a	Istituto Tesoriere.		10
2.4.1.04.07.99.001		Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese			2	
2.4.1.04.03.03.001		Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.			8	

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata derivante dal contributo al finanziamento destinato al rimborso del prestito, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

1.3.2.04.01.06.001	1.3.2.06.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome.	a	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome.	4

In occasione del versamento da parte della regione del 50% della quota capitale, il comune registra:

1.3.4.01.01.01.001	1.3.2.04.01.06.001	Istituto Tesoriere	a	Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome.	4

Scritture della regione

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

impegna le spese riguardanti i contributi che si è impegnata a trasferire annualmente al Comune per partecipare all'ammortamento del debito. Il contributo erogato dalla regione è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputato ai vari esercizi secondo il piano di restituzione del finanziamento del comune. La spesa è imputata alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni».

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'impegno della spesa relativo al Contributo agli investimenti a favore del comune, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

2.3.2.01.02.003	2.4.3.04.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	a	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	4

In occasione del pagamento al comune del 50% della quota capitale, la regione registra:

2.4.3.04.01.02.003	1.3.4.01.01.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	a	Istituto Tesoriere	4

Esempio 15.3: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il 50% della quota capitale è a carico della regione che provvede a pagare direttamente all'Istituto finanziatore, mentre la restante quota è versata dal comune.

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 50 alla voce E.4.02.01.02.001 «Contributi agli investimenti da regioni e Province autonome»;

accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento a proprio carico, non comprensivo della quota a carico della Regione (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti predispone l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

1.3.2.04.01.02.001	1.3.2.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome.	a	Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome.		50

1.3.4.01.01.01.001		Istituto Tesoriere	a	Diversi		100
	1.3.2.04.01.02.001			Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome	50	
	2.4.1.04.03.03.001			Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	50	

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario «sospendere» il ricavo derivante dal Contributo all'investimento, attraverso la seguente registrazione:

1.3.2.01.02.001	5.3.01.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome	a	Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome		50

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto solo il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (non comprensivi della quota a carico della regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale la regione registra:

3.1.1.03.02.999	2.4.1.04.07.99.001	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	a	Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese		1

	1.3.4.01.01.01.001	Diversi	a	Istituto Tesoriere.		5
2.4.1.04.07.99.001		Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese			1	
2.4.1.04.03.03.001		Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.			4	

Scritture della regione

Considerato che ha assunto l'impegno di pagare il 50% delle quote capitale direttamente alla Banca, in applicazione dell'art. 1, comma 76, della legge n. 311/2004, la regione deve iscrivere nelle proprie scritture contabili il debito di 50 e, attraverso una regolazione contabile, il trasferimento di risorse di 50 a favore del comune.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

a) accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;

b) impegna la spesa di 50 alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni»;

c) registra la regolarizzazione contabile tra le operazioni *a)* e *b)*, emettendo un mandato di pagamento di 50 a valere della spesa di cui alla lettera *b)*, versato in entrata del proprio bilancio, ed emette la reversale a valere dell'entrata di cui alla lettera *a)*;

d) a seguito della registrazione *c)* concernente l'incasso del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla propria quota della rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, imputata alle voci U.4.03.01.04.999 «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine». Per gli esercizi non gestiti la regione predispone l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

1.3.4.01.01.01.001	2.4.1.04.03.03.001	Istituto Tesoriere	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese.	50
2.3.2.01.02.003	2.4.3.04.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	a	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	50

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto della regione è iscritto il debito per il quale deve provvedere al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

Esempio 16) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica «riserve da permessi da costruire

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2021, nella lettera *A)* Patrimonio netto possono assumere valore negativo solo le seguenti voci:

III Risultato economico dell'esercizio;

IV Risultati economici di esercizi precedenti;

V Riserve negative per beni indisponibili.

Il paragrafo 6.3 prevede inoltre che in occasione dell'elaborazione del rendiconto 2021 è verificata la corretta registrazione delle «riserve da permessi di costruire», che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali».

Ipotesi 1

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

		DENOMINAZIONE	2021	2020
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	-10.700.000,00	-10.700.000,00
II		Riserve	-11.650.000,00	-11.750.000,00
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	-12.500.000,00	-12.400.000,00
	b	da capitale		
	c	da permessi di costruire	850.000,00	650.000,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e		
	e	altre riserve indisponibili		
III		Risultato economico dell'esercizio	2.600.000,00	-100.000,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**-19.750.000,00**	**-22.550.000,00**

Ai fini della redazione dello stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo», che al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di -12.500.000, è chiuso alla data contabile del 31 dicembre 2021 con la seguente registrazione:

2.1.5.01.01.01.001	2.1.2.01.03.01.001	Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	a	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	12.500.000

3) il comune verifica che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni demaniali e patrimoniali indisponibili per 700.000 non considerati nelle «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali». Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, il comune riduce il conto 2.1.2.03.01.01.001 «riserve da permessi di costruire» e incrementa il conto "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 2.1.2.04.02.01.001;

2.1.2.03.01.01.001	2.1.2.04.02.01.001	Riserve da permessi di costruire	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	700.000

4) considerato che non può assumere valori negativi, al fondo di dotazione è attribuito un valore pari a 0, esercitando la facoltà, consentita solo ai fini dell'elaborazione del rendiconto 2021, di destinare il saldo negativo non solo al conto 2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», entro il limite delle riserve indisponibili di cui alle lettere d ed e, che dopo la registrazione di cui al punto 2) è pari a euro 700.000;

	2.1.1.02.01.01.001	Diversi a Fondo di dotazione			10.700.000
2.1.5.01.01.01.001		Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo		10.000.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili		700.000	

5) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

6) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili;

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

	DENOMINAZIONE	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	0,00	0,00
	Riserve	850.000,00	0,00
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	150.000,00	0,00
d	patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	700.000,00	0,00
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
	Risultato economico dell'esercizio	2.600.000,00	0,00
	Risultato economico di esercizi precedenti	-22.500.000,00	0,00
	Riserve negative per beni indisponibili	-700.000,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**-19.750.000,00**	**-22.550.000,00**

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando che il patrimonio netto negativo è un effetto della gestione dell'ente, e non dall'incidenza dei beni indisponibili.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

		DENOMINAZIONE	2021	2020
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00
II		Riserve	850.000,00	650.000,00
	b	da capitale		
	c	da permessi di costruire	150.000,00	50.000,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e	700.000,00	600.000,00
	e	altre riserve indisponibili		
	f	altre riserve disponibili		
III		Risultato economico dell'esercizio	2.600.000,00	-100.000,00
IV		Risultato economico di esercizi precedenti	-22.500.000,00	-22.500.000,00
V		Riserve negative per beni indisponibili	-700.000,00	-600.000,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**-19.750.000,00**	**-22.550.000,00**

Ipotesi 2

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 di un comune elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

		DENOMINAZIONE	2021	2020
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	-46.000.000,00	-46.000.000,00
II		Riserve	131.900.000,00	138.400.000,00
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.200.000,00	3.300.000,00
	b	da capitale		
	c	da permessi di costruire	12.000.000,00	11.000.000,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.000.000,00	124.000.000,00
	e	altre riserve indisponibili	100.000,00	100.000,00
III		Risultato economico dell'esercizio	-3.300.000,00	-5.500.000,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**82.600.000,00**	**86.900.000,00**

Ai fini dell'elaborazione dello Stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) si chiude il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo» esercitando la facoltà, consentita solo ai fini del Rendiconto 2021, di non stornare il saldo negativo al conto 2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma al conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», tenendo conto del limite dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, che tale nuovo conto non può superare.

2.1.6.01.01.01.001	2.1.2.01.03.01.001	Riserve negative per beni indisponibili	a	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo		2.200.000

3) il comune rileva che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni demaniali e patrimoniali indisponibili per euro 10.500.000, già considerati nelle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, riduce le «riserve da permessi da costruire» di 10.500.000 incrementando le riserve disponibili:

2.1.2.03.01.01.001	2.1.2.04.99.01.001	Riserve da permessi di costruire	a	Altre riserve distintamente indicate n.a.c.		10.500.000

4) Il comune attribuisce al fondo di dotazione un valore pari a 0, incrementando il nuovo conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili» nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili, salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile:

	2.1.1.02.01.01.001	Diversi	a	Fondo di dotazione		46.000000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.c.			10.500.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			35.500.000	

7) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

8) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili.

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

	DENOMINAZIONE	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	0,00	0,00
	Riserve	123.600.000,00	0,00
b	da capitale		0,00
c	da permessi di costruire	1.500.000,00	0,00
d	patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.000.000,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	100.000,00	0,00
f	altre riserve disponibili		0,00
	Risultato economico dell'esercizio	-3.300.000,00	0,00
	Risultati economici di esercizi precedenti		0,00
	Riserve negative per beni indisponibili	-37.700.000,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**82.600.000,00**	**86.900.000,00**

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando gli effetti dell'elevata incidenza dei beni indisponibili.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

		DENOMINAZIONE	2021	2020
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00
II		Riserve	123.600.000,00	124.600.000,00
	b	da capitale		
	c	da permessi di costruire	1.500.000,00	500.000,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.000.000,00	124.000.000,00
	e	altre riserve indisponibili	100.000,00	100.000,00
	f	altre riserve disponibili		
III		Risultato economico dell'esercizio	-3.300.000,00	-5.500.000,00
IV		Risultati economici di esercizi precedenti		
V		Riserve negative per beni indisponibili	-37.700.000,00	-32.200.000,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**82.600.000,00**	**86.900.000,00**

Esempio 17) Conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA

Ipotesi 17.1 *(Contributo agli investimenti con conferimento al fondo di dotazione)*

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

1.1.2.01.01.01.001	2.1.1.02.01.01.001	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti	a	Fondo di dotazione		50.000.000

A seguito della realizzazione, i fabbricati saranno registrati tra le attività dello Stato patrimoniale, come beni del patrimonio disponibile e, nel corso degli anni, saranno oggetto di ammortamento.

2.2.1.09.01.001	2.2.3.01.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	a	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo		1.500.000

Ipotesi 17.2 *(Contributo agli investimenti senza conferimento al fondo di dotazione)*

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

1.3.2.04.01.01.001	1.3.2.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000.000

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

1.3.2.01.01.001	2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000.000

Una volta realizzati e consegnati al comune, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti

2.2.1.09.01.001	2.2.3.01.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	a	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	1.500.000

2.5.3.01.01.01.001	1.3.3.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri	1.500.000

Ipotesi 17.3 *(Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali, con conferimento al fondo di dotazione)*

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale si registra:

1.1.2.01.01.01.001	2.1.1.02.01.01.001	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti	a	Fondo di dotazione	50.000.000

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

1.2.2.01.01.01.001	1.2.2.04.02.01.001	Infrastrutture demaniali	a	Diversi		50.000.000
	2.4.2.01.01.01.001			Immobilizzazioni materiali in costruzione	45.000.000	
				Debiti vs fornitori	5.000.000	

	2.1.2.04.02.01.001	Diversi	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		50.000000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.c.			10.000.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			40.000.000	

nel corso degli anni, il ponte sarà oggetto di ammortamento. A seguito dell'ammortamento si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili:

2.2.1.09.12.001	2.2.3.01.09.01.011	Ammortamento Infrastrutture stradali	a	Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali		1.500.000

2.1.2.04.02.01.001	2.1.6.01.01.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	Riserve negative per beni indisponibili		1.500.000

Ipotesi 17.4 *(Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali senza conferimento al fondo di dotazione)*

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale il comune registra:

1.3.2.04.01.01.001	1.3.2.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri		50.000.000

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

1.3.2.01.01.001	2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri		50.000.000

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

1.2.2.01.01.01.001		Infrastrutture demaniali	a	Diversi		50.000.000
	1.2.2.04.02.01.001			Immobilizzazioni materiali in costruzione	45.000.000	
	2.4.2.01.01.01.001			Debiti vs fornitori	5.000.000	

	2.1.2.04.02.01.001	Diversi	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		50.000000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.c.			10.000.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			40.000.000	

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili.

2.2.1.09.12.001	2.2.3.01.09.01.011	Ammortamento Infrastrutture stradali	a	Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali	1.500.000

2.1.2.04.02.01.001	2.1.6.01.01.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	Riserve negative per beni indisponibili	1.500.000

2.5.3.01.01.01.001	1.3.3.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri	1.500.000

Ipotesi 18.1 *(Donazione vincolata alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo)*

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie».

In contabilità economico patrimoniale il Comune registra:

1.3.2.04.04.01.001	1.3.2.02.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da famiglie	a	Contributi agli investimenti da famiglie	50.000.000

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

1.3.2.02.01.001	2.5.3.01.02.01.001	Contributi agli investimenti da famiglie	a	Contributi agli investimenti da famiglie	50.000.000

Una volta realizzati, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti:

2.2.1.09.01.001	2.2.3.01.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	a	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	1.500.000

2.5.3.01.02.01.001	1.3.3.02.01.001	Contributi agli investimenti da famiglie	a	Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie	1.500.000

Ipotesi 18.2 *(Donazione vincolata alla realizzazione di beni demaniali)*

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di un ponte, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie».

Nell'esercizio in cui il comune riceve la donazione, le scritture contabili sono le stesse indicate nell'esempio n. 1.

Nell'esercizio in cui il ponte è realizzato, in contabilità economico patrimoniale, a seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo prioritariamente le riserve disponibili e la voce Risultati economici di esercizi precedenti, se positive e, in caso di incapienza, a valere delle riserve negative per beni indisponibili:

1.2.2.01.01.01.001		Infrastrutture demaniali	a	Diversi		50.000.000
	1.2.2.04.02.01.001			Immobilizzazioni materiali in costruzione	45.000.000	
	2.4.2.01.01.01.001			Debiti vs fornitori	5.000.000	

	2.1.2.04.02.01.001	Diversi	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		50.000000
2.1.2.04.99.01.001		Altre riserve distintamente indicate n.a.c.			10.000.000	
2.1.6.01.01.01.001		Riserve negative per beni indisponibili			40.000.000	

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e la riduzione delle riserve indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili

2.2.1.09.12.001	2.2.3.01.09.01.011	Ammortamento Infrastrutture stradali	a	Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali		1.500.000

2.5.3.01.02.01.001	1.3.3.02.01.001	Contributi agli investimenti da famiglie	a	Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie		1.500.000

2.1.2.04.02.01.001	2.1.6.01.01.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	Riserve negative per beni indisponibili		1.500.000

Esempio 19) La contabilizzazione dei permessi di costruire

Nel corso dell'esercizio 2021 il comune accerta entrate per permessi di costruire pari a euro 12.000.000 e in contabilità economico patrimoniale registra:

1.3.2.08.04.10.001	5.2.9.02.01.001	Crediti da permessi di costruire	a	Permessi di costruire	12.000.000

Nel corso del medesimo esercizio, un'impresa, che nell'esercizio precedente aveva ottenuto il permesso di costruire ed effettuato il pagamento degli oneri concessori per euro 5.000.000, avendo rinunciato o interrotto la realizzazione delle opere assentite, chiede al Comune la restituzione delle somme versate.

Al riguardo si rappresenta che, qualora un privato rinunci ad effettuare i lavori e pertanto non utilizzi il permesso di costruire, o interrompa i lavori prima della conclusione, l'amministrazione è tenuta alla restituzione solo in caso di previsione regolamentare.

A seguito della rinuncia o interruzione dei lavori e della richiesta di restituzione delle somme già versate da parte di un privato, nel caso di previsione regolamentare e nel rispetto della stessa, effettuate le necessarie verifiche il comune impegna euro 5.000.000 alla voce U.2.05.04.05.001 «Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso» e, in contabilità economico patrimoniale registra l'onere determinato dalla restituzione all'impresa dei permessi di costruire e il correlato debito.

5.1.9.01.01.005	2.4.7.04.01.02.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	a	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000.000

Per lo stesso importo si provvede alla riduzione delle riserve da permessi da costruire, a meno che non siano state già utilizzate, ad esempio per la copertura di perdite o per incrementare le riserve indisponibili. La riduzione delle riserve da permessi da costruire è prioritariamente destinata alla copertura della riserva negativa, al ripiano delle perdite e infine ad incremento delle riserve disponibili.

Ai fini dell'esempio, si ipotizza che i euro 5.000.000 di permessi rilasciati l'esercizio precedente erano stati interamente destinati al finanziamento di opere di urbanizzazione non ancora realizzate (e non di spese correnti), e per euro 4.000.000 erano stati utilizzati a ripiano delle perdite dell'esercizio. Pertanto le «riserve da permessi di costruire» sono ridotte di euro 1.000.000 incrementando le riserve disponibili:

2.1.2.03.01.01.001	2.1.2.04.99.01.001	Riserve da permessi di costruire	a	Altre riserve distintamente indicate n.a.c	1.000.000

Nel corso del medesimo esercizio, sono consegnate al comune infrastrutture demaniali di importo pari a euro 10.000.000, finanziate con i permessi di costruire rilasciati negli anni precedenti e accantonati nelle riserve del patrimonio netto ed è impegnata la spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento dei lavori, pari a euro 2.000.000. A

seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo le riserve per i permessi di costruire:

1.2.2.01.01.01.001		Infrastrutture demaniali	a	Diversi		10.000.000
	1.2.2.04.02.01.001			Immobilizzazioni materiali in costruzione	8.000.000	
	2.4.2.01.01.01.001			Debiti vs fornitori	2.000.000	

2.1.2.03.01.01.001	2.1.2.04.02.01.001	Riserve da permessi di costruire	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		10.000.000

Nel caso di opere che non hanno natura demaniale o patrimoniale indisponibile non è effettuata la registrazione di riduzione delle riserve per permessi di costruire.

Se le riserve da permessi di costruire non sono capienti, si riducono le eventuali altre riserve disponibili o si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili».

In sede di assestamento è necessario iscrivere nella riserva del patrimonio netto i permessi di costruire non destinati al finanziamento delle spese correnti.

A tal fine, ipotizzando che la quota dei permessi di costruire dell'esercizio destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione sia pari a euro 8.000.000, si registra:

5.2.9.02.01.001	2.1.2.03.01.01.001	Permessi di costruire	a	Riserve da permessi di costruire		8.000.000

Il saldo residuo del conto 5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire, pari ad euro 4.000.000, confluisce nella voce del conto economico E24a «Proventi da permessi da costruire» (Proventi straordinari).

Le riserve così costituite riguardano sia opere di urbanizzazione di natura demaniale e del patrimonio indisponibile, sia opere di urbanizzazione del patrimonio disponibile. Quando le opere di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile sono iscritte nell'attivo patrimoniale si incrementano le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali riducendo le riserve da permessi di costruire.

Esempio 20) Prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti

A seguito dell'aggiornamento riguardante le modalità di contabilizzazione dei debiti e dei crediti finanziari, per il quale sia l'accertamento delle entrate riguardanti l'accensione dei prestiti, sia l'impegno delle spese riguardanti la concessione dei crediti, non determinano effetti economici patrimoniali, in occasione delle scritture di assestamento effettuate ai fini del rendiconto 2021 si procede alle seguenti registrazioni:

1) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale sia il credito che il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore, cancellano il credito e il debito nei confronti dell'istituto finanziatore con registrazioni analoghe alla seguente (da definire in relazione alla natura del credito e del debito):

2.4.1.04.03.03.001	1.3.2.08.04.99.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	a	Crediti verso altri soggetti		

Nell'esercizio successivo, a seguito dell'incasso del finanziamento, il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore sarà registrato con la seguente scrittura:

1.3.4.01.01.01.001	2.4.1.04.03.03.001	Istituto tesoriere/cassiere	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese		

2) gli enti che in contabilità finanziaria hanno residui attivi riguardanti finanziamenti della Cassa depositi e prestiti contabilizzati con modalità diverse da quelle previste dal paragrafo 3.18 del principio applicato della contabilità finanziaria riclassificano tali residui dal titolo 6 «Accensione di prestiti» al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), seguendo le modalità previste dal paragrafo 9.1 del medesimo principio applicato della contabilità finanziaria, che consente la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi. Il residuo attivo riclassificato rappresenta il credito nei confronti della Cassa Depositi e prestiti formatosi a suo tempo, a seguito del versamento del finanziamento in un conto di deposito intestato all'Ente presso la Cassa depositi e prestiti.

Nelle scritture economico patrimoniali è effettuata la seguente registrazione:

1.3.4.02.01.01.001	1.3.2.08.04.99.001	Depositi bancari	a	Crediti verso altri soggetti		

3) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale solo il credito nei confronti dell'Istituto finanziatore (ad esempio derivanti da residui attivi alla data di elaborazione del primo stato patrimoniale armonizzato), cancellano il credito registrando l'emersione di insussistenze dell'attivo:

5.1.2.01.01.001	1.3.2.08.04.99.001	Insussistenze dell'attivo	a	Crediti verso altri soggetti		1.700.000

Esempio 21) Le scritture di assestamento

Al termine dell'esercizio XX, l'ente EETT esegue le operazioni di chiusura e assestamento delle scritture contabili.

In particolare, l'ente rileva:

1) i risconti attivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza economica di esercizi successivi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio: nell'esercizio appena concluso, a fronte della liquidazione della spesa di euro 2.000.000 relativa al premio semestrale ottobre-marzo della polizza RCA riguardante le autovetture ha registrato il costo nelle scritture economico patrimoniale. Considerato che la quota di costo per premi assicurativi relativi al periodo gennaio-marzo è di competenza economica dell'anno successivo, l'ente procede alla rilevazione del risconto attivo:

1.4.2.01.01.01.001	2.1.9.03.01.003	Risconti attivi	a	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		994.540

All'apertura delle scritture del nuovo esercizio si registra la chiusura del risconto attivo con contestuale imputazione del costo di competenza al nuovo anno.

2) i risconti passivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza economia di esercizi successivi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio 2.1: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolato alla realizzazione di una biblioteca regionale (investimenti diretti). Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in cinque anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 4.000.000. In attuazione del paragrafo 4.4.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza economica dell'esercizio in chiusura e si procede, nell'ambito

delle scritture di assestamento, a sospenderlo economicamente per l'intero importo, così che non confluisca nel Conto economico, utilizzando la seguente registrazione

1.3.2.01.01.001	2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.000.000

A seguito della realizzazione dell'opera, dell'iscrizione del cespite nell'attivo patrimoniale e del suo utilizzo, il contributo agli investimenti da Ministeri, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto per un ammontare proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato, con la rilevazione per pari importo del provento di competenza economica «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.2: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolati alla realizzazione di investimenti, anche indiretti, riguardanti XXX. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre non sono stati ancora individuati i comuni attuatori e l'intero importo del contributo accertato confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In attuazione del paragrafo 4.4.1 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza economica dell'esercizio in chiusura e l'ente procede a sospendere economicamente il provento per l'intero ammontare, così che non confluisca nel Conto economico.

1.3.2.01.01.001	2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.000.000

Il Contributo agli investimenti da Ministeri di euro 5.000.000, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto, negli esercizi successivi, per un ammontare corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio a fronte della rilevazione del provento «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.3: nell'esercizio appena concluso l'ente ha contratto un mutuo di euro 3.000.000, interamente accertato e incassato, per finanziare la realizzazione di un impianto di video sorveglianza. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in 3 anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 2.000.000. Poiché la contrazione di un debito di finanziamento non può mai dare luogo all'insorgere di ricavi o proventi, l'operazione non può in alcun modo determinare la formazione di risconti passivi.

3) I ratei attivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo;

Esempio: il 1° settembre dell'esercizio appena concluso, a seguito della firma del contratto di locazione di un terreno di proprietà dell'ente che prevede un canone semestrale posticipato di euro 60.000, l'ente accerta l'entrata con imputazione all'esercizio successivo. Considerato che la quota di canone relativa al periodo settembre-dicembre è in parte di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nel corso nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei attivi per euro 40.442.

1.4.1.01.01.01.001	1.2.4.02.01.001	Ratei attivi	a	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	40.442

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei attivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio. Al riguardo si rappresenta che in contabilità finanziaria l'accertamento dell'entrata da locazione è stato registrato nell'esercizio precedente con imputazione al nuovo anno:

1.2.4.02.01.001	1.4.1.01.01.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	a	Ratei attivi	40.442

4) I ratei passivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

Esempio: il 1° luglio dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'incasso delle entrate di un mutuo che comporta interessi passivi annuali da corrispondere in via posticipata (30 giugno di ogni anno) per euro 600.000, l'ente im-

pegna le spese relative al piano di ammortamento (quota capitale e quota interessi) con imputazione a ciascuno degli esercizi considerati nel piano di ammortamento, a decorrere dall'esercizio successivo Al termine dell'esercizio in cui sono state incassate le entrate derivanti dal finanziamento, è necessario valutare la competenza economica per la quota di interessi passivi già maturata. Considerato che la quota di interessi passivi relativa al periodo luglio-dicembre è un costo di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei passivi per euro 302.466.

3.1.1.04.02.001	2.5.1.03.01.01.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	a	Ratei di debito su altri costi	302.466

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei passivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio.

5) Gli ammortamenti dell'esercizio applicando i coefficienti previsti dall'Allegato n. 4/3, decreto legislativo n. 118/2011 ai cespiti iscritti nel registro beni ammortizzabili:

2.2.2.02.01.002	1.2.1.03.07.01.001	Ammortamento Software acquistato da terzi	a	Acquisto software	100.000

2.2.1.01.01.001	2.2.3.01.01.01.001	Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	a	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	350.000

Considerato che l'acquisto delle autovetture è stato interamente finanziato da un contributo dello Stato (registrato tra i risconti passivi), si provvede alla riduzione del risconto passivo per un importo pari a quello dell'ammortamento.

2.5.3.01.01.01.001	1.3.3.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	a	Quota annuale contributi agli investimenti da ministeri	350.000

6) Le fatture da ricevere, che corrispondono alle spese dichiarate liquidabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Esempio 6.1 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha ricevuto merci per le quali è stato assunto l'impegno di 1.220.000. Alla data del 31 dicembre, non è ancora stata trasmessa la fattura. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile.

2.1.1.01.02.001	2.4.8.01.01.01.001	Carta, cancelleria e stampati	a	Fatture da ricevere	1.220.000

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, si procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente ed alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale

2.4.8.01.01.01.001	2.4.2.01.01.01.001	Fatture da ricevere	a	Debiti verso fornitori	1.220.000

Esempio 6.2 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha usufruito di un servizio rilevante ai fini IVA (aliquota 22%) per euro 122.000. Alla data del 31 dicembre, la relativa spesa è stata impegnata ma non liquidata, in quanto la fattura non è pervenuta entro il termine dell'esercizio. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile per l'intero importo. In contabilità economico patrimoniale è rilevato il costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo al netto dell'IVA a credito.

2.1.1.01.02.001	2.4.8.01.01.01.001	Carta, cancelleria e stampati	a	Fatture da ricevere	100.000

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, l'ente procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente, e alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale, con rilevazione del credito IVA:

	2.4.2.01.01.01.001	Diversi	a	Debiti verso fornitori		122.000
2.4.8.01.01.01.001		Fatture da ricevere			100.000	
1.3.2.01.01.03.002		Iva a credito			22.000	

In sede di verifica della corrispondenza tra i residui passivi e i debiti si dovrà tenere conto delle differenze riguardanti la quota IVA nell'impegno dichiarato liquidabile.

La registrazione dei ricavi in attesa dell'emissione della fattura è effettuata nel corso dell'esercizio a seguito dell'accertamento delle entrate relative alla vendita di beni e servizi rilevanti ai fini Iva.

Ad esempio, a seguito dell'accertamento di entrate di euro 122.000 derivanti dalla vendita di beni di consumo nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente (aliquota 22%), in attesa dell'emissione della fattura si registra il ricavo per la vendita di beni di consumo al netto dell'IVA a debito:

1.3.2.09.01.01.001	1.2.1.01.01.001	Fatture da emettere	a	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	100.000

A seguito dell'emissione della fattura si registra:

1.3.2.02.01.01.001		Crediti da proventi dalla vendita di beni	a	Diversi		122.000
	1.3.2.09.01.01.001			Fatture da emettere	100.000	
	2.4.5.06.01.01.001			IVA a debito	22.000	

Con riferimento ai ricavi «in attesa della fattura» il sistema informativo contabile dell'ente conserva extra-contabilmente le informazioni riguardanti l'IVA, al fine di consentire la registrazione del debito IVA quando viene emessa la fattura. Tali informazioni sono necessarie anche per verificare la corrispondenza tra i residui attivi e i crediti.

7) Sopravvenienze attive, ovvero ricavi e/o proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività

Esempio 7.1: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati due anni prima, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, si procede alla seguente registrazione.

1.3.2.02.01.01.001	5.2.3.99.99.001	Crediti da proventi dalla vendita di beni	a	Altre sopravvenienze attive	100.000

Esempio 7.2: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati nel corso dell'esercizio in chiusura, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, considerato che il credito riguarda un ricavo di competenza dell'esercizio in chiusura, si procede alla seguente registrazione che rileva un ricavo e non una sopravvenienza.

1.3.2.02.01.01.001	1.2.1.01.01.001	Crediti da proventi dalla vendita di beni	a	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	100.000

Esempio 7.3: nel 2020, a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 300.000 esigibile nel 2018 definitivamente cancellato nel 2019 da tutte le scritture contabili in quanto erroneamente ritenuto assolutamente inesigibile, si procede al riconoscimento formale del maggior importo del credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi. Il residuo attivo cancellato riguarda il credito relativo ad un canone di affitto triennale di un terreno, da riscuotere anticipatamente nel 2018.

In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione dopo avere verificato che:

nel 2019 il credito era stato cancellato con contestuale riduzione del fondo svalutazione crediti precedentemente accantonato per l'intero importo del credito;

il credito deriva per euro 200.000 da canoni di competenza economica degli esercizi 2018 e 2019 e per euro 100.000 da canoni di competenza economica dell'esercizio in chiusura.

1.3.2.02.02.01.001		Crediti da fitti, noleggi e locazioni		Diversi	300.000
	5.2.3.99.99.001		a	Altre sopravvenienze attive	200.000
	1.2.4.02.01.001		a	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	100.000

Esempio 7.4: a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 100.000 stralciato solo dalle scritture della contabilità finanziaria, si procede al riconoscimento formale del maggior importo di un credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi, che non rileva per le scritture economico patrimoniali nelle quali il credito risulta registrato, svalutato per l'intero importo. A seguito della riscossione del credito occorre ridurre l'ammontare del fondo svalutazioni crediti (FSC) per euro 100.000 e rilevare, per lo stesso importo, sopravvenienze attive.

2.2.4.01.01.01.0011	15.2.3.99.99.001	Fondo svalutazione crediti	a	Altre sopravvenienze attive	100.000

8) Insussistenze dell'attivo (emerse nel corso del riaccertamento ordinario dei residui)

Esempio 8.1: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella un residuo attivo relativo a un trasferimento dallo Stato di euro 1.500.000 per il quale non era stato effettuato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo svalutazione crediti (FSC). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione.

5.1.2.01.01.001	1.3.2.03.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	a	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.500.000

Esempio 8.2: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella in via definitiva un residuo attivo relativo ad un credito derivante da sponsorizzazioni di euro 1.500.000. Trattasi di un credito che ha concorso alla determinazione del FCDE ed accantonato nel FSC per l'intero importo del credito.

2.2.4.01.01.01.0011	1.3.2.03.01.01.001	Fondo svalutazione crediti	a	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.500.000

Esempio 8.3: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente stralcia dal conto del bilancio residui attivi per euro 5.000.000. Ai fini della contabilità economico patrimoniale lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio rileva solo ai fini della determinazione dell'accantonamento al Fondo svalutazione crediti (FSC), cui si rinvia.

Esempio 8.4: l'ente delibera di non dare corso alla realizzazione di un intervento per il quale è stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata nell'attivo patrimoniale tra le «immobilizzazioni in corso». La cancellazione delle immobilizzazioni in corso, non rilevante per le scritture della contabilità finanziaria, determina la formazione di insussistenze dell'attivo.

5.1.2.01.01.001	1.2.2.04.02.01.001	Insussistenze dell'attivo	a	Immobilizzazioni materiali in costruzione	1.000.000

9) Insussistenze del passivo

Esempio 9.1: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella un residuo passivo relativo all'acquisizione di servizi di euro 1.000.000, in quanto il relativo debito è prescritto. In contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.2.01.01.01.001	5.2.2.01.01.001	Debiti verso fornitori	a	Insussistenze del passivo	1.000.000

Esempio 9.2: a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, il mandato del sindaco si chiude senza avere raggiunto la durata minima di trenta mesi prevista dall'art. 1, comma 719, della legge n. 296/2006 per l'erogazione dell'indennità di fine mandato. In sede di elaborazione del rendiconto, l'accantonamento costituito nel risultato di amministrazione per l'indennità di fine mandato del sindaco viene svincolato. In contabilità economico patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento si registra l'insussistenza del passivo con la seguente registrazione.

2.2.9.99.99.99.999	5.2.2.01.01.001	Altri fondi – Indennità di fine mandato	a	Insussistenze del passivo	1.000.000

10) Accantonamenti ai fondi rischi, per fronteggiare perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Esempio 10.1: Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, a seguito dell'emersione del maggior importo di un debito dell'ente di euro 8.000 esigibile riguardante il compenso ad un consulente per una prestazione resa due anni prima, è avviata la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio. In applicazione del principio contabile generale n. 9 della prudenza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, nelle more del riconoscimento del debito, in contabilità finanziaria, in sede di approvazione del rendiconto, sono accantonate le risorse necessarie alla copertura. In contabilità economico patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento, si procede alla seguente registrazione:

2.4.3.99.99.001	2.2.9.99.99.99.999	Altri accantonamenti n.a.c. – Riconoscimento debiti fuori bilancio XXX	a	Altri fondi – Riconoscimento debito fuori bilancio XXX	8.000

Nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è formalmente riconosciuto, l'ente impegna la spesa di euro 8.000. A seguito della liquidazione di spesa, in contabilità economico patrimoniale si registra:

2.1.2.01.08.001	2.4.7.04.03.01.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	a	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	8.000

a seguito dell'utilizzo del fondo accantonato nel risultato di amministrazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio:

2.2.9.99.99.99.999	2.1.2.01.08.001	Altri fondi – Riconoscimento debiti fuori bilancio XXX a	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.000

Gli enti con sistemi contabili evoluti registrano direttamente:

5.2.2.01.01.001	2.4.7.04.03.01.001	Altri fondi – Riconoscimento debiti fuori bilancio XXX a	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	8.000

Esempio 10.2: Nel corso dell'esercizio in chiusura, la società XX, partecipata dall'ente al 15 per cento, ha presentato perdite di esercizio non ripianate pari a euro 1.250.000. Le partecipazioni della società sono iscritte nello stato patrimoniale dell'ente partecipante al costo di acquisto nel rispetto del paragrafo 6.1.3, lettera *a)* del presente principio contabile. In attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nel risultato di amministrazione dell'ente partecipante il fondo perdite società partecipate è stato incrementato di euro 187.500. Nelle scritture di assestamento si procede alla seguente registrazione.

2.4.2.01.01.002	2.2.9.99.01.01.001	Accantonamenti al fondo perdite società partecipate a	Fondo perdite società partecipate	187.500

11) Accantonamento al fondo svalutazione crediti,

Esempio: nelle scritture della contabilità finanziaria il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura è stato determinato in euro 26.500.000. Al fine di determinare l'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti (FSC), al termine delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui e delle scritture di assestamento, l'ente effettua le seguenti operazioni:

a) elabora una prima versione provvisoria della tabella riguardante l'FSC dell'allegato *c)* al rendiconto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in considerazione dei crediti risultanti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e dell'importo del FSC al netto degli eventuali utilizzi nel corso delle scritture di assestamento.

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	**TOTALE CREDITI al 31/12**	**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI** (importo provvisorio al 31/12)
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	*125.298.157,71*	*23.222.832,98*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*17.679.718,32*	*14.523.000,00*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	*25.000.000,00*	2.200.000,00
TOTALE	**167.977.876,03**	**39.945.832,98**

b) determina un primo incremento del FSC per euro 3.156.718,32 in relazione all'ammontare dei crediti stralciati dal conto del bilancio nel corso dell'esercizio in chiusura. Nel rispetto del principio della prudenza, i crediti stralciati dalle scritture finanziarie sono interamente svalutati;

c) nell'ambito dei crediti di funzionamento e di finanziamento non considerati nella lettera *b)*, e con riferimento ai crediti che in contabilità finanziaria corrispondono agli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 e agli accertamenti del titolo 5 imputati agli esercizi successivi, individua i crediti che hanno manifestato rischi di inesigibilità nel corso dell'esercizio in chiusura, di importo pari a euro 2.650.000;

d) incrementa il FSC degli importi di cui alle lettere *b)* e *c)*, ed aggiorna la tabella riguardante l'FSC dell'allegato *c)* al rendiconto riguardante il FCDE. L'incremento del FSC rappresenta un primo importo provvisorio dell'accantonamento al FSC, pari a euro 5.806.718,32, da verificare secondo le modalità previste alla lettera *e)*.

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	*125.298.157,71*	*25.872.832,98*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*17.679.718,32*	*17.679.718,32*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	*25.000.000,00*	2.200.000,00
TOTALE	**167.977.876,03**	**45.752.551,30**

e) verifica se il FSC relativo ai crediti che corrispondono ai residui attivi registrati nel conto del bilancio è pari o superiore al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura, pari a euro 26.500.000. Se il FSC è superiore, l'importo dell'accantonamento al FSC e l'importo del FSC determinato alla lettera *d)* può considerarsi definitivo. Nell'esempio in esame il FCDE è superiore del FSC di euro 627.167,02. Pertanto sia il FSC che l'accantonamento al FSC devono essere incrementati di tale importo. L'accantonamento al FSC definitivo è pari a euro 6.433.885,34 e la tabella riguardante l'FSC dell'allegato *c)* al rendiconto riguardante il FCDE è definitivamente aggiornata come segue:

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	*125.298.157,71*	*26.500.000,00*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*17.679.718,32*	*17.679.718,32*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	*25.000.000,00*	2.200.000,00
TOTALE	**167.977.876,03**	**46.379.718,32**

Ai fini dell'elaborazione dell'attivo patrimoniale, nel quale i crediti sono iscritti al netto del FSC, l'ente ha esercitato la facoltà di articolare il fondo svalutazione crediti in corrispondenza delle voci del piano dei conti patrimoniale riguardanti i crediti che lo hanno determinato e gestisce tali articolazioni attraverso il sistema informativo contabile, in voci di 8° livello del conto Fondo svalutazione crediti. Tale modalità di gestione del FSC consente l'inserimento automatico dei crediti al netto del FSC nello stato patrimoniale.

Pertanto, l'ente effettua la seguente scrittura, utilizzando le voci di 8° livello del conto Fondo svalutazione crediti, per un importo complessivo di euro 6.433.885,34 e le apposite voci previste per l'accantonamento:

2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria;

2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi;

2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti;

2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

2.4.1.01.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria	a	Diversi	2.133.885,34
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti XXX	133.885,34
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti YYY	1.000.000
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti ZZZ	1.000.000

2.4.1.02.01.001		Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi	a	Diversi	4.300.000
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti AAA	2.100.000
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti BBB	600.000
	2.2.4.01.01.01.001		a	Fondo svalutazione crediti CCC	1.600.000

12) Applicazione del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni in società controllate e partecipate.

Esempio 12.1: Un comune detiene partecipazioni nella società A (quota del 40%). Nello stato patrimoniale dell'esercizio precedente a quello in chiusura, le partecipazioni della società A sono iscritte ad un valore pari a euro 3.000.000. Il patrimonio netto della società A, come da bilancio approvato dell'esercizio in chiusura, è pari a 6.000.000 (6.000.000 x 40% = 2.400.000). Poiché il valore della partecipazione iscritto nel bilancio del comune è superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della società, il minor valore, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'ambito delle scritture di assestamento, si procede alla seguente registrazione:

4.2.1.01.01.001	1.2.3.01.05.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	a	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	600.000

Per le partecipazioni iscritte in bilancio applicando il metodo del patrimonio netto non è richiesto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Esempio 12.2:

Un comune detiene partecipazioni nella società B (quota del 40%). Nello stato patrimoniale dell'esercizio precedente a quello in chiusura, le partecipazioni della società B sono iscritte ad un valore pari a euro 2.000.000. Il patrimonio netto di B, come da bilancio approvato dell'esercizio in chiusura, è pari a 6.000.000 (6.000.000 x 40% = 2.400.000). Poiché il valore della partecipazione iscritto nel bilancio del comune è inferiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della società, il maggior valore, per la quota di pertinenza incrementa le apposite riserve del patrimonio netto ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento della partecipazione azionaria. Nell'ambito delle scritture di assestamento, si procede alla seguente registrazione:

1.2.3.01.05.01.001	2.1.2.04.99.99.999	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	a	Altre riserve indisponibili	400.000

Art. 5.

Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato

3. Al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo n. 4.4:

dopo le parole «Nel caso di applicazione del metodo integrale» sono inserite le seguenti «in presenza di partecipazioni non totalitarie,»;

le parole «distintamente da quella della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti «distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.»;

b) l'Appendice tecnica è sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 6.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono inserite le seguenti nuove voci:

2.1.5 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo;

2.1.5.01 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo;

2.1.5.01.01 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo;

2.1.5.01.01.01 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo;

2.1.5.01.01.01.001 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo, con codice P A IV per il raccordo con lo stato patrimoniale;

2.1.6 Riserve negative per beni indisponibili;

2.1.6.01 Riserve negative per beni indisponibili;

2.1.6.01.01 Riserve negative per beni indisponibili;

2.1.6.01.01.01 Riserve negative per beni indisponibili;

2.1.6.01.01.01.001 Riserve negative per beni indisponibili, con codice P A V per il raccordo con lo stato patrimoniale;

b) sono cancellate le seguenti voci:

2.1.1.01 Capitale sociale;

2.1.1.01.01 Capitale sociale;

2.1.1.01.01.01 Capitale sociale;

2.1.1.01.01.01.001 Capitale sociale;

2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo;

2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo;

2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo;

2.1.2.01.04 Riserva per azioni proprie in portafoglio;

2.1.2.01.04.01 Riserva per azioni proprie in portafoglio;

2.1.2.01.04.01.001 Riserva per azioni proprie in portafoglio;

2.1.2.02.02 Riserve da sovrapprezzazioni;

2.1.2.02.02.01 Riserve da sovrapprezzazioni;

2.1.2.02.02.01.001 Riserve da sovrapprezzazioni.

c) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voci è attribuito il codice P A II f:

2.1.2.01.01.01.001 Riserve derivanti da leggi o obbligatorie;

2.1.2.01.02.01.001 Riserve statutarie;

2.1.2.04.01.01.001 Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente;

2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n. a.c.;

d) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voci è attribuito il codice P D 5 d:

2.4.1.03.01.04.001 Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale.

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022, salvo quelli di cui alla lettera *a)* che entrano in vigore con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2021, nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio 2021.

Art. 7.

Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:

a. la voce «3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1» è sostituita dalla seguente «3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:»;

b. prima della voce «Utilizzo quota vincolata» è inserita la seguente «Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del *FAL)*»;

c. sono cancellate le seguenti voci:

utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti;

utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;

utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

utilizzo altri vincoli;

prima della voce «Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto» sono inserite le seguenti:

utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto);

utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto);

b) all'allegato a/2 concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione» la formula «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)-(f)» è sostituita dalla seguente «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)+(f)».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera *a)* si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera *b)* si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8.

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo regioni»:

dopo la voce «Spese correnti» è inserita la seguente «- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»;

la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»,

ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo per gli enti locali»:

dopo la voce «*D)* Spese titolo 1.00 - Spese correnti» è inserita la seguente «di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»;

la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

c) al prospetto concernente «Stato patrimoniale - passivo»:

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» sono inserite le seguenti sono inserite la seguente A II f «altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti;

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»,

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

d) all'allegato *c)* concernente «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti»:

le parole «Composizione fondo svalutazione crediti» sono sostituite dalle seguenti «Confronto fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo svalutazione crediti»;

dopo le parole «Residui attivi nel conto del bilancio» sono inserite le seguenti «titoli da 1 a 5»;

la nota (m) è sostituita dalla seguente «(M) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3»;

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2021.

Art. 9.

Allegato 11 - Bilancio consolidato

1. Allo schema del bilancio consolidato di cui all'allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Conto economico consolidato»:

dopo la voce «Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)» è inserita la voce «Risultato dell'esercizio di gruppo», cui è attribuito il codice 29;

alla voce «Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice 30;

b) al prospetto concernente «Stato patrimoniale consolidato (passivo)»:

dopo la voce *A)* «Patrimonio netto» è inserita la seguente voce «Patrimonio netto di gruppo»;

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» è inserita la seguente A II f «altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti:

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»;

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

«Totale Patrimonio netto di gruppo»;

la voce «Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi» è sostituita dalla seguente «Patrimonio netto di pertinenza di terzi»;

alla voce «Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VI;

alla voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VII;

dopo la voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi"», la voce «Patrimonio netto di pertinenza di terzi» è sostituita alla seguente «Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi»;

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio consolidato 2021.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.

Roma, 1° settembre 2021

Il Ragioniere dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
SINISCALCHI

ALLEGATO *1*

APPENDICE TECNICA

Di seguito si propongono esempi, peraltro non esaustivi, relativi alla redazione del bilancio consolidato col metodo integrale e proporzionale.

Esempio n.1 - Metodo Integrale

Un Ente territoriale possiede l'80% della società A ed il 60% della società B. In particolare, i valori di iscrizione nello stato patrimoniale dell'ente territoriale delle partecipazioni in A e B sono i seguenti:

Partecipazione in A	3.909.600
Partecipazione in B	3.480.600
	7.390.200

Vengono di seguito riportate nella tabella n.1 le situazioni contabili dell'Ente e delle società A e B al 31 dicembre 2021. Le poste sono state riclassificate e sono presentate con riferimento agli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 ovvero nella fase precedente alla redazione delle scritture di pre-consolidamento. Per giungere alla redazione del bilancio consolidato le voci contabili riportate nella tabella 1 sono dati di partenza che devono essere opportunamente "trattati" attraverso il completamento delle seguenti fasi:

1) Uniformità;

2) Aggregazione;

3) Eliminazione delle operazioni infragruppo;

4) Consolidamento.

Nelle pagine seguenti, ciascuna fase sarà trattata separatamente con l'ausilio di specifici esempi.

<u>Si tenga presente che le rettifiche non producono riprese di carattere fiscale in capo all'Ente né tanto meno vanno rilevate in capo alle società consolidate.</u>

Tabella n. 1 – Dati di partenza

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**-**	**-**	**-**
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	*Immobilizzazioni immateriali*			
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	12.000	1.000
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	5.000	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
5	Avviamento	-	1.000.000	25.000
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	-	-
9	Altre	15.000	-	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	**67.000**	**1.017.000**	**26.000**
	Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1	Beni demaniali	**2.300.000**	**-**	**-**
1.1	Terreni	300.000	-	-
1.2	Fabbricati	2.000.000	-	-
1.3	Infrastrutture	-	-	-
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**3.311.000**	**5.435.000**	**5.570.000**
2.1	Terreni	100.000	300.000	500.000
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-
2.2	Fabbricati	3.000.000	1.500.000	2.000.000
a	*di cui in leasing finanziario*	*1.000.000*	-	-
2.3	Impianti e macchinari	150.000	-	-
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	3.500.000	2.800.000
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	100.000	200.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.000	25.000	45.000
2.7	Mobili e arredi	4.000	10.000	25.000
2.8	Infrastrutture	2.000	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**1.000.000**	**500.000**	**700.000**
	Totale immobilizzazioni materiali	**6.611.000**	**5.935.000**	**6.270.000**
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*			
1	Partecipazioni in	**7.450.200**	**100.000**	**200.000**
a	*imprese controllate*	7.390.200	-	-
b	*imprese partecipate*	-	-	200.000
c	*altri soggetti*	60.000	100.000	-
2	Crediti verso	**-**	**-**	**-**
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b	*imprese controllate*	-	-	-
c	*imprese partecipate*	-	-	-
d	*altri soggetti*	-	-	-
3	Altri titoli	**-**	**25.000**	**12.000**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**7.450.200**	**125.000**	**212.000**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14.128.200**	**7.077.000**	**6.508.000**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		*Rimanenze*	14.000	250.000	300.000
		Totale rimanenze	**14.000**	**250.000**	**300.000**
II		*Crediti (2)*			
	1	Crediti di natura tributaria	**777.000**	**-**	**-**
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-	-
	b	*Altri crediti da tributi*	700.000	-	-
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	77.000	-	-
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**250.000**	**200.000**	**-**
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	100.000	200.000	-
	b	*imprese controllate*	150.000	-	-
	c	*imprese partecipate*	-	-	-
	d	*verso altri soggetti*	-	-	-
	3	Verso clienti ed utenti	**500.000**	**800.000**	**2.100.000**
	4	Altri Crediti	**320.000**	**45.000**	**17.000**
	a	*verso l'erario*	10.000	10.000	10.000
	b	*per attività svolta per c/terzi*	180.000	-	-
	c	*altri*	130.000	35.000	7.000
		Totale crediti	**1.847.000**	**1.045.000**	**2.117.000**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*			
	1	Partecipazioni	-	-	-
	2	Altri titoli	-	2.000	10.800
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**-**	**2.000**	**10.800**
IV		*Disponibilità liquide*			
	1	Conto di tesoreria	**877.000**	**-**	**-**
	a	*Istituto tesoriere*	350.000	-	-
	b	*presso Banca d'Italia*	527.000	-	-
	2	Altri depositi bancari e postali	**12.000**	**550.000**	**900.000**
	3	Denaro e valori in cassa	**-**	**5.000**	**3.200**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	**-**	**-**	**-**
		Totale disponibilità liquide	**889.000**	**555.000**	**903.200**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.750.000**	**1.852.000**	**3.331.000**
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	-	55.000	87.000
	2	Risconti attivi	12.000	16.000	74.000
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.000**	**71.000**	**161.000**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**16.890.200**	**9.000.000**	**10.000.000**

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Comune	Società A	Società B
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	**10.209.380**	**4.500.000**	**5.700.000**
II		Riserve	**3.800.000**	**-**	**-**
	b	*da capitale*	*1.000.000*		
	c	*da permessi di costruire*	*500.000*	-	-
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*2.300.000*	-	-
	e	*altre riserve indisponibili*	-	-	-
	f	*altre riserve disponibili*			
III		Risultato economico dell'esercizio	**20.000**	**35.500**	**55.300**
IV		Risultato economico di esercizi precedenti		**351.500**	**141.000**
V		Riserve negative per beni indisponibili			
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**14.029.380**	**4.887.000**	**5.896.300**
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**-**	**-**	**-**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**14.029.380**	**4.887.000**	**5.896.300**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-
	2	Per imposte	-	250.000	-
	3	Altri	400.000	35.000	100.000
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**400.000**	**285.000**	**100.000**
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	350.000	200.700
		TOTALE T.F.R. (C)	**-**	**350.000**	**200.700**
		D) DEBITI (1)			
	1	Debiti da finanziamento	**1.000.000**	**2.450.000**	**2.608.000**
	a	*prestiti obbligazionari*	-	-	-
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-	-
	c	*verso banche e tesoriere*	-	-	-
	d	*verso altri finanziatori*	*1.000.000*	*2.450.000*	*2.608.000*
	2	Debiti verso fornitori	**250.000**	**400.000**	**300.000**
	3	Acconti	**-**	**-**	**-**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**200.000**	**300.000**	**50.000**
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-	-
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	-	*200.000*	-
	c	*imprese controllate*	-		-
	d	*imprese partecipate*	-	-	-
	e	*altri soggetti*	*200.000*	*100.000*	*50.000*
	5	Altri debiti	**45.000**	**268.000**	**750.000**
	a	*tributari*	*2.000*	*40.000*	-
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*13.000*	*21.000*	-
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-	-
	d	*altri*	*30.000*	*207.000*	*750.000*
		TOTALE DEBITI (D)	**1.495.000**	**3.418.000**	**3.708.000**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		Ratei passivi	**159.000**	**25.000**	**50.000**
II		Risconti passivi	**806.820**	**35.000**	**45.000**
	1	Contributi agli investimenti	452.820	**-**	**-**
	a	da altre amministrazioni pubbliche	*442.820*	-	-
	b	da altri soggetti	*10.000*	-	-
	2	Concessioni pluriennali	350.000	-	-
	3	Altri risconti passivi	4.000	35.000	45.000
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**965.820**	**60.000**	**95.000**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**16.890.200**	**9.000.000**	**10.000.000**

	CONTO ECONOMICO	Comune	Società A	Società B
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	**1.300.000**	-	-
2	Proventi da fondi perequativi	**120.000**	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-	-
a	*Proventi da trasferimenti correnti*		-	-
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		-	-
c	*Contributi agli investimenti*	-	-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**457.000**	**3.743.000**	**3.904.000**
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*50.000*	*33.000*	*4.000*
b	*Ricavi della vendita di beni*	*7.000*	*710.000*	*900.000*
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*400.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	**150.000**	**20.000**	-
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**2.027.000**	**3.763.000**	**3.904.000**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**6.000**	**400.000**	**300.000**
10	Prestazioni di servizi	**425.000**	**1.500.000**	**1.200.000**
11	Utilizzo beni di terzi	**45.000**	**80.000**	**600.000**
12	Trasferimenti e contributi	**125.000**	-	-
a	*Trasferimenti correnti*	*125.000*	-	-
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	-	-	-
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	-	-	-
13	Personale	**800.000**	**800.000**	**700.000**
14	Ammortamenti e svalutazioni	**460.000**	**695.000**	**333.000**
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*10.000*	*300.000*	*3.000*
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*350.000*	*350.000*	*300.000*
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-	-
d	*Svalutazione dei crediti*	*100.000*	*45.000*	*30.000*
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**4.000**	**100.000**	**300.000**
16	Accantonamenti per rischi	**40.000**	**30.000**	**50.000**
17	Altri accantonamenti	-	-	-
18	Oneri diversi di gestione	**30.000**	**40.000**	**55.000**
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.935.000**	**3.645.000**	**3.538.000**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**92.000**	**118.000**	**366.000**
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	**50.000**	-	-
a	*da società controllate*	*50.000*	-	-
b	*da società partecipate*	-	-	-
c	*da altri soggetti*	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	**1.000**	**500**	**300**
	Totale proventi finanziari	**51.000**	**500**	**300**
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**251.000**
a	*Interessi passivi*	*77.000*	*100.000*	*250.000*
b	*Altri oneri finanziari*	*1.000*	*3.000*	*1.000*
	Totale oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**251.000**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**- 27.000**	**- 102.500**	**- 250.700**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	-	**70.000**	-
23	Svalutazioni	-	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	**70.000**	-
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	**55.000**	-	-
a	*Proventi da permessi di costruire*	-	-	-
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	-	-
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*30.000*	-	-
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*25.000*	-	-
e	*Altri proventi straordinari*	-	-	-
	Totale proventi straordinari	**55.000**	-	-
25	Oneri straordinari	**32.000**	-	-
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-	-
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*32.000*	-	-
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-	-
d	*Altri oneri straordinari*	-	-	-
	Totale oneri straordinari	**32.000**	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**23.000**	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**88.000**	**85.500**	**115.300**
26	Imposte (*)	68.000	50.000	60.000
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**20.000**	**35.500**	**55.300**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZO DI GRUPPO**	20.000	35.500	55.300
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**			

Fase 1 – Uniformità

É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale, come da tabella n. 1.

Uniformità temporale

Il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell'area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell'esercizio del bilancio della capogruppo.

Nel nostro caso, la data di riferimento deve essere il 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell'area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell'amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell'area di consolidamento e il 31 dicembre.

Nel nostro caso si suppone che le due società A e B incluse nell'area di consolidamento abbiano esercizio coincidente con l'anno solare, ovvero chiuso al 31/12/2021 ma, per completezza di trattazione, analizziamo di seguito l'ipotesi che la Società C, facente parte dell'area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre. Tale società dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell'ente capogruppo così da ottenere l'uniformità temporale richiesta dalla legge. Ipotizzando che nel periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 la Società C abbia conseguito ricavi per euro 42.500 e sostenuto costi per euro 30.000 e nel periodo 01.10.2021 – 31.12.2021 abbia conseguito ricavi per euro 46.250 e sostenuto costi per euro 35.000, si avrà:

	Bilancio al 30/09/2021 della Società C	Rettifiche relative operazioni compiute dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (−)	Rettifiche relative operazioni compiute dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (+)	Situazione contabile intermedia della Società C al 31/12/2021
Ricavi	200.000	42.500	46.250	203.750
Costi	165.000	30.000	35.000	170.000
Ricavi - Costi	**35.000**	**12.500**	**11.250**	**33.750**
Totale	**35.000**	**12.500**	**11.250**	**33.750**

L'esemplificazione tiene conto solamente delle macro-voci del conto economico, ma tale operazione dovrà essere effettuata per tutte le singole voci sia patrimoniali sia economiche.

Uniformità sostanziale

Se i criteri di valutazione e di consolidamento tra i bilanci delle società e degli enti del gruppo non sono uniformi, occorre apportare delle rettifiche a tali bilanci, pur se corretti individualmente, per allinearli alle regole indicate dall'ente capogruppo attraverso la rilevazione di scritture di pre-consolidamento. Si possono mantenere difformità se queste siano più idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (in questo caso va data informativa nella nota integrativa al bilancio consolidato). Le difformità di principio si possono anche mantenere laddove siano non rilevanti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alla voce consolidata.

Nel prosieguo si evidenziano, sempre partendo dai valori esposti nella tabella n. 1, esempi di scritture di pre-consolidamento effettuate dalle società A e B e scritture di pre-consolidamento effettuate dall'ente capogruppo.

Esempi scritture di pre-consolidamento delle società A e B

Partendo dai valori contabili riportati nella tabella n. 1 si propongono di seguito alcune scritture che le società A e B devono effettuare extra-contabilmente in base alle linee guida rilasciate dall'ente capogruppo per garantire l'uniformità sostanziale:

a. Ammortamento

b. Magazzino

c. Leasing finanziario

d. Proventi/oneri straordinari

e. Partecipazioni

f. *Fair Value*

Le poste contabili interessate dalle modifiche riferite alle suddette scritture sono evidenziate con differenti colori nella successiva tabella n.2.

a) Ammortamento

Ammortamento mobili e arredi per ufficio

Di seguito, si presenta la scrittura di rettifica extracontabile dell'ammortamento dell'esercizio che dovrà effettuare la società A sulla base delle direttive dell'ente capogruppo.
Si ipotizzino i seguenti dati:
- coefficiente di ammortamento per gli enti in contabilità armonizzata (Principio Contabile Allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011): 10%.
- coefficiente di ammortamento utilizzato dalla società A: 12**%.**
- valore del cespite: euro 5.000.
- data di acquisto dei mobili e arredi: 02/01/2021.
- quota di ammortamento iscritta nel bilancio della società A: euro 600.

La società A dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura di rettifica della quota di ammortamento

	Fondo Ammortamento mobili e arredi ufficio	a	Ammortamento mobili e arredi ufficio		100

(N.B. si veda la voce Att-B)-II -2.7 S.P.) *(N.B. si veda la voce B-14 b- C.E.)*

b) Magazzino

Si ipotizzi che la società A abbia valutato le rimanenze finali di merci al LIFO (*last-in - first-out*: gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni di più vecchia data) per euro 250.000.
L'ente capogruppo nelle proprie direttive ha indicato come criterio di valutazione delle rimanenze finali il minore tra il costo e il valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento di mercato.
Pertanto, nell'ipotesi che il valore delle rimanenze finali sia pari a euro 270.000, la società A dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura di rettifica delle Rimanenze di Magazzino

Dare		Avere	Importo
Rimanenze merci	a	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	20.000

(N.B. si veda la voce Att-C) -I- S.P.) *(N.B. si veda la voce B-15- C.E.)*

c) Leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto attraverso il quale si possono finanziare investimenti in beni strumentali accelerando di fatto la loro deducibilità economica.

Durante il periodo contrattuale l'utilizzatore del bene addebita al conto economico i canoni contrattuali e non ha alcun valore iscritto nell'attivo patrimoniale, fra le immobilizzazioni materiali, né alcun debito finanziario registrato nel passivo patrimoniale. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, tale contratto rappresenta un finanziamento a lungo termine per l'acquisto di un bene strumentale e come tale andrebbe rappresentato come previsto dai principi contabili all. 4/2 e 4/3.

Nell'ambito di un processo di consolidamento occorre pertanto richiedere alle società/enti oggetto di consolidamento di segnalare l'esistenza di eventuali contratti di leasing finanziario.

L'Ente capogruppo potrà richiedere nelle proprie direttive di effettuare le rettifiche alle voci patrimoniali ed economiche in modo da fornire una rappresentazione delle poste di bilancio come se la società o l'ente avesse fin dall'inizio acquisito la proprietà del bene.

Conseguentemente, con tale scrittura le società e gli enti dovranno:

a. Iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale il valore del costo storico originario del bene
b. Rideterminare il fondo ammortamento che sarebbe stato iscritto in caso di acquisto (con specifica aliquota percentuale di ammortamento)
c. Iscrivere il valore residuo del debito finanziario a fine esercizio
d. Determinare l'impatto sulle riserve patrimoniali di inizio periodo
e. Iscrivere a conto economico l'ammortamento di competenza dell'esercizio
f. Iscrivere a conto economico gli interessi passivi di competenza dell'esercizio
g. Stornare i canoni di leasing iscritti nel conto economico del bilancio d'esercizio

Si ipotizzi che la Società B abbia in esercizi precedenti stipulato un contratto di leasing finanziario per l'utilizzo di un fabbricato strumentale. Laddove avesse acquisito direttamente il fabbricato la società avrebbe:

- sostenuto un costo di 3,3 milioni di euro;
- iscritto ammortamenti annui pari al 3% del costo storico.

L'accordo con il finanziatore è stato invece di stipulare un contratto di leasing della durata di 8 esercizi, corrispondendo:

- annualmente canoni di locazione per euro 464.500;
- ad un tasso fisso implicito del 5% annuo;
- con un valore di riscatto predefinito di euro 300.000.

Si ipotizzi che il contratto di leasing sia stato stipulato al 31 dicembre dell'esercizio X, che negli esercizi dal X+1 a X+8 vengano corrisposti a fine esercizio i canoni annui e che il 1° gennaio dell'esercizio X+9 il bene venga riscattato.
Il canone annuo corrisposto dalla società al finanziatore è pari a euro 464.500 iscritto nel conto economico. I canoni annui corrisposti remunerano il debito finanziario, come interessi passivi, e estinguono una quota del debito stesso. Ipotizzando rate costanti, attraverso lo sviluppo di un piano finanziario alla francese occorre determinare gli interessi e le rate capitali rimborsate annualmente (i primi decrescenti nel tempo e le seconde crescenti). Si riporta sotto lo sviluppo dei flussi di cassa per anno.

	Esercizio X	Esercizio X+1	Esercizio X+2	Esercizio X+3	Esercizio X+4	Esercizio X+5	Esercizio X+6	Esercizio X+7	Esercizio X+8	Esercizio X+9
Debito Residuo	3.300.000	2.985.500	2.655.275	2.308.539	1.944.466	1.562.189	1.160.798	739.338	300.000	0
Quota interessi		150.000	134.275	117.764	100.427	82.223	63.109	43.040	25.162	0
Quota capitale rimborsato		314.500	330.225	346.736	364.073	382.277	401.391	421.460	439.338	300.000
Canoni annui		**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**300.000**

Ipotizzando che l'esercizio X+1 corrisponda all'esercizio 2021, la società B eseguirà le seguenti scritture per rilevare i fabbricati tra le attività e nelle passività il relativo debito finanziario, addebitare gli ammortamenti del periodo, stornare i canoni di leasing corrisposti contro la quota di rimborso del capitale a debito e iscrivere la quota di interessi passivi.

La società B dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura leasing finanziario

Fabbricati		3.300.000	
Ammortamenti (CE)		99.000	
Interessi passivi (CE)		150.000	
	a Debiti v/altri finanziatori (SP)		2.985.500
	a Fondo Ammortamento (SP)		99.000
	a Canoni di leasing (CE)		464.500
(N.B. si vedano le voci	*(N.B. si vedano le voci*		
Att. B) -III-2.2a S.P.	*Pass. D) -1 d S.P.*		
B-14 C.E.	*Att-B)-II -2.7 S.P*		
C-21a C.E.)	*B-11 C.E.))*		

d) Proventi e oneri straordinari

Come noto tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di esercizio civilistico in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs n. 139/2015. Le società devono trasmettere in ogni caso le informazioni con riferimento alla classificazione precedente. Infatti, la Commissione ARCONET ha ritenuto di non procedere ora e in futuro a significative modifiche dello schema di conto economico e stato patrimoniale ex D.Lgs

118/2011, suggerendo di effettuare le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate facendo riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente.
Si ipotizzi che la Società B, tra gli oneri diversi di gestione abbia contabilizzato una sopravvenienza passiva di euro 30.000.

La società B dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura di riclassificazione oneri straordinari

Dare		Avere	Importo
Sopravvenienze Passive (CE) *(N.B. si veda la voce E-25b C.E.)*	a	Oneri Diversi di Gestione (CE) *(N.B. si veda la voce B-18 C.E.)*	30.000

Si ipotizzi che la Società A, tra gli Altri ricavi e proventi abbia contabilizzato una plusvalenza per la vendita di un terreno di euro 20.000.
La società A dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura di riclassificazione proventi straordinari

Dare		Avere	Importo
Altri ricavi e proventi div. (CE) *(N.B. si veda la voce A-8 C.E.)*	a	Plusvalenza (CE) *(N.B. si veda la voce E-24d C.E.)*	20.000

e) Partecipazioni

La rettifica di omogeneizzazione delle partecipazioni è necessaria in quanto le stesse sono valutate nel bilancio dell'ente capogruppo con il metodo del patrimonio netto.
Pertanto, ipotizzando che la Società B abbia valutato con il criterio del costo una sua partecipazione in un'impresa collegata per euro 200.000, la stessa dovrà procedere a rettificare il valore di carico applicando il metodo del patrimonio netto. Si ipotizzi che tale valore sia di euro 300.000, la Società B dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura di rettifica di valore di iscrizione delle partecipazioni

Dare		Avere	Importo
Partecipazione in imprese partecipate (SP) *(N.B. si veda la voce Att – IV – 1b S.P.)*	a	Rivalutazioni (CE) *(N.B. si veda la voce D-22 C.E.)*	100.000

f) *Fair Value* e conseguenti scritture di rettifica

Si ipotizzi che la Società A adotti i principi IAS e proceda alla rivalutazione periodica di un fabbricato non strumentale. Il criterio di valutazione dei fabbricati richiesto nelle linee guida dell'ente capogruppo è il costo.
Si ipotizzino i seguenti dati:
- costo del cespite: euro 500.000.
- rivalutazione effettuata nell'esercizio in applicazione degli IAS: euro 70.000.
- rettifica della rivalutazione dell'esercizio per adeguamento linee guida dell'Ente capogruppo: riduzione di euro 70.000.
La Società A dovrà effettuare la seguente scrittura:

- Scrittura valori *Fair Value*

Rivalutazione (CE) *(si veda la voce D-22 C.E.)*	a	Fabbricati (SP) *(si veda la voce Att- III - 2.2 S.P.)*	70.000

Esempio di scritture di pre-consolidamento dell'ente capogruppo -Fondo Svalutazione Crediti

Si ipotizzi che l'Ente abbia dovuto procedere alla determinazione del FCDE in sede di rendiconto 2021 per dei residui attivi nei confronti della società A in base ai criteri fissati dall'esempio 5 dell'allegato 4/2. Nello stato patrimoniale l'Ente espone il credito al netto del FCDE che, in questo caso, coincide anche con il fondo svalutazione crediti della contabilità economico – patrimoniale.
Si ipotizzi altresì che:
- la società A nel bilancio di esercizio al 31/12/2021 esponga il debito nei confronti dell'Ente per l'intero importo di euro 200.000;
- il credito dell'Ente al netto della svalutazione ammonti a euro 150.000 in quanto l'accantonamento operato dall'Ente nel 2021 ammonta ad euro 50.000.
La scrittura che dovrà effettuare l'Ente è la seguente:

- Scrittura di rettifica dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Fondo svalutazione crediti (per trasferimenti e contributi da imprese controllate) (SP)	a	Svalutazione Crediti (CE)	50.000

Si precisa che, nell'attivo dello stato patrimoniale, i crediti sono indicati al netto del fondo svalutazione crediti e che pertanto la scrittura sopra indicata deve transitare al fondo svalutazione crediti.

In questo modo, in sede di elisione delle partite infragruppo intercompany, il credito sarà stornato con il debito sulla base di un valore riconciliato. Si ricorda altresì che la verifica delle posizioni creditorie e debitorie è di fondamentale importanza per il bilancio consolidato. A riguardo l'articolo 11, comma 6, lettera j del D.lgs 118/2011, prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'Ente capogruppo illustri gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Fase 2 – Aggregazione

Uniformati i bilanci le società A e B li invieranno all'ente capogruppo.
L'Ente capogruppo potrà quindi procedere all'aggregazione del proprio bilancio con quelli delle società A e B. Poiché l'Ente controlla sia A che B si adotta il metodo integrale per il consolidamento e i singoli valori dei rispettivi bilanci saranno sommati per il loro importo totale linea per linea.
Nella tabella n. 2 si presentano lo stato patrimoniale e il conto economico aggregati con evidenza delle poste dove sono state apportate le modifiche di pre-consolidamento.

Tabella n. 2 – dati aggregati

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**-**	**-**	**-**	**-**
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	*Immobilizzazioni immateriali*				
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	12.000	1.000	13.000
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	5.000	-	5.000
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	-	-	50.000
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-	-
5	Avviamento	-	1.000.000	25.000	1.025.000
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	-	-	2.000
9	Altre	15.000	-	-	15.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	**67.000**	**1.017.000**	**26.000**	**1.110.000**
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	**2.300.000**	**-**	**-**	**2.300.000**
1.1	Terreni	300.000	-	-	300.000
1.2	Fabbricati	2.000.000	-	-	2.000.000
1.3	Infrastrutture	-	-	-	-
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**3.311.000**	**5.365.100**	**8.771.000**	**17.447.100**
2.1	Terreni	100.000	300.000	500.000	900.000
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-	-
2.2	Fabbricati	3.000.000	1.430.000	5.201.000	9.631.000
a	*di cui in leasing finanziario*	*1.000.000*	-	*3.201.000*	*4.201.000*
2.3	Impianti e macchinari	150.000	-	-	150.000
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	3.500.000	2.800.000	6.300.000
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	100.000	200.000	350.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.000	25.000	45.000	75.000
2.7	Mobili e arredi	4.000	10.100	25.000	39.100
2.8	Infrastrutture	2.000	-	-	2.000
2.99	Altri beni materiali	-	-	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**1.000.000**	**500.000**	**700.000**	**2.200.000**
	Totale immobilizzazioni materiali	**6.611.000**	**5.865.100**	**9.471.000**	**21.947.100**
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
1	Partecipazioni in	**7.450.200**	**100.000**	**300.000**	**7.850.200**
a	*imprese controllate*	*7.390.200*	-	-	*7.390.200*
b	*imprese partecipate*	-	-	*300.000*	*300.000*
c	*altri soggetti*	*60.000*	*100.000*	-	*160.000*
2	Crediti verso	**-**	**-**	**-**	**-**
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
b	*imprese controllate*	-	-	-	-
c	*imprese partecipate*	-	-	-	-
d	*altri soggetti*	-	-	-	-
3	Altri titoli	**-**	**25.000**	**12.000**	**37.000**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**7.450.200**	**125.000**	**312.000**	**7.887.200**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14.128.200**	**7.007.100**	**9.809.000**	**30.944.300**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	14.000	270.000	300.000	584.000
		Totale rimanenze	**14.000**	**270.000**	**300.000**	**584.000**
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	**777.000**	**-**	**-**	**777.000**
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-	-	-
	b	*Altri crediti da tributi*	*700.000*	-	-	*700.000*
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*77.000*	-	-	*77.000*
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**300.000**	**200.000**	**-**	**500.000**
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*100.000*	*200.000*	-	*300.000*
	b	*imprese controllate*	*200.000*	-	-	*200.000*
	c	*imprese partecipate*	-	-	-	-
	d	*verso altri soggetti*	-	-	-	-
	3	Verso clienti ed utenti	**500.000**	**800.000**	**2.100.000**	**3.400.000**
	4	Altri Crediti	**320.000**	**45.000**	**17.000**	**382.000**
	a	*verso l'erario*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*30.000*
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*180.000*	-	-	*180.000*
	c	*altri*	*130.000*	*35.000*	*7.000*	*172.000*
		Totale crediti	**1.897.000**	**1.045.000**	**2.117.000**	**5.059.000**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	-	-	-	-
	2	Altri titoli	-	2.000	10.800	12.800
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**-**	**2.000**	**10.800**	**12.800**
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**877.000**	**-**	**-**	**877.000**
	a	*Istituto tesoriere*	*350.000*	-	-	*350.000*
	b	*presso Banca d'Italia*	*527.000*	-	-	*527.000*
	2	Altri depositi bancari e postali	**12.000**	**550.000**	**900.000**	**1.462.000**
	3	Denaro e valori in cassa	**-**	**5.000**	**3.200**	**8.200**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale disponibilità liquide	**889.000**	**555.000**	**903.200**	**2.347.200**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.800.000**	**1.872.000**	**3.331.000**	**8.003.000**
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	-	55.000	87.000	142.000
	2	Risconti attivi	12.000	16.000	74.000	102.000
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.000**	**71.000**	**161.000**	**244.000**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**16.940.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**39.191.300**

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
I		Fondo di dotazione	**10.209.380**	**4.500.000**	**5.700.000**	**20.409.380**
II		Riserve	**3.800.000**	**-**	**-**	**3.800.000**
	b	*da capitale*	*1.000.000*			*1.000.000*
	c	*da permessi di costruire*	*500.000*	-	-	*500.000*
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*2.300.000*	-	-	*2.300.000*
	e	*altre riserve indisponibili*	-	-	-	-
	f	*altre riserve disponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	**70.000**	**- 14.400**	**370.800**	**426.400**
IV		Risultato economico di esercizi precedenti		**351.500**	**141.000**	**492.500**
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**14.079.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**25.128.280**
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**14.079.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**25.128.280**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-	-
	2	Per imposte	-	250.000	-	250.000
	3	Altri	400.000	35.000	100.000	535.000
						-
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**400.000**	**285.000**	**100.000**	**785.000**
						-
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	350.000	200.700	550.700
		TOTALE T.F.R. (C)	**-**	**350.000**	**200.700**	**550.700**
						-
		D) DEBITI (1)				-
	1	Debiti da finanziamento	**1.000.000**	**2.450.000**	**5.593.500**	**9.043.500**
	a	*prestiti obbligazionari*	-	-	-	-
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-	-	-
	c	*verso banche e tesoriere*	-	-	-	-
	d	*verso altri finanziatori*	*1.000.000*	*2.450.000*	*5.593.500*	*9.043.500*
	2	Debiti verso fornitori	**250.000**	**400.000**	**300.000**	**950.000**
	3	Acconti	**-**	**-**	**-**	**-**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**550.000**
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-	-	-
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	-	*200.000*	-	*200.000*
	c	*imprese controllate*	-		-	-
	d	*imprese partecipate*	-	-	-	-
	e	*altri soggetti*	*200.000*	*100.000*	*50.000*	*350.000*
	5	Altri debiti	**45.000**	**268.000**	**750.000**	**1.063.000**
	a	*tributari*	*2.000*	*40.000*	-	*42.000*
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*13.000*	*21.000*	-	*34.000*
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-	-	-
	d	*altri*	*30.000*	*207.000*	*750.000*	*987.000*
		TOTALE DEBITI (D)	**1.495.000**	**3.418.000**	**6.693.500**	**11.606.500**
						-
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				-
I		Ratei passivi	**159.000**	**25.000**	**50.000**	**234.000**
II		Risconti passivi	**806.820**	**35.000**	**45.000**	**886.820**
	1	Contributi agli investimenti	452.820	**-**	**-**	**452.820**
	a	da altre amministrazioni pubbliche	*442.820*	-	-	*442.820*
	b	da altri soggetti	*10.000*	-	-	*10.000*
	2	Concessioni pluriennali	350.000	-	-	350.000
	3	Altri risconti passivi	4.000	35.000	45.000	84.000
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**965.820**	**60.000**	**95.000**	**1.120.820**
						-
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**16.940.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**39.191.300**

	CONTO ECONOMICO	Comune	Società A	Società B	Aggregato
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	**1.300.000**	**-**	**-**	**1.300.000**
2	Proventi da fondi perequativi	**120.000**	**-**	**-**	**120.000**
3	Proventi da trasferimenti e contributi	**-**	**-**	**-**	**-**
a	*Proventi da trasferimenti correnti*		-	-	-
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		-	-	-
c	*Contributi agli investimenti*	-	-	-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**457.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**8.104.000**
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*50.000*	*33.000*	*4.000*	*87.000*
b	*Ricavi della vendita di beni*	*7.000*	*710.000*	*900.000*	*1.617.000*
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*400.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*6.400.000*
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	**-**	**-**	**-**	**-**
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
8	Altri ricavi e proventi diversi	**150.000**	**-**	**-**	**150.000**
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**2.027.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**9.674.000**
					-
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				-
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**6.000**	**400.000**	**300.000**	**706.000**
10	Prestazioni di servizi	**425.000**	**1.500.000**	**1.200.000**	**3.125.000**
11	Utilizzo beni di terzi	**45.000**	**80.000**	**135.500**	**260.500**
12	Trasferimenti e contributi	**125.000**	**-**	**-**	**125.000**
a	*Trasferimenti correnti*	*125.000*	-	-	*125.000*
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	-	-	-	-
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	-	-	-	-
13	Personale	**800.000**	**800.000**	**700.000**	**2.300.000**
14	Ammortamenti e svalutazioni	**410.000**	**694.900**	**432.000**	**1.536.900**
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*10.000*	*300.000*	*3.000*	*313.000*
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*350.000*	*349.900*	*399.000*	*1.098.900*
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-	-	-
d	*Svalutazione dei crediti*	*50.000*	*45.000*	*30.000*	*125.000*
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**4.000**	**80.000**	**300.000**	**384.000**
16	Accantonamenti per rischi	**40.000**	**30.000**	**50.000**	**120.000**
17	Altri accantonamenti	**-**	**-**	**-**	**-**
18	Oneri diversi di gestione	**30.000**	**40.000**	**25.000**	**95.000**
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.885.000**	**3.624.900**	**3.142.500**	**8.652.400**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**142.000**	**118.100**	**761.500**	**1.021.600**
					-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-
	Proventi finanziari				-
19	Proventi da partecipazioni	**50.000**	**-**	**-**	**50.000**
a	*da società controllate*	*50.000*	-	-	*50.000*
b	*da società partecipate*	-	-	-	-
c	*da altri soggetti*	-	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	**1.000**	**500**	**300**	**1.800**
	Totale proventi finanziari	**51.000**	**500**	**300**	**51.800**
	Oneri finanziari				-
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**582.000**
a	*Interessi passivi*	*77.000*	*100.000*	*400.000*	*577.000*
b	*Altri oneri finanziari*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*5.000*
	Totale oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**582.000**
					-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**- 27.000**	**- 102.500**	**- 400.700**	**- 530.200**
					-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				-
22	Rivalutazioni	-	-	100.000	100.000
23	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				-
24	Proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**-**	**75.000**
a	*Proventi da permessi di costruire*	-	-	-	-
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	-	-	-
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*30.000*	-	-	*30.000*
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*25.000*	*20.000*	-	*45.000*
e	*Altri proventi straordinari*	-	-	-	-
	Totale proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**-**	**75.000**
25	Oneri straordinari	**32.000**	**-**	**30.000**	**62.000**
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-	-	-
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*32.000*	-	*30.000*	*62.000*
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-	-	-
d	*Altri oneri straordinari*	-	-	-	-
	Totale oneri straordinari	**32.000**	**-**	**30.000**	**62.000**
					-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**23.000**	**20.000**	**- 30.000**	**13.000**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**138.000**	**35.600**	**430.800**	**604.400**
					-
26	Imposte (*)	68.000	50.000	60.000	178.000
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**70.000**	**- 14.400**	**370.800**	**426.400**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**				
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**				-

Fase 3 – Eliminazione delle operazioni infragruppo

L'ente capogruppo, arrivato a questa fase, dovrà verificare che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costi-ricavi) siano allineati in modo da procedere con la loro eliminazione (elisione dei saldi infragruppo). Il criterio base è che in un bilancio consolidato occorre simulare che tutte le transazioni avvenute tra le società dell'area di consolidamento non siano mai avvenute. Occorrerà in questa fase procedere anche allo storno di eventuali plusvalenze realizzate a seguito di operazioni tra i componenti del gruppo.

Le operazioni e i saldi reciproci

Di seguito sono presentate le scritture di rettifica extracontabile di eliminazione delle operazioni infragruppo che dovrà effettuare l'ente capogruppo ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato:

1) eliminazione di crediti e debiti infragruppo;
2) eliminazione di costi e ricavi infragruppo;
3) eliminazione di utili e perdite infragruppo.
4) eliminazione del valore di carico delle partecipazioni;
5) calcolo quota pertinenza di terzi.

1) <u>Eliminazione dei crediti e debiti infragruppo</u>

Le operazioni di rettifica dei crediti e debiti infragruppo coinvolgono sia i crediti/debiti commerciali sia i crediti/debiti finanziari.

a) Crediti e debiti: coincidenza degli importi

<u>Esempio</u>. L'Ente ha in bilancio crediti commerciali per canoni di concessione verso la Società B per euro 50.000, nel passivo dello stato patrimoniale della società controllata è presente un debito di pari importo. L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica extracontabile.

- Scrittura di rettifica

		Dare		Avere		Importo
		Debiti v/fornitori (SP) *(si veda la voce Pass-D)- 2 S.P.)*	a	Crediti Verso clienti ed utenti (SP) *(si veda la voce Att-C) -II - 3 S.P.)*		50.000

b) Crediti e debiti commerciali: non coincidenza degli importi

Come riportato nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, la corretta procedura di eliminazione dei saldi reciproci "*presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze*".
Nella presentazione delle scritture di pre-consolidamento dell'Ente capogruppo si era evidenziata la necessità di rettificare la svalutazione del credito dello stesso nei confronti della Società A.
A questo punto è possibile effettuare lo storno a parità di valori per euro 200.000. Al riguardo occorre tenere presente che la svalutazione è stata effettuata nell'esercizio 2021 con lo storno del rispettivo costo di conto economico. Nel caso in cui la svalutazione sia stata effettuata in esercizi precedenti occorre utilizzare una riserva di patrimonio netto.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Dare		Avere		Importo
		Debiti per trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche (SP) *(N.B. si veda la voce Pass- D) - III- 4b S.P.)*	a	Crediti per trasferimenti e contributi da imprese controllate (SP) *(N.B. si veda la voce Att – C) – II - 2b S.P.)*		200.000

Qualora non sia possibile motivare tecnicamente la discordanza tra i crediti ed i debiti infragruppo (partite infrannuali, IVA split, etc…), l'Ente deve necessariamente procedere alla correzione del dato della società uniformandolo con il proprio. Si ricorda ancora una volta che, tenuto conto dell'asseverazione avvenuta in sede di rendiconto, in sede di bilancio consolidato non dovrebbero emergere situazioni differenti da quelle asseverate dai rispettivi organi di controllo.
Si ipotizzi che la Società B vanti un credito nei confronti dell'Ente di 300.000 che non risulta nelle scritture contabili di quest'ultimo. La circostanza può configurarsi come debito fuori bilancio nel momento in cui l'Ente ha approvato il rendiconto senza iscrivere tale posta.
L'Ente dovrà procedere alla rettifica di tale credito vantato dalla Società B modificando nei fatti il risultato economico del bilancio consolidato.
L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Dare		Avere		Importo
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (CE) *(N.B. si veda la voce A-4c C.E.)*	a	Crediti Verso clienti ed utenti (SP) *(N.B. si veda la voce Att – C) – II - 3 S.P.)*		300.000

2) <u>Eliminazione di costi e ricavi infragruppo</u>

I saldi reciproci devono essere eliminati "*perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti*". I casi che possono verificarsi includono situazioni di coincidenza di importi e di non coincidenza relativi alla indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto tenendo anche conto dell'effetto split payment.

<u>Esempio</u>. Prestazioni erogate dalla Società B all'Ente durante l'esercizio, per complessivi euro 150.000.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

		Dare		Avere		Importo
		Ricavi e proventi per	a	Prestazione di servizi		150.000

		prestazioni di servizi (CE) *(N.B. si veda la voce A-4c C.E.)*		(CE) *(N.B. si veda la voce B-10 C.E.)*		

Esempio. La Società A ha versato all'Ente tributi ad esso diretti (es. IMU/TASI , ecc.) per euro 20.000. l'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Proventi da tributi (CE) *(N.B. si veda la voce A-1 C.E.)*	a	Oneri diversi di gestione (CE) *(N.B. si veda la voce B-18 C.E.)*		20.000

Elisione di componenti economici (costi/ricavi) con IVA indetraibile:

Come ricordato nel Principio Contabile, "*nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. [...] Nei casi in cui risulta indetraibile l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato*".

Esempio. Vendita di materiale di consumo da parte della Società B all'Ente durante l'esercizio, per complessivi euro 2.000 + IVA: per l'Ente l'IVA è indetraibile e quindi il costo contabilizzato ammonta a euro 2.440 e la rettifica dovrà comprendere l'ammontare al netto dell'IVA [27].

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

		Ricavi vendita di beni (CE) *(N.B. si veda la voce A-4b*	a	Acquisto di materie prime e/o materiali di consumo *(N.B. si veda la voce B-9 C.E.)*		2.000

[27] Nell'esempio si considera che tali beni siano stati utilizzati tutti nell'esercizio e quindi non risultano rimanenze.

C.E.)			

3) <u>Eliminazione di utili e perdite infragruppo</u>

Le operazioni di rettifica degli utili e perdite infragruppo non realizzate nei confronti dei terzi sono di particolare importanza in quanto consentono al bilancio consolidato di superare il concetto di bilancio aggregato e di porsi come documento del gruppo eliminando tutti i rapporti interni che hanno avuto un impatto sul reddito delle singole realtà ma non rappresentano ancora reddito per il gruppo. Rientrano in questa fattispecie le plusvalenze da alienazione cespiti e gli utili infragruppo presenti nel magazzino (attivo). Attraverso le operazioni di rettifica si andrà ad eliminare l'utile interno ed i suoi effetti nel bilancio consolidato (ammortamenti, imposte, etc.). Tra le operazioni di elisione degli utili infragruppo occorre anche considerare l'eliminazione dei dividendi infragruppo.

a) Rettifica delle operazioni di cessione cespiti con plus/minusvalenza non realizzata

<u>Esempio</u>. L'Ente, durante l'esercizio, ha ceduto un terreno di sua proprietà alla Società A. Il terreno aveva un costo storico di euro 100.000 ed è stato venduto per euro 120.000 realizzando una plusvalenza di euro 20.000.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere		Importo
Plusvalenze patrimoniali (CE) *(N.B. si veda la voce E-24d C.E.)*	a	Terreni (SP) *(N.B. si veda la voce Att-B) – III – 2.1 S.P.)*		20.000

Nel caso opposto, in cui con la vendita del terreno si realizza una minusvalenza per perdita di valore, occorre valutare attentamente le motivazioni della stessa ed eventualmente l'operazione non deve essere rettificata, ma semplicemente riclassificata nella voce svalutazioni del conto economico, in quanto la perdita potrebbe essere originata da un effettivo minor valore (perdita durevole).

b) Rettifica degli utili interni su rimanenze ancora nei magazzini del gruppo

<u>Esempio.</u> La Società B acquista del materiale di consumo al prezzo di euro 1.800 + IVA; successivamente lo vende all'Ente durante il medesimo esercizio, per complessivi euro 2.000 + IVA[28] , realizzando un margine infragruppo di euro 200. A fine anno il materiale di consumo è ancora nel magazzino dell'Ente e costituisce rimanenza. L'eliminazione del margine, in quanto riferito a un'operazione infragruppo, determina che il valore delle rimanenze finali in capo all'Ente diminuisce fino al valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dalla Società B.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere		Importo
Ricavi della vendita di beni (CE)	A	Acquisto di materie prime e/o materiale di consumo		2.000

[28] L'ente acquista il materiale di consumo nell'ambito dell'attività istituzionale.

(N.B. si veda la voce A-4b C.E.)		(CE) *(N.B. si veda la voce B-9 C.E.)*		

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) (CE) *(N.B. si veda la voce B-15 C.E.)*	A	Rimanenze finali (SP) *(N.B. si veda la voce Att – C) – I – S.P.)*		200

c) Rettifica dei dividendi erogati dalle società partecipate

I dividendi pagati dalla società partecipata rappresentano una riduzione delle riserve disponibili della società stessa. Nel caso in cui tali dividendi siano corrisposti all'Ente, essi rappresentano un trasferimento di risorse all'interno del gruppo e quindi tale riduzione di patrimonio netto deve essere rettificata tramite elisione del provento (dividendo) dal bilancio della capogruppo.

Esempio. L'Ente, durante l'esercizio, incassa un dividendo dalla Società A di euro 50.000.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Altri proventi finanziari (CE) *(N.B. si veda la voce C-19a C.E.)*	a	Patrimonio netto (SP) *(N.B. si veda la voce Pass – A)- II– S.P.)*		50.000

4) Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni

L'OIC 17[29] definisce le regole per le differenze di annullamento. In particolare la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17.

Il tema delle differenze di annullamento non si pone se l'Ente capogruppo applica correttamente il metodo del patrimonio netto per valorizzare nel suo stato patrimoniale le proprie partecipate.

[29] Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.

A questo punto della procedura di consolidamento integrale si procede con lo storno delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo dello stato patrimoniale dell'ente capogruppo con la frazione di patrimonio netto delle due società.

Esempio di annullamento partecipazione con differenza negativa

	Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell'ente capogruppo	Corrispondente quota di patrimonio netto	Differenza
Partecipazione in B	3.480.600	3.504.600	24.000

In questo caso l'Ente capogruppo aveva iscritto la partecipazione della Società B nel proprio stato patrimoniale per euro 3.480.600.
Considerando il risultato positivo conseguito dalla Società B nell'esercizio 2020 la differenza di euro 24.000 viene iscritta ad incremento del patrimonio netto.

Esempio di annullamento partecipazione con differenza positiva

	Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio del Comune	Corrispondente quota di patrimonio netto	Differenza
Partecipazione in A	3.909.600	3.881.200	- 28.400

In questo caso la differenza di consolidamento è esattamente pari all'80% dell'utile del bilancio di esercizio della Società A 0,8* 35.500 = - 28.400. Infatti, l'Ente aveva iscritto la partecipazione della Società A nel proprio stato patrimoniale per euro 3.909.600. Poiché tale differenza, non trova allocazione in una specifica voce degli elementi attivi dello stato patrimoniale della Società A, viene iscritta nella voce altre immobilizzazioni immateriali.
Nella tabella n. 3 si presentano i dati dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati[30].

5) calcolo quota pertinenza di terzi

Nel caso in cui si effettua un consolidamento integrale con partecipazioni non totalitarie è necessario evidenziare nel bilancio consolidato la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato di esercizio, al fondo di dotazione e riserve.
Al fine di determinare il risultato di esercizio di pertinenza di terzi si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi ai risultati economici di ciascuno dei componenti del gruppo (dati consolidati), tenendo conto delle rettifiche che hanno determinato variazioni del risultato di esercizio consolidato, di importo pari a -370.200 (l'ultimo importo della colonna "Rettifiche" del conto economico della Tabella n. 3.

Le rettifiche a conto economico hanno la seguente origine:

€ -	da società A
€ - 300.000	da società B (derivante dalla scrittura di rettifica del ricavo e del credito della società B verso il comune che non erano contabilizzati da quest'ultimo)
€ - 70.200	da comune (derivante dall'eliminazione della plusvalenza per la vendita del terreno alla

[30] Per semplicità di esposizione l'integrazione tra l'aggregato e le rettifiche di consolidamento viene proposta con i modelli di conto economico e stato patrimoniale dell'esercizio.

Società A per € 20.000, dall'eliminazione del dividendo ricevuto dalla Società A per € 50.000 e dalla riduzione del valore delle rimanenze finali per l'eliminazione dell'utile infragruppo con la Società B per e 200)

€ - 370.200

Il calcolo del risultato economico di pertinenza di terzi pari a euro **25.440** è così determinato:
– 2.880 € (20% di – 14.400 €: risultato economico dell'esercizio di A)
+ 148.320 € (40% di 370.800 €: risultato economico dell'esercizio di B)
– 120.000 € (40% di 300.000 €: variazione del risultato economico dell'esercizio di B a seguito
+ 25.440 delle scritture di rettifica di consolidamento)-

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura:

		Risultato economico dell'esercizio (SP) *(N.B. si veda la voce Pass – A)- III– S.P.)*	A	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi (SP) *(N.B. si veda la voce Pass – A)– S.P.)*		25.440

Al fine di determinare la quota di pertinenza di terzi delle altre voci del patrimonio netto, si applicano le percentuali che identificano tali quote agli importi del fondo di dotazione, delle riserve e del Risultato economico di esercizi di ciascuno dei componenti del gruppo (dati consolidati), tenendo conto delle rettifiche che hanno determinato variazioni del patrimonio netto che, nell'esempio in esame, sono pari a 0.

Il calcolo del Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi pari a euro **3.306.700** è così determinato:

900.000		(20% di € 4.500.000: fondo di dotazione di A)
2.280.000		(40% di 5.700.000: fondo di dotazione di B)
	3.180.000	
70.300		(20% di € 351.500 risultato economico di esercizi precedenti di A)
56.400		(40% di € 141.000 risultato economico di esercizi precedenti di B)
	126.700	
Totale	**3.306.700**	

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura:

			Fondo di dotazione (SP)		3.180.000	
			Risultato economico di esercizi precedenti (SP)		126.700	

	a	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi (SP)		3.180.000	
(N.B. si vedano le voci Pass – A) - I e A) - IV – S.P.)	a	Risultato economico di esercizi precedenti di pertinenza di terzi (SP) *(N.B. si vedano le voci Pass – A) – S.P.)*		126.700	

Tabella n. 3- dati consolidati

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-	-	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	*Immobilizzazioni immateriali*						
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	12.000	1.000	13.000		13.000
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	5.000	-	5.000		5.000
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	-	-	50.000		50.000
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-	-		-
5	Avviamento	-	1.000.000	25.000	1.025.000		1.025.000
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	-	-	2.000		2.000
9	Altre	15.000	-	-	15.000	28.400	43.400
	Totale immobilizzazioni immateriali	**67.000**	**1.017.000**	**26.000**	**1.110.000**	**28.400**	**1.138.400**
	Immobilizzazioni materiali (3)						
II 1	Beni demaniali	**2.300.000**	**-**	**-**	**2.300.000**		2.300.000
1.1	Terreni	300.000	-	-	300.000		300.000
1.2	Fabbricati	2.000.000	-	-	2.000.000		2.000.000
1.3	Infrastrutture	-	-	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**3.311.000**	**5.365.100**	**8.771.000**	**17.447.100**	**- 20.000**	**17.427.100**
2.1	Terreni	100.000	300.000	500.000	900.000	- 20.000	880.000
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-	-	-	-
2.2	Fabbricati	3.000.000	1.430.000	5.201.000	9.631.000		9.631.000
a	*di cui in leasing finanziario*	*1.000.000*	-	*3.201.000*	*4.201.000*		*4.201.000*
2.3	Impianti e macchinari	150.000	-	-	150.000		150.000
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-	-	-	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	3.500.000	2.800.000	6.300.000		6.300.000
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	100.000	200.000	350.000		350.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.000	25.000	45.000	75.000		75.000
2.7	Mobili e arredi	4.000	10.100	25.000	39.100		39.100
2.8	Infrastrutture	2.000	-	-	2.000		2.000
~~2.9~~	~~Diritti reali di godimento~~						
2.99	Altri beni materiali	-	-	-	-		-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**1.000.000**	**500.000**	**700.000**	**2.200.000**		**2.200.000**
	Totale immobilizzazioni materiali	**6.611.000**	**5.865.100**	**9.471.000**	**21.947.100**	**- 20.000**	**21.927.100**
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*						
1	Partecipazioni in	**7.450.200**	**100.000**	**300.000**	**7.850.200**	**- 7.390.200**	**460.000**
a	*imprese controllate*	*7.390.200*	-	-	*7.390.200*	*- 7.390.200*	-
b	*imprese partecipate*	-	-	*300.000*	*300.000*		*300.000*
c	*altri soggetti*	*60.000*	*100.000*	-	*160.000*		*160.000*
2	Crediti verso	**-**	**-**	**-**	**-**		
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-		
b	*imprese controllate*	-	-	-	-		
c	*imprese partecipate*	-	-	-	-		
d	*altri soggetti*	-	-	-	-		
3	Altri titoli	**-**	**25.000**	**12.000**	**37.000**		**37.000**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**7.450.200**	**125.000**	**312.000**	**7.887.200**	**- 7.390.200**	**497.000**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14.128.200**	**7.007.100**	**9.809.000**	**30.944.300**	**- 7.381.800**	**23.562.500**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
		C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		*Rimanenze*	14.000	270.000	300.000	584.000	- 200	583.800
		Totale rimanenze	**14.000**	**270.000**	**300.000**	**584.000**	**- 200**	**583.800**
II		*Crediti (2)*						
	1	Crediti di natura tributaria	**777.000**	**-**	**-**	**777.000**		777.000
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	*700.000*	-	-	*700.000*		700.000
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*77.000*	-	-	*77.000*		77.000
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**300.000**	**200.000**	**-**	**500.000**	**- 200.000**	300.000
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*100.000*	*200.000*	-	*300.000*		300.000
	b	*imprese controllate*	*200.000*	-	-	*200.000*	*- 200.000*	-
	c	*imprese partecipate*	-	-	-	-		-
	d	*verso altri soggetti*	-	-	-	-		-
	3	Verso clienti ed utenti	**500.000**	**800.000**	**2.100.000**	**3.400.000**	**- 350.000**	**3.050.000**
	4	Altri Crediti	**320.000**	**45.000**	**17.000**	**382.000**		382.000
	a	*verso l'erario*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*30.000*		*30.000*
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*180.000*	-	-	*180.000*		*180.000*
	c	*altri*	*130.000*	*35.000*	*7.000*	*172.000*		172.000
		Totale crediti	**1.897.000**	**1.045.000**	**2.117.000**	**5.059.000**	**- 550.000**	**4.509.000**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*						
	1	Partecipazioni	-	-	-	-		
	2	Altri titoli	-	2.000	10.800	12.800		12.800
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**-**	**2.000**	**10.800**	**12.800**	**-**	**12.800**
IV		*Disponibilità liquide*						
	1	Conto di tesoreria	**877.000**	**-**	**-**	**877.000**	**-**	**877.000**
	a	*Istituto tesoriere*	*350.000*	-	-	*350.000*		*350.000*
	b	*presso Banca d'Italia*	*527.000*	-	-	*527.000*		*527.000*
	2	Altri depositi bancari e postali	**12.000**	**550.000**	**900.000**	**1.462.000**		**1.462.000**
	3	Denaro e valori in cassa	**-**	**5.000**	**3.200**	**8.200**		**8.200**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
		Totale disponibilità liquide	**889.000**	**555.000**	**903.200**	**2.347.200**	**-**	**2.347.200**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**2.800.000**	**1.872.000**	**3.331.000**	**8.003.000**	**- 550.200**	**7.452.800**
		D) RATEI E RISCONTI						
	1	Ratei attivi	-	55.000	87.000	142.000		142.000
	2	Risconti attivi	12.000	16.000	74.000	102.000		102.000
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.000**	**71.000**	**161.000**	**244.000**	**-**	**244.000**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**16.940.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**39.191.300**	**- 7.932.000**	**31.259.300**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato	Calcolo quota pertinenza di terzi	Totale
	A) PATRIMONIO NETTO								
	Patrimonio netto di gruppo								
I	Fondo di dotazione	**10.209.380**	**4.500.000**	**5.700.000**	**20.409.380**	**- 7.020.000**	**13.389.380**	**- 3.180.000**	**10.209.380**
II	Riserve	**3.800.000**	**-**	**-**	**3.800.000**	**-**	**3.800.000**		**3.800.000**
b	*da capitale*	*1.000.000*			*1.000.000*		*1.000.000*		*1.000.000*
c	*da permessi di costruire*	*500.000*	-	-	*500.000*		*500.000*		*500.000*
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*2.300.000*	-	-	*2.300.000*		*2.300.000*		*2.300.000*
e	*altre riserve indisponibili*	-	-	-	-				
f	*altre riserve disponibili*								
III	Risultato economico dell'esercizio	**70.000**	**- 14.400**	**370.800**	**426.400**	*- 370.200*	**56.200**	**- 25.440**	**30.760**
IV	Risultato economico di esercizi precedenti		**351.500**	**141.000**	**492.500**	**- 291.800**	**200.700**	**- 126.700**	**74.000**
V	Riserve negative per beni indisponibili						**-**	**-**	**-**
	Totale Patrimonio netto di gruppo	**14.079.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**25.128.280**	**- 7.682.000**	**17.446.280**	**- 3.332.140**	**14.114.140**
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi								
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi							**3.306.700**	**3.306.700**
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi							**25.440**	**25.440**
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi							**3.332.140**	**3.332.140**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**14.079.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**25.128.280**	**- 7.682.000**	**17.446.280**	**-**	**17.446.280**
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-	-	-	-		
2	Per imposte	-	250.000	-	250.000		250.000		
3	Altri	400.000	35.000	100.000	535.000		535.000		
					-				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**400.000**	**285.000**	**100.000**	**785.000**	**-**	**785.000**		
					-	-	-		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	350.000	200.700	550.700		550.700		
	TOTALE T.F.R. (C)	**-**	**350.000**	**200.700**	**550.700**	**-**	**550.700**		
					-	-	-		
	D) DEBITI (1)				-	-	-		
1	Debiti da finanziamento	**1.000.000**	**2.450.000**	**5.593.500**	**9.043.500**	**-**	**9.043.500**		
a	*prestiti obbligazionari*	-	-	-	-	-	-		
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-	-	-	-	-		
c	*verso banche e tesoriere*	-	-	-	-	-	-		
d	*verso altri finanziatori*	*1.000.000*	*2.450.000*	*5.593.500*	*9.043.500*		*9.043.500*		
2	Debiti verso fornitori	**250.000**	**400.000**	**300.000**	**950.000**	**- 50.000**	**900.000**		
3	Acconti	**-**	**-**	**-**	**-**				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**550.000**	**- 200.000**	**350.000**		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-	-	-				
b	*altre amministrazioni pubbliche*	-	*200.000*	-	*200.000*	*- 200.000*	-		
c	*imprese controllate*	-		-	-		-		
d	*imprese partecipate*	-	-	-	-				
e	*altri soggetti*	*200.000*	*100.000*	*50.000*	*350.000*		*350.000*		
5	Altri debiti	**45.000**	**268.000**	**750.000**	**1.063.000**	**-**	**1.063.000**		
a	*tributari*	*2.000*	*40.000*	-	*42.000*		*42.000*		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*13.000*	*21.000*	-	*34.000*		*34.000*		
c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-	-	-				
d	*altri*	*30.000*	*207.000*	*750.000*	*987.000*		*987.000*		
	TOTALE DEBITI (D)	**1.495.000**	**3.418.000**	**6.693.500**	**11.606.500**	**- 250.000**	**11.356.500**		
					-	-	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				-	-	-		
I	Ratei passivi	**159.000**	**25.000**	**50.000**	**234.000**		234.000		
II	Risconti passivi	**806.820**	**35.000**	**45.000**	**886.820**	**-**	**886.820**		
1	Contributi agli investimenti	452.820	**-**	**-**	**452.820**	**-**	**452.820**		
a	da altre amministrazioni pubbliche	*442.820*	-	-	*442.820*		*442.820*		
b	da altri soggetti	*10.000*	-	-	*10.000*		*10.000*		
2	Concessioni pluriennali	350.000	-	-	350.000		350.000		
3	Altri risconti passivi	4.000	35.000	45.000	84.000		84.000		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**965.820**	**60.000**	**95.000**	**1.120.820**	**-**	**1.120.820**		
					-	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**16.940.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**39.191.300**	**- 7.932.000**	**31.259.300**		

	CONTO ECONOMICO	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato	Calcolo quota pertinenza di terzi	Totale
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	**1.300.000**	-	-	**1.300.000**	-20.000	1.280.000		
2	Proventi da fondi perequativi	**120.000**	-	-	**120.000**		120.000		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-	-	-		-		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*		-	-	-		-		
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		-	-	-		-		
c	*Contributi agli investimenti*	-	-	-	-				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**457.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**8.104.000**	**-454.000**	**7.650.000**		
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*50.000*	*33.000*	*4.000*	*87.000*		*87.000*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	*7.000*	*710.000*	*900.000*	*1.617.000*	*-4.000*	*1.613.000*		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*400.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*6.400.000*	*-450.000*	*5.950.000*		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	-				
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-				
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-				
8	Altri ricavi e proventi diversi	**150.000**	-	-	**150.000**		150.000		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**2.027.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**9.674.000**	**-474.000**	**9.200.000**		
					-	-	-		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				-	-	-		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**6.000**	**400.000**	**300.000**	**706.000**	**-4.000**	**702.000**		
10	Prestazioni di servizi	**425.000**	**1.500.000**	**1.200.000**	**3.125.000**	**-150.000**	**2.975.000**		
11	Utilizzo beni di terzi	**45.000**	**80.000**	**135.500**	**260.500**		**260.500**		
12	Trasferimenti e contributi	**125.000**	-	-	**125.000**		**125.000**		
a	*Trasferimenti correnti*	*125.000*	-	-	*125.000*		*125.000*		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	-	-	-	-				
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	-	-	-	-				
13	Personale	**800.000**	**800.000**	**700.000**	**2.300.000**		**2.300.000**		
14	Ammortamenti e svalutazioni	**410.000**	**694.900**	**432.000**	**1.536.900**		**1.536.900**		
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*10.000*	*300.000*	*3.000*	*313.000*		*313.000*		
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*350.000*	*349.900*	*399.000*	*1.098.900*		*1.098.900*		
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-	-	-				
d	*Svalutazione dei crediti*	*50.000*	*45.000*	*30.000*	*125.000*		*125.000*		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**4.000**	**80.000**	**300.000**	**384.000**	**200**	**384.200**		
16	Accantonamenti per rischi	**40.000**	**30.000**	**50.000**	**120.000**		**120.000**		
17	Altri accantonamenti	-	-	-	-				
18	Oneri diversi di gestione	**30.000**	**40.000**	**25.000**	**95.000**	**-20.000**	**75.000**		
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.885.000**	**3.624.900**	**3.142.500**	**8.652.400**	**-173.800**	**8.478.600**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**142.000**	**118.100**	**761.500**	**1.021.600**	**-300.200**	**721.400**		
					-	-	-		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-	-	-		
	Proventi finanziari				-	-	-		
19	Proventi da partecipazioni	**50.000**	-	-	**50.000**	-50.000	-		
a	*da società controllate*	*50.000*	-	-	*50.000*	*-50.000*	-		
b	*da società partecipate*	-	-	-	-				
c	*da altri soggetti*	-	-	-	-				
20	Altri proventi finanziari	**1.000**	**500**	**300**	**1.800**		1.800		
	Totale proventi finanziari	**51.000**	**500**	**300**	**51.800**	-50.000	1.800		
	Oneri finanziari				-	-	-		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**582.000**		582.000		
a	*Interessi passivi*	*77.000*	*100.000*	*400.000*	*577.000*		*577.000*		
b	*Altri oneri finanziari*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*5.000*		*5.000*		
	Totale oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**582.000**	**-**	**582.000**		
					-	-	-		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-27.000**	**-102.500**	**-400.700**	**-530.200**	**-50.000**	**-580.200**		
					-	-	-		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				**-**	**-**	**-**		
22	Rivalutazioni	-	-	100.000	100.000		100.000		
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**	**-**	**100.000**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				-	-	-		
24	Proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**-**	**75.000**	**-20.000**	**55.000**		
a	*Proventi da permessi di costruire*	-	-	-	-				
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	-	-	-				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*30.000*	-	-	*30.000*		*30.000*		
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*25.000*	*20.000*	-	*45.000*	*-20.000*	*25.000*		
e	*Altri proventi straordinari*	-	-	-	-				
	Totale proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**-**	**75.000**	**-20.000**	**55.000**		
25	Oneri straordinari	**32.000**	**-**	**30.000**	**62.000**		62.000		
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-	-	-				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*32.000*	-	*30.000*	*62.000*		62.000		
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-	-	-				
d	*Altri oneri straordinari*	-	-	-	-		-		
	Totale oneri straordinari	**32.000**	**-**	**30.000**	**62.000**	**-**	**62.000**		
					-	-	-		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**23.000**	**20.000**	**-30.000**	**13.000**	**-20.000**	**-7.000**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**138.000**	**35.600**	**430.800**	**604.400**	**-370.200**	**234.200**		
					-	-	-		
26	Imposte (*)	68.000	50.000	60.000	178.000		178.000		
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**70.000**	**-14.400**	**370.800**	**426.400**	**-370.200**	**56.200**	**-25.440**	**30.760**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**						**30.760**		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**				**-**		**25.440**		

Fase 4 – Consolidamento

Si procede ora con la predisposizione del bilancio consolidato secondo lo schema di legge (tabella n. 4)

Tabella n. 4

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	1	*A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE*		A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I		Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	13.000	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.000	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	BI4	BI4
	5	avviamento	1.025.000	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	BI6	BI6
	9	altre	43.400	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.138.400**		
		Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1	Beni demaniali	2.300.000		
1.1		Terreni	300.000		
1.2		Fabbricati	2.000.000		
1.3		Infrastrutture			
1.9		Altri beni demaniali			
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.427.100		
2.1		Terreni	880.000	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-		
2.2		Fabbricati	9.631.000		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*4.201.000*		
2.3		Impianti e macchinari	150.000	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	6.300.000	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	350.000		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	75.000		
2.7		Mobili e arredi	39.100		
2.8		Infrastrutture	2.000		
2.99		Altri beni materiali	-		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.200.000	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**21.927.100**		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
	1	Partecipazioni in	460.000	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*		BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	300.000	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	160.000		
	2	Crediti verso	0	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche			
	b	*imprese controllate*		BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*		BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	37.000	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**497.000**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**23.562.500**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		Rimanenze	583.800	CI	CI
		Totale	**583.800**		
II		Crediti (2)			
	1	Crediti di natura tributaria	777.000		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*			
	b	*Altri crediti da tributi*	700.000		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	77.000		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	300.000		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	300.000		
	b	*imprese controllate*	-		CII2
	c	*imprese partecipate*	-	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	-		
	3	Verso clienti ed utenti	3.050.000	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	382.000	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	30.000		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	180.000		
	c	*altri*	172.000		
		Totale crediti	**4.509.000**		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
	1	partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	12.800	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**12.800**		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1	Conto di tesoreria	877.000		
	a	*Istituto tesoriere*	350.000		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	527.000		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.462.000	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	8.200	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	**2.347.200**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**7.452.800**		
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	142.000	D	D
	2	Risconti attivi	102.000	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**244.000**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**31.259.300**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	10.209.380	AI	AI
II		Riserve	3.800.000		
	b	*da capitale*	1.000.000	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	500.000		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	2.300.000		
	e	*altre riserve indisponibili*			
	f	*altre riserve disponibili*			
III		Risultato economico dell'esercizio	30.760	AIX	AIX
IV		Risultato economico di esercizi precedenti	74.000	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
V		Riserve negative per beni indisponibili			
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**14.114.140**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.306.700		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	25.440		
		Patrimonio netto di pertinenza terzi	**3.332.140**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) [3]	**17.446.280**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
	2	per imposte	250.000	B2	B2
	3	altri	535.000	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**785.000**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	550.700	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**550.700**		
		D) DEBITI [1]			
	1	Debiti da finanziamento	9.043.500		
	a	prestiti obbligazionari		D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
	c	verso banche e tesoriere		D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	9.043.500	D5	
	2	Debiti verso fornitori	900.000	D7	D6
	3	Acconti		D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	350.000		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
	b	altre amministrazioni pubbliche	-		
	c	imprese controllate		D9	D8
	d	imprese partecipate		D10	D9
	e	altri soggetti	350.000		
	5	altri debiti	1.063.000	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	42.000		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	34.000		
	c	*per attività svolta per c/terzi* [2]			
	d	*altri*	987.000		
		TOTALE DEBITI (D)	**11.356.500**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		Ratei passivi	234.000	E	E
II		Risconti passivi	886.820	E	E
	1	Contributi agli investimenti	452.820		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	442.820		
	b	da altri soggetti	10.000		
	2	Concessioni pluriennali	350.000		
	3	Altri risconti passivi	84.000		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**1.120.820**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**31.259.300**		
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri			
		2) beni di terzi in uso			
		3) beni dati in uso a terzi			
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
		5) garanzie prestate a imprese controllate			
		6) garanzie prestate a imprese partecipate			
		7) garanzie prestate a altre imprese			
		TOTALE CONTI D'ORDINE			

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	1.280.000		
2	Proventi da fondi perequativi	120.000		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*			A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*			E20c
c	*Contributi agli investimenti*			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.650.000	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.000		
b	*Ricavi della vendita di beni*	1.613.000		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	5.950.000		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	150.000	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**9.200.000**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	702.000	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.975.000	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	260.500	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	125.000		
a	*Trasferimenti correnti*	125.000		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*			
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*			
13	Personale	2.300.000	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.536.900	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	313.000	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.098.900	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*		B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	125.000	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	384.200	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	120.000	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	75.000	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**8.478.600**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**721.400**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	*da società controllate*			
b	*da società partecipate*			
c	*da altri soggetti*			
20	Altri proventi finanziari	1.800	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.800		
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	582.000	C17	C17
a	*Interessi passivi*	577.000		
b	*Altri oneri finanziari*	5.000		
	Totale oneri finanziari	582.000		
	totale (C)	**- 580.200**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	100.000	D18	**D18**
23	Svalutazioni		D19	**D19**
	totale (D)	**100.000**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	*Proventi straordinari*	55.000	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire			
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*			
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	30.000		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	25.000		E20c
e	*Altri proventi straordinari*			
	totale proventi	**55.000**		
25	*Oneri straordinari*	62.000	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*			
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	62.000		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*			E21a
d	*Altri oneri straordinari*			E21d
	totale oneri	62.000		
	Totale (E) (E20-E21)	**- 7.000**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**234.200**		
26	Imposte (*)	178.000	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**56.200**	23	23
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**30.760**		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	**25.440**		

Il patrimonio netto del bilancio consolidato, rispetto a quello dell'Ente capogruppo, presenta un incremento di € 3.366.900 così composto:

variazione del risultato di esercizio:	€ -13.800,00
totale delle riserve di consolidamento:	€ 24.000,00
dividendi	€ 50.000,00
totale Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi:	€ 3.306.700,00
totale	**€ 3.366.900,00**

Esempio n. 2 - Metodo consolidato proporzionale

Nel presente paragrafo si espone l'esemplificazione relativa alla redazione di un bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale ipotizzando il caso di un Ente che possiede il 20% della società A ed il 10% della società B in assenza di controllo. Con il metodo proporzionale i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati. Si assumono quali dati contabili di partenza la gran parte dei dati contabili indicati nella tabella n.1 del precedente caso studio, a eccezione dei valori di iscrizione delle partecipazioni di A e B nel bilancio dell'Ente, e si procede seguendo le fasi indicate nei precedenti paragrafi: le poste contabili di questo caso sono pertanto uniformate sulla base delle medesime scritture di pre-consolidamento esemplificate e rappresentate nei precedenti paragrafi (fase 1- uniformità).
In particolare, i valori di iscrizione nello stato patrimoniale dell'Ente delle partecipazioni in A e B sono i seguenti:

Partecipazione in A	967.420
Partecipazione in B	621.180
	1.588.600

L'Ente capogruppo, ricevuti dalle società partecipate i bilanci uniformati, può procedere con la fase di aggregazione del proprio bilancio con quelli delle società partecipate e determinare l'aggregato in proporzione alla quota detenuta dall'Ente. Nel caso studio oggetto di trattazione in questo paragrafo i valori dei dati contabili della società partecipata A saranno sommati per il 20% e i valori dei dati contabili della società partecipata B saranno sommati per il 10%. Si presentano nella tabella n. 5 lo stato patrimoniale e il conto economico con evidenza delle poste dove sono state apportate le modifiche di pre-consolidamento e aggregati in proporzione alla quota detenuta dall'Ente.

Tabella n. 5 – dati aggregati

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**-**	**-**	**-**	**-**
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	*Immobilizzazioni immateriali*				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0	12.000	1.000	2.500
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	5.000	0	1.000
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	0	0	50.000
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	0	0
5	Avviamento	0	1.000.000	25.000	202.500
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	0	0	2.000
9	Altre	15.000	0	0	15.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	**67.000**	**1.017.000**	**26.000**	**273.000**
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	**2.300.000**	**0**	**0**	**2.300.000**
1.1	Terreni	300.000	0	0	300.000
1.2	Fabbricati	2.000.000	0	0	2.000.000
1.3	Infrastrutture	0	0	0	0
1.9	Altri beni demaniali	0	0	0	0
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**7.211.000**	**5.365.100**	**8.771.000**	**9.161.120**
2.1	Terreni	100.000	300.000	500.000	210.000
a	*di cui in leasing finanziario*	0	0	0	0
2.2	Fabbricati	6.900.000	1.430.000	5.201.000	7.706.100
a	*di cui in leasing finanziario*	*1.000.000*	0	*3.201.000*	1.320.100
2.3	Impianti e macchinari	150.000	0	0	150.000
a	*di cui in leasing finanziario*	0	0	0	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0	3.500.000	2.800.000	980.000
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	100.000	200.000	90.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.000	25.000	45.000	14.500
2.7	Mobili e arredi	4.000	10.100	25.000	8.520
2.8	Infrastrutture	2.000	0	0	2.000
2.99	Altri beni materiali	0	0	0	0
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**1.000.000**	**500.000**	**700.000**	**1.170.000**
	Totale immobilizzazioni materiali	**10.511.000**	**5.865.100**	**9.471.000**	**12.631.120**
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
1	Partecipazioni in	**1.648.600**	**100.000**	**300.000**	**1.698.600**
a	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*imprese partecipate*	*1.588.600*	*0*	*300.000*	*1.618.600*
c	*altri soggetti*	*60.000*	*100.000*	*0*	*80.000*
2	Crediti verso	**0**	**0**	**0**	**0**
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0	0
b	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	Altri titoli	**0**	**25.000**	**12.000**	**6.200**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.648.600**	**125.000**	**312.000**	**1.704.800**
					0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**12.226.600**	**7.007.100**	**9.809.000**	**14.608.920**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	14.000	270.000	300.000	98.000
		Totale rimanenze	**14.000**	**270.000**	**300.000**	**98.000**
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	**1.170.988**	**0**	**0**	**1.170.988**
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b	*Altri crediti da tributi*	*1.093.988*	*0*	*0*	*1.093.988*
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*77.000*	*0*	*0*	*77.000*
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**300.000**	**200.000**	**0**	**340.000**
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*100.000*	*200.000*	*0*	*140.000*
	b	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c	*imprese partecipate*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*
	d	*verso altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3	Verso clienti ed utenti	**507.612**	**800.000**	**2.100.000**	**877.612**
	4	Altri Crediti	**320.000**	**45.000**	**17.000**	**330.700**
	a	*verso l'erario*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*13.000*
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*180.000*	*0*	*0*	*180.000*
	c	*altri*	*130.000*	*35.000*	*7.000*	*137.700*
		Totale crediti	**2.298.600**	**1.045.000**	**2.117.000**	**2.719.300**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0	0	0	0
	2	Altri titoli	0	2.000	10.800	1.480
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**2.000**	**10.800**	**1.480**
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**877.000**	**0**	**0**	**877.000**
	a	*Istituto tesoriere*	*350.000*	*0*	*0*	*350.000*
	b	*presso Banca d'Italia*	*527.000*	*0*	*0*	*527.000*
	2	Altri depositi bancari e postali	**12.000**	**550.000**	**900.000**	**212.000**
	3	Denaro e valori in cassa	**0**	**5.000**	**3.200**	**1.320**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	**0**	**0**	**0**	**0**
		Totale disponibilità liquide	**889.000**	**555.000**	**903.200**	**1.090.320**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.201.600**	**1.872.000**	**3.331.000**	**3.909.100**
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0	55.000	87.000	19.700
	2	Risconti attivi	12.000	16.000	74.000	22.600
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.000**	**71.000**	**161.000**	**42.300**
						0
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**15.440.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**18.560.320**

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
I		Fondo di dotazione	**8.709.380**	**4.500.000**	**5.700.000**	**10.179.380**
II		Riserve	**3.800.000**	**0**	**0**	**3.800.000**
b		*da capitale*	*1.000.000*			*1.000.000*
c		*da permessi di costruire*	*500.000*	*0*	*0*	*500.000*
d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*2.300.000*	*0*	*0*	*2.300.000*
e		*altre riserve indisponibili*	*0*	*0*	*0*	*0*
f		*altre riserve disponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	**70.000**	**-14.400**	**370.800**	**104.200**
IV		Risultato economico di esercizi precedenti		**351.500**	**141.000**	*84.400*
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**12.579.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**14.167.980**
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi				0
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**12.579.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**14.167.980**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		Per trattamento di quiescenza	0	0	0	0
2		Per imposte	0	250.000	0	50.000
3		Altri	400.000	35.000	100.000	417.000
						0
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**400.000**	**285.000**	**100.000**	**467.000**
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	350.000	200.700	90.070
		TOTALE T.F.R. (C)	**0**	**350.000**	**200.700**	**90.070**
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	**1.000.000**	**2.450.000**	**5.593.500**	**2.049.350**
	a	*prestiti obbligazionari*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c	*verso banche e tesoriere*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d	*verso altri finanziatori*	*1.000.000*	*2.450.000*	*5.593.500*	*2.049.350*
2		Debiti verso fornitori	**250.000**	**400.000**	**300.000**	**360.000**
3		Acconti	**0**	**0**	**0**	**0**
4		Debiti per trasferimenti e contributi	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**265.000**
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*200.000*	*0*	*40.000*
	c	*imprese controllate*	*0*		*0*	*0*
	d	*imprese partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*
	e	*altri soggetti*	*200.000*	*100.000*	*50.000*	*225.000*
5		Altri debiti	**45.000**	**268.000**	**750.000**	**173.600**
	a	*tributari*	*2.000*	*40.000*	*0*	*10.000*
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*13.000*	*21.000*	*0*	*17.200*
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d	*altri*	*30.000*	*207.000*	*750.000*	*146.400*
		TOTALE DEBITI (D)	**1.495.000**	**3.418.000**	**6.693.500**	**2.847.950**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	**159.000**	**25.000**	**50.000**	**169.000**
II		Risconti passivi	**806.820**	**35.000**	**45.000**	**818.320**
1		Contributi agli investimenti	452.820	0	0	452.820
	a	da altre amministrazioni pubbliche	*442.820*	*0*	*0*	*442.820*
	b	da altri soggetti	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*
2		Concessioni pluriennali	350.000	0	0	350.000
3		Altri risconti passivi	4.000	35.000	45.000	15.500
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**965.820**	**60.000**	**95.000**	**987.320**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**15.440.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**18.560.320**

	CONTO ECONOMICO	Comune	Società A	Società B	Aggregato
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	**1.300.000**	**0**	**0**	**1.300.000**
2	Proventi da fondi perequativi	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**
3	Proventi da trasferimenti e contributi		**0**	**0**	**0**
a	*Proventi da trasferimenti correnti*		*0*	*0*	*0*
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		*0*	*0*	*0*
c	*Contributi agli investimenti*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**457.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**1.596.000**
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*50.000*	*33.000*	*4.000*	*57.000*
b	*Ricavi della vendita di beni*	*7.000*	*710.000*	*900.000*	*239.000*
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*400.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*1.300.000*
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Altri ricavi e proventi diversi	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**2.027.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**3.166.000**
					0
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				0
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**6.000**	**400.000**	**300.000**	**116.000**
10	Prestazioni di servizi	**425.000**	**1.500.000**	**1.200.000**	**845.000**
11	Utilizzo beni di terzi	**45.000**	**80.000**	**135.500**	**74.550**
12	Trasferimenti e contributi	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**
a	*Trasferimenti correnti*	*125.000*	*0*	*0*	*125.000*
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Personale	**800.000**	**800.000**	**700.000**	**1.030.000**
14	Ammortamenti e svalutazioni	**410.000**	**694.900**	**432.000**	**592.180**
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*10.000*	*300.000*	*3.000*	*70.300*
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*350.000*	*349.900*	*399.000*	*459.880*
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Svalutazione dei crediti*	*50.000*	*45.000*	*30.000*	*62.000*
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**4.000**	**80.000**	**300.000**	**50.000**
16	Accantonamenti per rischi	**40.000**	**30.000**	**50.000**	**51.000**
17	Altri accantonamenti	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Oneri diversi di gestione	**30.000**	**40.000**	**25.000**	**40.500**
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.885.000**	**3.624.900**	**3.142.500**	**2.924.230**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**142.000**	**118.100**	**761.500**	**241.770**
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
a	*da società controllate*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
b	*da società partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*da altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Altri proventi finanziari	**1.000**	**500**	**300**	**1.130**
	Totale proventi finanziari	**51.000**	**500**	**300**	**51.130**
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**138.700**
a	*Interessi passivi*	*77.000*	*100.000*	*400.000*	*137.000*
b	*Altri oneri finanziari*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.700*
	Totale oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**138.700**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-27.000**	**-102.500**	**-400.700**	**-87.570**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	100.000	10.000
23	Svalutazioni	0	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0**	**0**	**100.000**	**10.000**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**0**	**59.000**
a	*Proventi da permessi di costruire*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*30.000*	*0*	*0*	*30.000*
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*25.000*	*20.000*	*0*	*29.000*
e	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**0**	**59.000**
25	Oneri straordinari	**32.000**	**0**	**30.000**	**35.000**
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*32.000*	*0*	*30.000*	*35.000*
c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totale oneri straordinari	**32.000**	**0**	**30.000**	**35.000**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**23.000**	**20.000**	**-30.000**	**24.000**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**138.000**	**35.600**	**430.800**	**188.200**
26	Imposte (*)	68.000	50.000	60.000	84.000
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**70.000**	**-14.400**	**370.800**	**104.200**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**				
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**				

Terminata la fase di aggregazione l'Ente capogruppo dovrà verificare che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costi-ricavi) siano allineati in modo da procedere con la loro eliminazione (elisione dei saldi infragruppo). Per comodità di trattazione si ripropongono le rettifiche extracontabili di eliminazione delle operazioni infragruppo che dovrà effettuare l'Ente capogruppo presentate nei precedenti paragrafi:

1) eliminazione di crediti e debiti infragruppo;
2) eliminazione di costi e ricavi infragruppo;
3) eliminazione di utili e perdite infragruppo.

Tutte le suddette scritture sono redatte, nel presente caso, in proporzione alla quota posseduta[31].

a) Crediti e debiti: coincidenza degli importi

Esempio. L'Ente ha in bilancio crediti commerciali verso la società B per euro 50.000, nella società partecipata è presente un debito di pari importo. L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Debiti v/fornitori Altri debiti (SP) *(N.B. si veda la voce Pass – III – D) -2 S.P.)*	a	Crediti Verso clienti ed utenti (SP) *(N.B. si veda la voce Att – C) -II - 3 S.P.)*	5.000

b) Crediti e debiti commerciali: non coincidenza degli importi

Nella presentazione delle scritture di pre-consolidamento dell'Ente capogruppo si era evidenziata la necessità di rettificare la svalutazione del credito dell'Ente nei confronti della Società A. A questo punto è possibile effettuare lo storno a parità di valori per euro 200.000. Al riguardo occorre tenere presente che la svalutazione è stata effettuata nell'esercizio 2021 con lo storno del rispettivo costo di conto economico. Nel caso in cui la svalutazione sia stata effettuata in esercizi precedenti occorre utilizzare una riserva di patrimonio netto.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Debiti per trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche (SP) *(N.B. si veda la voce Pass – D) -4 S.P.)*	a	Crediti per trasferimenti e contributi da imprese partecipate (SP) *(N.B. si veda la voce Art – C) -II – 2C S.P.)*	40.000

Si ipotizzi che la società B vanti un credito nei confronti dell'Ente di euro 300.000 che non risulta nelle scritture contabili dell'ente. La circostanza può configurarsi come debito fuori bilancio nel momento in cui l'Ente ha approvato il rendiconto senza iscrivere tale posta.

[31] OIC 17, punto 117: "Gli utili e le perdite infragruppo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale".

L'Ente dovrà procedere alla rettifica di tale credito vantato dalla Società B modificando nei fatti il risultato economico del bilancio consolidato.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere	Importo
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(CE) *(N.B. si veda la voce A-4c C .E.)*	a	Crediti Verso clienti ed utenti (SP) *(N.B. si veda la voce Att – C) – II – 3 S.P.)*	30.000

2) **Elisione di costi e ricavi infragruppo**

Esempio. Prestazioni erogate dalla Società B all'Ente durante l'esercizio, per complessivi euro 150.000.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere	Importo
Ricavi e proventi per prestazioni di servizi (CE) *(N.B. si veda la voce A-4c C.E.)*	a	Prestazione di servizi (CE) *(N.B. si veda la voce B-10 C.E.)*	15.000

Esempio. La società A ha versato all'Ente tributi ad esso diretti (es. IMU/TASI, ecc.) per 20.000 euro.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere	Importo
Proventi da tributi *(N.B. si veda la voce A-1 C.E.)*	a	Oneri diversi di gestione *(N.B. si veda la voce B-18 C.E.)*	4.000

Elisione di componenti economici (costi/ricavi) con IVA indetraibile:

Esempio. Vendita di materiale di consumo da parte della Società B all'Ente durante l'esercizio, per complessivi 2.000 euro + IVA, per l'Ente l'IVA è indetraibile e quindi il costo contabilizzato ammonta a 2.440; la rettifica dovrà comprendere l'ammontare al netto dell'IVA[32].

L'ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

Dare		Avere	Importo
Ricavi vendita di beni (CE) *(N.B. si veda la voce A-4b*	a	*Acquisto di materie prime e/o materiali di consumo (CE)* *(N.B. si veda la voce B-9*	200

[32] Nell'esempio si considera che tali beni siano stati utilizzati tutti nell'esercizio quindi non risultano rimanenze.

		C.E.)		*C.E.)*		

3) Eliminazione di utili e perdite infragruppo

a) Rettifica delle operazioni di cessione cespiti con plus/minusvalenza non realizzata

Esempio. L'Ente, durante l'esercizio, ha ceduto un terreno di sua proprietà alla Società A. Il terreno aveva un costo storico di 100.000 euro ed è stato venduto per 120.000 realizzando una plusvalenza di 20.000. L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica:

- Scrittura di rettifica

		Plusvalenze patrimoniali (CE) *(N.B. si veda la voce E-24 d C.E.)*	a	Terreni (SP) *(N.B. si veda la voce Att-B)-III-2.1 S.P.*		4.000

b) Rettifica degli utili interni su rimanenze ancora nei magazzini del gruppo

Esempio. La società B acquista del materiale di consumo al prezzo di 1.800 euro + IVA; successivamente lo vende all'Ente durante il medesimo esercizio, per complessivi 2.000 euro + IVA[33], realizzando un margine infragruppo di euro 200. A fine anno tali rimanenze sono ancora nel magazzino dell'Ente. L'eliminazione del margine, in quanto riferito a un'operazione infragruppo, determina che il valore delle rimanenze finali in capo all'Ente diminuisce fino al valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dalla società B.

L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica.

- Scrittura di rettifica

		Ricavi della vendita di beni (CE) *(N.B. si veda la voce A-4b C.E.)*	A	Acquisto di materie prime e/o materiale di consumo (CE) *(N.B. si veda la voce B-9 C.E.)*		200

		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) (CE) *(N.B. si veda la voce B-15 C.E.)*	A	Rimanenze finali materiali di consumo (SP) *(N.B. si veda la voce Att-C)-I- S.P.)*		20

[33] L'ente acquista il materiale di consumo nell'ambito dell'attività istituzionale.

c) Rettifica dei dividendi erogati dalle società partecipate

Esempio. L'Ente, durante l'esercizio, incassa un dividendo dalla Società A per euro 50.000. L'Ente dovrà effettuare la seguente scrittura di rettifica[34]:

- Scrittura di rettifica

	Proventi diversi (dividendi) (CE) *(N.B. si veda la voce C-19a C.E.)*	a	Patrimonio netto (SP) *(N.B. si veda la voce Pass-A) IIa- S.P.)*		50.000

Esempio - Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni.

A questo punto della procedura di consolidamento proporzionale si procede con lo storno delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo dello Stato patrimoniale dell'Ente con la frazione di patrimonio netto delle due società.

Esempio di annullamento partecipazione con differenza positiva

	Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente	Corrispondente quota di patrimonio netto	Differenza
Partecipazione in B	621.180	584.100	- 37.080

In questo caso la differenza di consolidamento è esattamente pari al 10% dell'utile del bilancio di esercizio della Società B 0,1* 370.800= -37.080. Considerando che tale differenza, non avendo trovato allocazione in una specifica voce degli elementi attivi dello stato patrimoniale della Società B, è iscritta nella voce altre immobilizzazioni immateriali

	Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell'Ente	Corrispondente quota di patrimonio netto	Differenza
Partecipazione in A	967.420	970.300	2.880

La differenza di euro 2.880 viene iscritta ad incremento del patrimonio netto.
Si presentano nella tabella n. 6 i dati dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati[35].

[34] I dividendi sono già in proporzione alla quota posseduta.
[35] Per semplicità di esposizione l'integrazione tra l'aggregato e le rettifiche di consolidamento viene proposta con i modelli di conto economico e stato patrimoniale dell'esercizio.

Tabella n. 6 –dati consolidati

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-	-	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	*Immobilizzazioni immateriali*						
1	Costi di impianto e di ampliamento	0	12.000	1.000	2.500		2.500
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	5.000	0	1.000		1.000
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	0	0	50.000		50.000
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	0	0		0
5	Avviamento	0	1.000.000	25.000	202.500		202.500
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	0	0	2.000		2.000
9	Altre	15.000	0	0	15.000	37.080	52.080
	Totale immobilizzazioni immateriali	**67.000**	**1.017.000**	**26.000**	**273.000**	**37.080**	**310.080**
	Immobilizzazioni materiali (3)						
II 1	Beni demaniali	**2.300.000**	**0**	**0**	**2.300.000**		**2.300.000**
1.1	Terreni	300.000	0	0	300.000		300.000
1.2	Fabbricati	2.000.000	0	0	2.000.000		2.000.000
1.3	Infrastrutture	0	0	0	0		
1.9	Altri beni demaniali	0	0	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**7.211.000**	**5.365.100**	**8.771.000**	**9.161.120**	**-4.000**	**9.157.120**
2.1	Terreni	100.000	300.000	500.000	210.000	-4.000	206.000
a	*di cui in leasing finanziario*	0	0	0	0	0	0
2.2	Fabbricati	6.900.000	1.430.000	5.201.000	7.706.100		7.706.100
a	*di cui in leasing finanziario*	*1.000.000*	0	*3.201.000*	1.320.100		*1.320.100*
2.3	Impianti e macchinari	150.000	0	0	150.000		150.000
a	*di cui in leasing finanziario*	0	0	0	0	0	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0	3.500.000	2.800.000	980.000		980.000
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	100.000	200.000	90.000		90.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.000	25.000	45.000	14.500		14.500
2.7	Mobili e arredi	4.000	10.100	25.000	8.520		8.520
2.8	Infrastrutture	2.000	0	0	2.000		2.000
2.99	Altri beni materiali	0	0	0	0		0
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**1.000.000**	**500.000**	**700.000**	**1.170.000**		**1.170.000**
	Totale immobilizzazioni materiali	**10.511.000**	**5.865.100**	**9.471.000**	**12.631.120**	**-4.000**	**12.627.120**
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*						
1	Partecipazioni in	**1.648.600**	**100.000**	**300.000**	**1.698.600**	**-1.588.600**	**110.000**
a	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*imprese partecipate*	*1.588.600*	*0*	*300.000*	*1.618.600*	*-1.588.600*	*30.000*
c	*altri soggetti*	*60.000*	*100.000*	*0*	*80.000*		*80.000*
2	Crediti verso	**0**	**0**	**0**	**0**		
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0	0		
b	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	*altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*		
3	Altri titoli	**0**	**25.000**	**12.000**	**6.200**		**6.200**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.648.600**	**125.000**	**312.000**	**1.704.800**	**-1.588.600**	**116.200**
					0		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**12.226.600**	**7.007.100**	**9.809.000**	**14.608.920**	**-1.555.520**	**13.053.400**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
	Rimanenze	14.000	270.000	300.000	98.000	-20	97.980
	Totale rimanenze	**14.000**	**270.000**	**300.000**	**98.000**	**-20**	**97.980**
	Crediti (2)						
1	Crediti di natura tributaria	**1.170.988**	**0**	**0**	**1.170.988**		**1.170.988**
a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b	*Altri crediti da tributi*	*1.093.988*	*0*	*0*	*1.093.988*		*1.093.988*
c	*Crediti da Fondi perequativi*	*77.000*	*0*	*0*	*77.000*		*77.000*
2	Crediti per trasferimenti e contributi	**300.000**	**200.000**	**0**	**340.000**	**-40.000**	**300.000**
a	*verso amministrazioni pubbliche*	*100.000*	*200.000*	*0*	*140.000*		*140.000*
b	*imprese controllate*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*imprese partecipate*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*	*-40.000*	*160.000*
d	*verso altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
3	Verso clienti ed utenti	**507.612**	**800.000**	**2.100.000**	**877.612**	**-35.000**	**842.612**
4	Altri Crediti	**320.000**	**45.000**	**17.000**	**330.700**		**330.700**
a	*verso l'erario*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*13.000*		*13.000*
b	*per attività svolta per c/terzi*	*180.000*	*0*	*0*	*180.000*		*180.000*
c	*altri*	*130.000*	*35.000*	*7.000*	*137.700*		*137.700*
	Totale crediti	**2.298.600**	**1.045.000**	**2.117.000**	**2.719.300**	**-75.000**	**2.644.300**
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1	Partecipazioni	0	0	0	0		0
2	Altri titoli	0	2.000	10.800	1.480		1.480
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**2.000**	**10.800**	**1.480**	**0**	**1.480**
	Disponibilità liquide						
1	Conto di tesoreria	**877.000**	**0**	**0**	**877.000**	**0**	**877.000**
a	*Istituto tesoriere*	*350.000*	*0*	*0*	*350.000*		*350.000*
b	*presso Banca d'Italia*	*527.000*	*0*	*0*	*527.000*		*527.000*
2	Altri depositi bancari e postali	**12.000**	**550.000**	**900.000**	**212.000**		**212.000**
3	Denaro e valori in cassa	**0**	**5.000**	**3.200**	**1.320**		**1.320**
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Totale disponibilità liquide	**889.000**	**555.000**	**903.200**	**1.090.320**	**0**	**1.090.320**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.201.600**	**1.872.000**	**3.331.000**	**3.909.100**	**-75.020**	**3.834.080**
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	0	55.000	87.000	19.700		19.700
2	Risconti attivi	12.000	16.000	74.000	22.600		22.600
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**12.000**	**71.000**	**161.000**	**42.300**	**0**	**42.300**
					0		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**15.440.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**18.560.320**	**-1.630.540**	**16.929.780**

			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
			A) PATRIMONIO NETTO						
			Patrimonio netto di gruppo						
I			Fondo di dotazione	**8.709.380**	**4.500.000**	**5.700.000**	**10.179.380**	**-1.470.000**	**8.709.380**
II			Riserve	**3.800.000**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**3.800.000**
	b		*da capitale*	*1.000.000*			*1.000.000*		*1.000.000*
	c		*da permessi di costruire*	*500.000*	*0*	*0*	*500.000*		*500.000*
	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*2.300.000*	*0*	*0*	*2.300.000*		*2.300.000*
	e		*altre riserve indisponibili*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	f		*altre riserve disponibili*						
III			Risultato economico dell'esercizio	**70.000**	**-14.400**	**370.800**	**104.200**	**-84.020**	**20.180**
IV			Risultato economico di esercizi precedenti		**351.500**	**141.000**	*84.400*	*-31.520*	**52.880**
V			Riserve negative per beni indisponibili						
			Totale Patrimonio netto di gruppo	**12.579.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**14.167.980**	**-1.585.540**	**12.582.440**
			Patrimonio netto di pertinenza di terzi						
			Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi						
			Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						
			Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi				0		
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**12.579.380**	**4.837.100**	**6.211.800**	**14.167.980**	**-1.585.540**	**12.582.440**
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1		Per trattamento di quiescenza	0	0	0	0	0	0
	2		Per imposte	0	250.000	0	50.000		50.000
	3		Altri	400.000	35.000	100.000	417.000		417.000
							0		
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**400.000**	**285.000**	**100.000**	**467.000**	**0**	**467.000**
								0	0
			C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	350.000	200.700	90.070		90.070
			TOTALE T.F.R. (C)	**0**	**350.000**	**200.700**	**90.070**	**0**	**90.070**
								0	0
			D) DEBITI (1)					0	0
	1		Debiti da finanziamento	**1.000.000**	**2.450.000**	**5.593.500**	**2.049.350**	**0**	**2.049.350**
		a	*prestiti obbligazionari*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		c	*verso banche e tesoriere*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		d	*verso altri finanziatori*	*1.000.000*	*2.450.000*	*5.593.500*	*2.049.350*		*2.049.350*
	2		Debiti verso fornitori	**250.000**	**400.000**	**300.000**	**360.000**	**-5.000**	**355.000**
	3		Acconti	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**265.000**	**-40.000**	**225.000**
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*200.000*	*0*	*40.000*	*-40.000*	*0*
		c	*imprese controllate*	*0*		*0*	*0*		*0*
		d	*imprese partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
		e	*altri soggetti*	*200.000*	*100.000*	*50.000*	*225.000*	*0*	*225.000*
	5		Altri debiti	**45.000**	**268.000**	**750.000**	**173.600**	**0**	**173.600**
		a	*tributari*	*2.000*	*40.000*	*0*	*10.000*		*10.000*
		b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*13.000*	*21.000*	*0*	*17.200*		*17.200*
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
		d	*altri*	*30.000*	*207.000*	*750.000*	*146.400*		*146.400*
			TOTALE DEBITI (D)	**1.495.000**	**3.418.000**	**6.693.500**	**2.847.950**	**-45.000**	**2.802.950**
								0	0
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					0	0
I			Ratei passivi	**159.000**	**25.000**	**50.000**	**169.000**		**169.000**
II			Risconti passivi	**806.820**	**35.000**	**45.000**	**818.320**		**818.320**
	1		Contributi agli investimenti	452.820	0	0	452.820		452.820
		a	da altre amministrazioni pubbliche	*442.820*	*0*	*0*	*442.820*		*442.820*
		b	da altri soggetti	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*		*10.000*
	2		Concessioni pluriennali	350.000	0	0	350.000		350.000
	3		Altri risconti passivi	4.000	35.000	45.000	15.500		15.500
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**965.820**	**60.000**	**95.000**	**987.320**	**0**	**987.320**
								0	0
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**15.440.200**	**8.950.100**	**13.301.000**	**18.560.320**	**-1.630.540**	**16.929.780**

	CONTO ECONOMICO	Comune	Società A	Società B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	**1.300.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**-4.000**	**1.296.000**
2	Proventi da fondi perequativi	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**		**120.000**
3	Proventi da trasferimenti e contributi		**0**	**0**	**0**		**0**
a	*Proventi da trasferimenti correnti*		*0*	*0*	*0*		*0*
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		*0*	*0*	*0*		*0*
c	*Contributi agli investimenti*	*0*	*0*	*0*	*0*		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**457.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**1.596.000**	**-45.400**	**1.550.600**
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*50.000*	*33.000*	*4.000*	*57.000*		*57.000*
b	*Ricavi della vendita di beni*	*7.000*	*710.000*	*900.000*	*239.000*	*-400*	*238.600*
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*400.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*1.300.000*	*-45.000*	*1.255.000*
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	**0**	**0**	**0**	**0**		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0**		
8	Altri ricavi e proventi diversi	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**		**150.000**
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**2.027.000**	**3.743.000**	**3.904.000**	**3.166.000**	**-49.400**	**3.116.600**
					0	0	0
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				0	0	0
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**6.000**	**400.000**	**300.000**	**116.000**	**-400**	**115.600**
10	Prestazioni di servizi	**425.000**	**1.500.000**	**1.200.000**	**845.000**	**-15.000**	**830.000**
11	Utilizzo beni di terzi	**45.000**	**80.000**	**135.500**	**74.550**		**74.550**
12	Trasferimenti e contributi	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**		**125.000**
a	*Trasferimenti correnti*	*125.000*	*0*	*0*	*125.000*		*125.000*
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*		
13	Personale	**800.000**	**800.000**	**700.000**	**1.030.000**		**1.030.000**
14	Ammortamenti e svalutazioni	**410.000**	**694.900**	**432.000**	**592.180**		**592.180**
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*10.000*	*300.000*	*3.000*	*70.300*		*70.300*
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*350.000*	*349.900*	*399.000*	*459.880*		*459.880*
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	*Svalutazione dei crediti*	*50.000*	*45.000*	*30.000*	*62.000*		*62.000*
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**4.000**	**80.000**	**300.000**	**50.000**	**20**	**50.020**
16	Accantonamenti per rischi	**40.000**	**30.000**	**50.000**	**51.000**		**51.000**
17	Altri accantonamenti	**0**	**0**	**0**	**0**		
18	Oneri diversi di gestione	**30.000**	**40.000**	**25.000**	**40.500**	**-4.000**	**36.500**
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**1.885.000**	**3.624.900**	**3.142.500**	**2.924.230**	**-19.380**	**2.904.850**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**142.000**	**118.100**	**761.500**	**241.770**	**-30.020**	**211.750**
						0	0
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					0	0
	Proventi finanziari					0	0
19	Proventi da partecipazioni	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**	**0**
a	*da società controllate*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*	*-50.000*	*0*
b	*da società partecipate*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c	*da altri soggetti*	*0*	*0*	*0*	*0*		
20	Altri proventi finanziari	**1.000**	**500**	**300**	**1.130**		**1.130**
	Totale proventi finanziari	**51.000**	**500**	**300**	**51.130**	**-50.000**	**1.130**
	Oneri finanziari					0	0
21	Interessi ed altri oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**138.700**		**138.700**
a	*Interessi passivi*	*77.000*	*100.000*	*400.000*	*137.000*		*137.000*
b	*Altri oneri finanziari*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.700*		*1.700*
	Totale oneri finanziari	**78.000**	**103.000**	**401.000**	**138.700**	**0**	**138.700**
						0	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-27.000**	**-102.500**	**-400.700**	**-87.570**	**-50.000**	**-137.570**
						0	0
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					**0**	**0**
22	Rivalutazioni	0	0	100.000	10.000		10.000
23	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0**	**0**	**100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					0	0
24	Proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**0**	**59.000**	**-4.000**	**55.000**
a	*Proventi da permessi di costruire*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*30.000*	*0*	*0*	*30.000*		*30.000*
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*25.000*	*20.000*	*0*	*29.000*	*-4.000*	*25.000*
e	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Totale proventi straordinari	**55.000**	**20.000**	**0**	**59.000**	**-4.000**	**55.000**
25	Oneri straordinari	**32.000**	**0**	**30.000**	**35.000**		**35.000**
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*32.000*	*0*	*30.000*	*35.000*		*35.000*
c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
	Totale oneri straordinari	**32.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
						0	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**23.000**	**20.000**	**-30.000**	**24.000**	**-4.000**	**20.000**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**138.000**	**35.600**	**430.800**	**188.200**	**-84.020**	**104.180**
26	Imposte (*)	68.000	50.000	60.000	84.000		84.000
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**70.000**	**-14.400**	**370.800**	**104.200**	**-84.020**	**20.180**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**						
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**						

Si procede ora alla redazione del Bilancio Consolidato secondo lo schema di legge (tabella n.7)

Tabella 7) – Consolidato

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	1	*A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE*		A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I		Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	2.500	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.000	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.000	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	BI4	BI4
	5	avviamento	202.500	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.000	BI6	BI6
	9	altre	52.080	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**310.080**		
		Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1	Beni demaniali	2.300.000		
1.1		Terreni	300.000		
1.2		Fabbricati	2.000.000		
1.3		Infrastrutture			
1.9		Altri beni demaniali			
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.157.120		
2.1		Terreni	206.000	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-		
2.2		Fabbricati	7.706.100		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*1.320.100*		
2.3		Impianti e macchinari	150.000	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	980.000	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	90.000		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	14.500		
2.7		Mobili e arredi	8.520		
2.8		Infrastrutture	2.000		
2.99		Altri beni materiali	-		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.170.000	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**12.627.120**		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
	1	Partecipazioni in	110.000	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*		BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	30.000	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	80.000		
	2	Crediti verso	0	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche			
	b	*imprese controllate*		BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*		BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	6.200	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**116.200**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**13.053.400**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		Rimanenze	97.980	CI	CI
		Totale	**97.980**		
II		Crediti (2)			
	1	Crediti di natura tributaria	1.170.988		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*			
	b	*Altri crediti da tributi*	1.093.988		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	77.000		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	300.000		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	140.000		
	b	*imprese controllate*	-		CII2
	c	*imprese partecipate*	160.000	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	-		
	3	Verso clienti ed utenti	842.612	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	330.700	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	13.000		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	180.000		
	c	*altri*	137.700		
		Totale crediti	**2.644.300**		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
	1	partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	1.480	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**1.480**		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1	Conto di tesoreria	877.000		
	a	*Istituto tesoriere*	350.000		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	527.000		
	2	Altri depositi bancari e postali	212.000	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	1.320	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	**1.090.320**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.834.080**		
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	19.700	D	D
	2	Risconti attivi	22.600	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**42.300**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**16.929.780**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	8.709.380	AI	AI
II		Riserve	3.800.000		
	b	*da capitale*	1.000.000	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	500.000		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	2.300.000		
	e	*altre riserve indisponibili*			
	f	*altre riserve disponibili*			
III		Risultato economico dell'esercizio	20.180	AIX	AIX
IV		Risultato economico di esercizi precedenti	52.880	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
V		Riserve negative per beni indisponibili			
		Patrimonio netto di gruppo	**12.582.440**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	**12.582.440**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
	2	per imposte	50.000	B2	B2
	3	altri	417.000	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**467.000**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	90.070	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**90.070**		
		D) DEBITI (1)			
	1	Debiti da finanziamento	2.049.350		
	a	prestiti obbligazionari		D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
	c	verso banche e tesoriere		D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	2.049.350	D5	
	2	Debiti verso fornitori	355.000	D7	D6
	3	Acconti		D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	225.000		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
	b	altre amministrazioni pubbliche	-		
	c	imprese controllate	-	D9	D8
	d	imprese partecipate		D10	D9
	e	altri soggetti	225.000		
	5	altri debiti	173.600	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	10.000		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	17.200		
	c	*per attività svolta per c/terzi* (2)			
	d	*altri*	146.400		
		TOTALE DEBITI (D)	**2.802.950**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		Ratei passivi	169.000	E	E
II		Risconti passivi	818.320	E	E
	1	Contributi agli investimenti	452.820		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	442.820		
	b	da altri soggetti	10.000		
	2	Concessioni pluriennali	350.000		
	3	Altri risconti passivi	15.500		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**987.320**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**16.929.780**		
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri			
		2) beni di terzi in uso			
		3) beni dati in uso a terzi			
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
		5) garanzie prestate a imprese controllate			
		6) garanzie prestate a imprese partecipate			
		7) garanzie prestate a altre imprese			
		TOTALE CONTI D'ORDINE			

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	1.296.000		
2	Proventi da fondi perequativi	120.000		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*			A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*			E20c
c	*Contributi agli investimenti*			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.550.600	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.000		
b	*Ricavi della vendita di beni*	238.600		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	1.255.000		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	150.000	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**3.116.600**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.600	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	830.000	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	74.550	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	125.000		
a	*Trasferimenti correnti*	125.000		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*			
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*			
13	Personale	1.030.000	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	592.180	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	70.300	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	459.880	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*		B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	62.000	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	50.020	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	51.000	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	36.500	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**2.904.850**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**211.750**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	*da società controllate*			
b	*da società partecipate*			
c	*da altri soggetti*			
20	Altri proventi finanziari	1.130	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.130		
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	138.700	C17	C17
a	*Interessi passivi*	137.000		
b	*Altri oneri finanziari*	1.700		
	Totale oneri finanziari	138.700		
	totale (C)	**- 137.570**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	10.000	D18	**D18**
23	Svalutazioni		D19	**D19**
	totale (D)	**10.000**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	*Proventi straordinari*	55.000	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire			
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*			
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	30.000		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	25.000		E20c
e	*Altri proventi straordinari*			
	totale proventi	**55.000**		
25	*Oneri straordinari*	35.000	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*			
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	35.000		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*			E21a
d	*Altri oneri straordinari*			E21d
	totale oneri	35.000		
	Totale (E) (E20-E21)	**20.000**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**104.180**		
26	Imposte (*)	84.000	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**20.180**	23	23
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**			
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**			

Il patrimonio netto del bilancio consolidato, rispetto a quello dell'Ente del bilancio aggregato, presenta un incremento di euro 3.060 così composto:

il patrimonio netto presenta un incremento di così riepilogato:	**€ 3.060**
variazione del risultato di esercizio:	- € 49.820
variazione delle riserve:	€ 52.880
totale	**€ 3.060**

21A05379

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00334, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1448/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come

da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali, come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e n. 165 del 30 settembre 2020, nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 4 luglio 2018 prot. n. 1733, come integrato e modificato dal decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019 prot. n. 191, e, da ultimo, dal decreto direttoriale del 1° dicembre 2020 prot. n. 39 di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Mobilità sostenibile» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "Mobilità sostenibile"» allegato 1 al predetto decreto direttoriale del 1° dicembre 2020 prot. n. 39;

Vista la nota del 7 gennaio 2021 prot. n. 168 con la quale il responsabile del procedimento comunicava ai referenti del progetto la sopravvenuta disponibilità dell'amministrazione a procedere al finanziamento del progetto ARS01_00334 denominato «NAUSICA - NAvi efficienti tramite l'Utilizzo di Soluzioni tecnologiche Innovative e *low CArbon*» per un importo corrispondente ad euro 3.193.424,46. Tanto in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, dell'avviso in parola;

Vista la nota del 16 febbraio 2021 prot. n. 2420, come integrata dalla nota del 24 marzo 2021 prot. n. 4573, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Visto l'esito istruttorio della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto in parola con nota del 6 aprile 2021 prot. n. 5295;

Vista la nota del 14 aprile 2021 prot. n. 5697 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di rivalutare l'agevolazione per il progetto in parola in considerazione della agevolazione disponibile per il progetto, come da nota del 24 marzo 2021 prot. n. 4573;

Acquisiti pertanto gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Mobilità sostenibile» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00334 dal titolo NAUSICA - NAvi efficienti tramite l'Utilizzo di Soluzioni tecnologiche Innovative e *low CArbon*» con nota del 20 aprile 2021 prot. n. 6061;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 25 giugno 2021 - prot. n. 9580 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Mobilità sostenibile» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00334 dal titolo «NAUSICA - NAvi efficienti tramite l'Utilizzo di Soluzioni tecnologiche Innovative e *low CArbon*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di

agevolazione, è fissata al 1° settembre 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia trasporti navali commerciali e da diporto con sede legale in via Comunale S. Lucia n. 40 - Messina (ME) - C.A.P. 98125, p. IVA 02966290831 nella persona del suo legale rappresentante Giovanni Restuccia nato a Messina (ME) il 24 marzo 1954, c.f. RSTGNN54C24F158L.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° settembre 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.193.424,93 (tremilionicentonovantatremilaquattrocentoventiquattro/93) nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50 per cento dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di

concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico-privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Effebi S.p.a. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016;

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2279

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

21A05384

DECRETO 6 settembre 2021.

Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2021-2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce l'art. 51-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 che stabilisce che «[…] Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi […]»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2017, al nr. 1920, come da comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero protocollo MIUR nr. 26111 del 1° settembre 2017, con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2020, n. 1032, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Galli l'incarico di dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113 e successive modificazioni, recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «Legge n. 113/1991»);

Considerato che l'art. 1, comma 1 della legge n. 113/1991 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che la legge n. 113/1991 prevede quale strumento di intervento per la realizzazione delle proprie finalità, tra gli altri il «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3 della sopracitata legge che disciplina le modalità di accesso al contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991 e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 recante, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 agosto 2019, n. 718, registrato alla Corte dei conti in data 11 settembre 2019 reg. 3004 istitutivo della tabella triennale per il periodo 2018-2020;

Ritenuto pertanto di dover procedere al rinnovo della tabella triennale per il triennio 2021-2023 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 113/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2020, n. 785 e successive modificazioni

ed integrazioni con il quale è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 24 febbraio 2021, n. 233, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il MUR in data 4 marzo 2021 e alla Corte dei conti in data 30 marzo 2021 al n. 746, con il quale è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge n. 113/1991, lo stanziamento per l'anno 2021, pari ad euro 7.528.092,00 tra i seguenti strumenti di intervento:

euro 5.916.010,30 per il finanziamento della prima annualità della tabella triennale 2021-2023 di cui all'art.1, comma 3 della legge n. 113/1991;

euro 1.000.000,00 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991;

euro 610.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter* della legge n. 113/1991;

euro 2.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991.

Considerato, quindi, che le risorse disponibili per il finanziamento della prima annualità della tabella triennale 2021-2023 di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 113/1991 ammontano a complessivi euro 5.916.010,30;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 113/1991, è adottato il presente bando pubblico che disciplina le modalità per la presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita tabella triennale 2021-2023, nonché i criteri di selezione.

2. In conformità con quanto disposto dalla legge n. 113/1991, il presente bando persegue la finalità di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia mediante contributi pubblici al funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda i soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991.

2. In particolare possono accedere al finanziamento triennale di cui all'art. 1 del presente bando, previo inserimento in apposita Tabella triennale, enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 113/1991, alla data del presente bando abbiano i seguenti requisiti: personalità giuridica privata, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.

3. Ai fini della presentazione della domanda il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Documentazione richiesta

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente bando e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altro soggetto espressamente delegato.

2. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere altresì corredate dalla seguente documentazione da produrre in formato PDF:

a) Copia dello statuto;

b) Copia atto costitutivo;

c) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;

d) Relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2018-2020;

e) Relazione descrittiva sull'attività svolta con la rappresentazione della tradizione storica dell'ente nel campo della diffusione della cultura scientifica, descrizione dei programmi di attività di diffusione della cultura scientifica anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane, comunitarie ed internazionali;

f) Relazione descrittiva delle attività istituzionali e in particolare dell'offerta didattica scientifica precisando le modalità di valorizzazione e di utilizzo del patrimonio materiale e immateriale disponibile;

g) Relazione descrittiva della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale;

h) Programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della tabella triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 6;

i) Bilancio preventivo 2021;

j) Bilancio consuntivo 2018;

k) Bilancio consuntivo 2019;

l) Bilancio consuntivo 2020;

m) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta di usufruire o meno, al momento della presentazione della domanda, di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

n) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico Sirio è copia conforme all'originale;

o) In caso di domanda sottoscritta da soggetto delegato alla firma dovrà essere caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla sola procedura di cui al presente bando, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con bando pubblici.

3. Gli enti richiedenti potranno altresì allegare, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, ogni altra utile documentazione a supporto e/o a completamento delle informazioni di cui al presente art. 3.

4. Nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere compilate le seguenti tabelle:

a) «Sintesi Entrate/Uscite»: dati estraibili dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio 2018-2020 e dal bilancio preventivo 2021;

b) «Costi di funzionamento»: dettaglio dei costi di funzionamento connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge sostenuti nel triennio 2018-2020 e da sostenere nell'annualità 2021.

5. Nei costi di funzionamento di cui al precedente comma 4, lett. *b)* devono ritenersi inclusi esclusivamente quelli sostenuti per il funzionamento dell'ente connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge.

6. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo lett. *a)*, lett. *b)*, lett. *c)*, lett. *d)*, lett. *e)*, lett. *f)*, lett. *g)*, lett. *h)*, lett. *i)*, lett. *j)*, lett. *k)*, lett. *l)* e lett. *o)*, dovranno essere caricati sulla piattaforma telematica Sirio in formato pdf con le modalità di cui al successivo art. 7 e, singolarmente, non potranno superare i 35 *megabyte*;

7. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo dalla lett. *m)* alla lett. *n)* dovranno essere firmati digitalmente e caricati sulla piattaforma telematica Sirio con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo

1. Per il finanziamento di cui al precedente art. 1, il MUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 24 febbraio 2021, n. 233 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi euro 5.916.010,30 con riferimento alla prima annualità della tabella triennale 2021-2023.

2. I finanziamenti relativi all'annualità 2021 verranno assegnati nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e tenuto conto delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.

3. La misura del contributo per gli anni 2022 e 2023, sarà rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella tabella triennale 2021-2023 in relazione allo stanziamento previsto dalla relativa legge di bilancio.

4. Il CTS riconosce un contributo nella misura massima dell'ottanta per cento dei costi di funzionamento connessi con attività coerenti con le finalità della legge n. 113/1991, tenuto conto di quanto indicato nella voce «contributo richiesto» della domanda di partecipazione.

Art. 5.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in unica soluzione.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo da erogare i soggetti inseriti nella tabella triennale 2021-2023 dovranno produrre, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, le relazioni analitiche sull'attività svolta nell'annualità di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo della medesima annualità, dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

3. L'erogazione del contributo spettante a ciascun soggetto inserito in tabella triennale 2021-2023 è subordinato a:

parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge n. 113/1991 espresso sulla documentazione prodotta di cui al precedente comma 2;

verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate da parte dell'ufficio competente.

4. È possibile richiedere un'anticipazione fino al cinquanta per cento del contributo riconosciuto presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo predisposta secondo il modello approvato con decreto direttoriale 16 marzo 2017, n. 557.

5. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del contributo dovuto sarà erogato, secondo le modalità indicate al comma 1.

6. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo espresso dal Comitato tecnico-scientifico sulle attività svolte dall'ente nell'anno di riferimento, il MUR procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo, oltre ogni eventuale

somma a titolo risarcitorio, e all'esclusione del soggetto dalla Tabella triennale cui si riferisce il presente decreto.

7. Nel caso in cui l'importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MUR sarà ricalcolato, sulla base del costo di funzionamento stesso ammesso inizialmente, tenendo conto della rispettiva percentuale di contributo assegnata, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

Art. 6.

Criteri di valutazione

1. La valutazione e selezione delle domande è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge n. 113/1991, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2020 n. 785 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comitato valuta e seleziona le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità dei soggetti proponenti (max venti punti) in termini di:

i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacità gestionale, operativa e di *fund-raising*;

ii) collaborazioni con altri enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali;

iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito *web*;

b) qualità delle attività istituzionali (max venti punti) in termini di:

i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile;

ii) fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza raggiunta;

c) qualità della struttura (max venti punti) in termini di:

i) disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo;

ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto alle attività istituzionali;

iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto *ii)*, destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

4. Sono approvate, tenuto conto delle risorse disponibili di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno quaranta punti, rappresentante la sommatoria delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, sui sessanta totali conseguibili.

5. La tabella triennale 2021-2023 è adottata con decreto del Ministro dell'università e delle ricerca, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991 e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e sarà pubblicata sul sito istituzionale del MUR.

6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente decreto le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio Sirio all'indirizzo https://mur-ricerca.cineca.it

2. In particolare ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione si dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:

a) il soggetto proponente dovrà registrare la propria utenza all'indirizzo https://mur-ricerca.cineca.it (di seguito, «Servizio telematico Sirio) sul quale sarà resa disponibile la guida per l'utilizzo del servizio (di seguito, «Guida») ed il *fac-simile* della domanda nel riquadro «Diffusione della cultura scientifica - DCS»;

b) il soggetto proponente dovrà compilare la domanda e caricare tutta la documentazione di cui all'art. 3, comma 2 del presente bando esclusivamente tramite il servizio telematico Sirio;

c) una volta compilata la domanda e caricati gli allegati di cui all'art. 3, comma 2, del presente bando, il soggetto proponente dovrà trasmettere la domanda con i relativi allegati, esclusivamente tramite il servizio telematico Sirio, dalle ore 12,00 del 27 settembre 2021 alle ore 12,00 del 27 ottobre 2021; le domande, una volta trasmesse mediante il servizio telematico Sirio, non potranno essere più modificate;

d) dopo la compilazione e la trasmissione della domanda, comprensiva di allegati, la medesima dovrà essere perfezionata, entro e non oltre le ore 12,00 del 3 novembre 2021 con la seguente modalità:

1) scaricare dal servizio telematico Sirio il file PDF della domanda;

2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al presente decreto;

3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il servizio telematico Sirio secondo le modalità indicate nella guida.

3. Saranno escluse dalla presente procedura le domande compilate ma non trasmesse sul servizio telematico Sirio entro il termine del 27 ottobre 2021 ore 12,00 o tra-

smesse in difformità alle modalità indicate al comma 2, lett. *c)* del presente articolo.

Parimenti saranno escluse le domande regolarmente trasmesse ma non perfezionate con i tempi e le modalità di cui al comma 2, lett. *d)* del presente articolo.

4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

5. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della presente procedura.

6. Sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico Sirio secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 8.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è la dott.ssa Francesca Galli, dirigente Ufficio VI, direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sul servizio telematico SIRIO.

3. Ogni richiesta di informazioni, inerente la procedura prevista dal presente decreto, può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: bandoTATR21-23@miur.it dal giorno 27 settembre 2021 al giorno 3 novembre 2021.

Roma, 6 settembre 2021

Il direttore generale: DI FELICE

21A05383

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 15 luglio 2021.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2021-2023.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534, e successive modificazioni, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede che le istituzioni culturali in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della medesima legge siano ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, ogni tre anni, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Vista la circolare 4 febbraio 2002, n. 16, recante «Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"»;

Vista la circolare 28 febbraio 2017, n. 101, recante «Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

- criteri di valutazione e procedimento"», che ha aggiornato la predetta circolare 4 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018, con il quale è stata emanata, per il triennio 2018-2020, la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534 del 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», con riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura di cui alla Tabella n. 14;

Rilevato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 ha iscritto, per l'anno finanziario 2021, lo stanziamento di euro 22.874.433,00 sul capitolo 2571 «contributi ad enti e istituti culturali» nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Centro di responsabilità amministrativa 17 – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali;

Considerato che sul suddetto capitolo 2571 insistono i contributi da erogare ad enti e istituti culturali, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 8 della legge n. 534 del 1996;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate, per l'anno 2021, le risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 14, comma l, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 emanato dal Ministro della cultura in data 2 aprile 2021;

Visto il decreto del Ministro della cultura 2 aprile 2021 recante la ripartizione del suddetto stanziamento di euro 22.859.433,00 iscritto sul capitolo 2571 «contributi ad enti e istituti culturali», per l'anno finanziario 2021, del Centro di responsabilità amministrativa 17 – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali secondo le seguenti finalità:

19.374.433,00 di euro - contributi triennali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534 del 1996;

3.485.000,00 di euro - contributi annuali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 534 del 1996;

Visto il decreto del direttore generale educazione, ricerca e istituti culturali 16 luglio 2020, con il quale è stata costituita la Commissione con il compito di procedere agli adempimenti relativi all'emanazione della tabella recante le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, della citata legge n. 534 del 1996;

Vista la tabella recante le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 534 del 1996, predisposta dalla suddetta Commissione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali reso in data 20 gennaio 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, in data 22 aprile 2021 e 4 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 14548 in data 8 giugno 2021, con la quale la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali ha chiesto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura, tenuto conto del parere della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in ordine allo schema di decreto interministeriale recante «Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534», l'assestamento a valere sul capitolo 2571 pg 1 della predetta Direzione generale per 6.000.000,00 di euro, al fine di prevedere uno stanziamento integrativo a favore delle istituzioni culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. È emanata, per il triennio 2021-2023, la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, il cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2406

TABELLA TRIENNALE 2021 -2023

N.	COMUNE	REGIONE	DENOMINAZIONE	Contributo trienno 21-23
1	AMALFI (SA)	CAMPANIA	CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA	86.000,00 €
2	ANAGNI	LAZIO	ISTITUTO DI STORIA E DI ARTE DEL LAZIO MERIDIONALE	25.500,00 €
3	AREZZO	TOSCANA	ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE - AREZZO	58.000,00 €
4	ASSISI	UMBRIA	SOCIETA' INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI	48.000,00 €
5	ASTI	PIEMONTE	FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI	90.000,00 €
6	ASTI	PIEMONTE	FONDAZIONE GIOVANNI GORIA	55.000,00 €
7	AVELLINO	CAMPANIA	CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO	25.500,00 €
8	BARI	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE TATARELLA	30.000,00 €
9	BELLUNO	VENETO	FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI CENTRO STUDI SULLA MONTAGNA	58.000,00 €
10	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA	38.000,00 €
11	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE BIBLIOTECA DEL MULINO	28.000,00 €
12	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO - ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR - RACCOLTA LERCARO	65.000,00 €
13	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE FEDERICO ZERI	172.000,00 €
14	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS	104.000,00 €
15	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	362.000,00 €
16	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI	90.000,00 €
17	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI	55.000,00 €
18	BRINDISI	PUGLIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA ARCIVESCOVILE "ANNIBALE DE LEO"	28.000,00 €
19	CAGLIARI	SARDEGNA	FONDAZIONE DI RICERCA "GIUSEPPE SIOTTO"	29.000,00 €
20	CAPO DI PONTE (BS)	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	136.000,00 €
21	CARPI (MO)	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI	90.000,00 €
22	CASTIGLIONE DELLE SIVIERE	LOMBARDIA	FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO	30.000,00 €
23	CATANIA	SICILIA	FONDAZIONE VERGA	90.000,00 €
24	CERTALDO (FI)	TOSCANA	ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO - ONLUS	104.000,00 €
25	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921) - ONLUS	70.000,00 €
26	CORTONA	TOSCANA	ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA - ONLUS	130.000,00 €
27	CUNEO	PIEMONTE	FONDAZIONE NUTO REVELLI	58.000,00 €
28	ERCOLANO	CAMPANIA	FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE	48.000,00 €
29	FAENZA (RA)	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA - ONLUS	157.000,00 €
30	FERRARA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH	86.000,00 €
31	FERRARA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA	45.000,00 €
32	FIESOLE (FI)	TOSCANA	FONDAZIONE PRIMO CONTI - ONLUS	81.000,00 €
33	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI	172.000,00 €
34	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	387.000,00 €
35	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO	55.000,00 €
36	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA	151.000,00 €
37	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE "IL BISONTE" PER LO STUDIO DELL'ARTE GRAFICA	52.000,00 €
38	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE ARTE DELLA SETA LISIO	51.000,00 €
39	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI	70.000,00 €
40	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	32.000,00 €
41	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ONLUS	94.000,00 €
42	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS	191.000,00 €
43	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA	70.000,00 €

N.	COMUNE	REGIONE	DENOMINAZIONE	Contributo trienno 21-23
44	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE MEMOFONTE	58.000,00 €
45	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	30.000,00 €
46	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA	52.000,00 €
47	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	228.000,00 €
48	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	58.000,00 €
49	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX	228.000,00 €
50	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	70.000,00 €
51	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	81.000,00 €
52	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	338.000,00 €
53	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA "PAOLO GRAZIOSI"	55.000,00 €
54	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	452.000,00 €
55	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA	42.000,00 €
56	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' DANTESCA ITALIANA	81.000,00 €
57	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)	191.000,00 €
58	FONTANELLATO		FONDAZIONE FRANCO MARIA RICCI	42.000,00 €
59	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA	90.000,00 €
60	GARDONE RIVIERA (BS)	LOMBARDIA	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	117.000,00 €
61	GATTATICO (RE)	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO ALCIDE CERVI	90.000,00 €
62	GENOVA	LIGURIA	ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE	32.000,00 €
63	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE ANSALDO	123.000,00 €
64	GENOVA	LIGURIA	MUSEO DELL'ATTORE	32.000,00 €
65	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE RODOLFO LIPIZER	70.000,00 €
66	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG	45.000,00 €
67	IVREA	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI	143.000,00 €
68	L'AQUILA	ABRUZZO	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'AQUILA "LA LANTERNA MAGICA"	62.000,00 €
69	LONATO DEL GARDA	LOMBARDIA	FONDAZIONE UGO DA COMO	58.000,00 €
70	LONGIANO	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE TITO BALESTRA	32.000,00 €
71	LUCCA	TOSCANA	CENTRO STUDI GIACOMO PUCCINI	45.000,00 €
72	LUCCA	TOSCANA	FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL'ARTE "LICIA E CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI"	58.000,00 €
73	LUCCA	TOSCANA	FONDAZIONE PAOLO CRESCI PER LA STORIA DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA	30.000,00 €
74	LURANO (BG)	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ONLUS	32.000,00 €
75	MAMIANO DI TRAVERSETOLO	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE MAGNANI ROCCA	117.000,00 €
76	MANTOVA	LOMBARDIA	ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	55.000,00 €
77	MESSINA	SICILIA	FONDAZIONE HORCYNUS ORCA	32.000,00 €
78	MILANO	LOMBARDIA	ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA	30.000,00 €
79	MILANO	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOMUS	32.000,00 €
80	MILANO	LOMBARDIA	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	32.000,00 €
81	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF	51.000,00 €
82	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	123.000,00 €
83	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS	123.000,00 €
84	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ONLUS-	117.000,00 €
85	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA	151.000,00 €
86	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE FORMA PER LA FOTOGRAFIA	30.000,00 €
87	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	326.000,00 €

N.	COMUNE	REGIONE	DENOMINAZIONE	Contributo trienno 21-23
88	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	104.000,00 €
89	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE - ONLUS	48.000,00 €
90	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	97.000,00 €
91	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI (EX INMSLI)	181.000,00 €
92	MILANO	LOMBARDIA	MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	255.000,00 €
93	MODENA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - MODENA	51.000,00 €
94	MODIGLIANA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI	32.000,00 €
95	MONTEVARCHI	TOSCANA	ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO	39.000,00 €
96	MONZA	LOMBARDIA	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA - ONLUS	39.000,00 €
97	MORGEX	VALLE D'AOSTA	CENTRO STUDI STORICO LETTERARIO NATALINO SAPEGNO	25.500,00 €
98	NAPOLI	CAMPANIA	ACCADEMIA PONTANIANA	25.500,00 €
99	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA' DE' TURCHINI	62.000,00 €
100	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI "MARCELLO GIGANTE"	52.000,00 €
101	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE "BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE"	65.000,00 €
102	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE MORRA - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE	62.000,00 €
103	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE ONLUS	58.000,00 €
104	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	267.000,00 €
105	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI	125.000,00 €
106	NAPOLI	CAMPANIA	SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN NAPOLI	58.000,00 €
107	ORIOLO ROMANO	LAZIO	CENTRO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO FLAMIGNI - ONLUS	55.000,00 €
108	ORTONA (CH)	ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO DI ORTONA	32.000,00 €
109	PALERMO	SICILIA	ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI PASQUALINO	78.000,00 €
110	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA. FONDAZIONE PROF. AURELIO RIGOLI	117.000,00 €
111	PALERMO	SICILIA	FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER ENTE MORALE	42.000,00 €
112	PALERMO	SICILIA	FONDAZIONE IGNAZIO BUTTITTA	39.000,00 €
113	PALERMO	SICILIA	OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI	25.500,00 €
114	PARMA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	110.000,00 €
115	PESARO	MARCHE	ENTE OLIVIERI E BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI	117.000,00 €
116	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	136.000,00 €
117	PESCIA (PT)	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	90.000,00 €
118	PIEVE SANTO STEFANO (AR)	TOSCANA	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	143.000,00 €
119	PIEVE TESINO	TRENTIO-ALTO ADIGE	FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI	29.000,00 €
120	PISA	TOSCANA	FONDAZIONE DOMUS GALILEANA	29.000,00 €
121	PISA	TOSCANA	ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	51.000,00 €
122	PONTECCHIO MARCONI (BO)	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	86.000,00 €
123	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"	70.000,00 €
124	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO	104.000,00 €
125	RACALMUTO	SICILIA	FONDAZIONE LEONARDO SCIASCIA	32.000,00 €
126	RAVELLO (SA)	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI	70.000,00 €
127	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE CASA DI ORIANI	51.000,00 €
128	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	151.000,00 €
129	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA	I TEATRI DI REGGIO EMILIA	48.000,00 €
130	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	117.000,00 €
131	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	164.000,00 €

N.	COMUNE	REGIONE	DENOMINAZIONE	Contributo triennio 21-23
132	ROMA	LAZIO	ARCHIVIA - ARCHIVI BIBLIOTECHE CENTRI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	29.000,00 €
133	ROMA	LAZIO	ARCHIVIO STORICO DELLA COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	42.000,00 €
134	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	51.000,00 €
135	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (A.N.I.M.I.)	104.000,00 €
136	ROMA	LAZIO	CENSIS - CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI	157.000,00 €
137	ROMA	LAZIO	CENTRO PIO RAJNA - CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA, LINGUISTICA E FILOLOGICA	51.000,00 €
138	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	130.000,00 €
139	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	143.000,00 €
140	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI	48.000,00 €
141	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	110.000,00 €
142	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE BETTINO CRAXI	130.000,00 €
143	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI	42.000,00 €
144	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE	52.000,00 €
145	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	86.000,00 €
146	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO MATTEOTTI	39.000,00 €
147	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIULIO PASTORE	38.000,00 €
148	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO	25.500,00 €
149	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GRAMSCI ONLUS	310.000,00 €
150	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE INTERNAZIONALE NOVA SPES	28.000,00 €
151	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISABELLA SCELSI	48.000,00 €
152	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA "PAOLO VI"	39.000,00 €
153	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ISSOCO	230.000,00 €
154	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS PER GLI STUDI DI POLITICA ECONOMIA E STORIA	51.000,00 €
155	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MAGNA CARTA	30.000,00 €
156	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI ONLUS	38.000,00 €
157	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA ONLUS	38.000,00 €
158	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PIETRO NENNI	52.000,00 €
159	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PRIMOLI	81.000,00 €
160	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	48.000,00 €
161	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO LA MALFA	39.000,00 €
162	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE	78.000,00 €
163	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE VENANZIO CROCETTI	28.000,00 €
164	ROMA	LAZIO	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI	517.433,00 €
165	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE - IBIMUS ROMA	32.000,00 €
166	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DI STUDI PIRANDELLIANI E SUL TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO	65.000,00 €
167	ROMA	LAZIO	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN	70.000,00 €
168	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA	48.000,00 €
169	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA	151.000,00 €
170	ROMA	LAZIO	ISTITUTO LUIGI STURZO	413.000,00 €
171	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE	39.000,00 €
172	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA-INARCH	52.000,00 €
173	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS	157.000,00 €
174	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI	32.000,00 €
175	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	145.000,00 €

N.	COMUNE	REGIONE	DENOMINAZIONE	Contributo triennio 21-23
176	ROMA	LAZIO	ISTITUTO RICERCHE INTERNAZIONALI ARCHIVIO DISARMO	32.000,00 €
177	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO	151.000,00 €
178	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	38.000,00 €
179	ROMA	LAZIO	KEATS SHELLEY MEMORIAL ASSOCIATION ROMA	29.000,00 €
180	ROMA	LAZIO	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE	78.000,00 €
181	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA-ONLUS	267.000,00 €
182	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA	32.000,00 €
183	ROVERETO	TRENTIO-ALTO ADIGE	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	70.000,00 €
184	SANSEPOLCRO	TOSCANA	FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	32.000,00 €
185	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISEC) - ONLUS	58.000,00 €
186	SIENA	TOSCANA	ACCADEMIA DEI FISIOCRATICI	58.000,00 €
187	SIENA	TOSCANA	ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA	65.000,00 €
188	STRESA (VB)	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	110.000,00 €
189	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	51.000,00 €
190	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	136.000,00 €
191	TORINO	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI	28.000,00 €
192	TORINO	PIEMONTE	CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA	117.000,00 €
193	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	86.000,00 €
194	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	50.000,00 €
195	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI - ONLUS	39.000,00 €
196	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - ONLUS	310.000,00 €
197	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS	32.000,00 €
198	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	58.000,00 €
199	TORINO	PIEMONTE	ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI	51.000,00 €
200	TORINO	PIEMONTE	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	110.000,00 €
201	UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA "G.I. ASCOLI"	70.000,00 €
202	VENEZIA	VENETO	ATENEO VENETO - ONLUS	38.000,00 €
203	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO	28.000,00 €
204	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI - ONLUS	413.000,00 €
205	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA - ONLUS	255.000,00 €
206	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI - CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS	74.000,00 €
207	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	191.000,00 €
208	VERBANIA	PIEMONTE	MUSEO DEL PAESAGGIO	29.000,00 €
209	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	38.000,00 €
210	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	200.000,00 €
			Totale	**19.374.433,00 €**

21A05385

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021.

Conferma del carattere scientifico dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, in Negrar, nella disciplina «malattite infettive e tropicali».

Il SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2018 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Negrar (VR), via Don Angelo Sempreboni, 5;

Vista la nota del 20 marzo 2020 con la quale l'IRCCS Ospedale classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria (codice fiscale n. 00280090234) ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la menzionata disciplina di «malattie infettive e tropicali»;

Vista la relazione conclusiva degli esperti della Commissione di valutazione nominata, ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a seguito delle riunioni preliminari effettuate da remoto del 3 novembre e del 1° dicembre 2020 e della videoconferenza con i rappresentanti dell'Istituto effettuata il 18 gennaio 2021;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 266153 dell'11 giugno 2021 con la quale il Presidente della Regione Veneto ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» dell'Ospedale classificato Sacro Cuore - Don Calabria della congregazione dei poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Negrar (VR), via Don Angelo Sempreboni, 5.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 27 luglio 2021

Il sottosegretario di Stato: SILERI

21A05400

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 luglio 2021.

Adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998;

Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2003;

Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2017;

Vista la rettifica alla direttiva 2015/719/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, nonché l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198 del 25 luglio 2019;

Vista la decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 164 del 20 giugno 2019;

Ritenuto opportuno adeguare i testi dell'ordinamento interno alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1242 e dalla decisione (UE) 2019/984;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»:

«"veicolo a emissioni zero", un "veicolo pesante a emissioni zero" quale definito all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

b) l'art. 9, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3: Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020».

c) l'art. 10-*bis* è sostituito dal seguente:

«1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all'allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3.

Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.».

d) l'allegato I è così modificato:

d.1) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4:

«Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente»;

d.2) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1:

«Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate»;

d.3) il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2:

«Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»;

d.4) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«Autosnodati a 3 assi: 28 t;

Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t;

Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2614

21A05380

DECRETO 30 luglio 2021.

Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo, altresì, la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli attestanti detta qualificazione, al fine di attuare l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogarne un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:

a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;

b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;

c) procedure di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;

d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.

Art. 2.

Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica

1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art. 1, possono essere svolti da:

a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;

b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;

c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:

1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

3) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.

2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera *c)*, devono aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *c)*, punti 1), 2) e 3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di autotrasporto.

3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità.

Art. 3.

Requisito oggettivo del corpo docenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti composto dalle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validità;

b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto. In alternativa al docente medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

1) insegnanti di teoria di cui al punto *a)* che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;

2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, nonché le aziende di trasporto pubblico locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di avvalersi dell'istruttore di guida.

Art. 4.

Requisito oggettivo di locali ed attrezzature

1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui all'art. 3, la disponibilità, almeno:

a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, di locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;

b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie minore rispetto a quella indicata nel comma 1.

3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.

4. Nell'aula sono presenti:

a) un *personal computer* o un *notebook* con connessione internet attiva;

b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato di cui all'art. 13.

5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:

a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;

c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

d) descrizione degli interventi di primo soccorso;

e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

f) descrizione delle principali componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica;

g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;

i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;

n) pannelli con fasce di ingombro.

6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.

7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, devono disporre di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti:

a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;

b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di tachigrafo analogico o digitale.

Art. 5.

Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica.

2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinché, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.

4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica, può richiedere il nulla osta all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di quest'ultimo attestante la disponibilità, in fa-

vore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.

5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola, che è responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo stesso demandata.

6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma 5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. L'allievo così conferito è iscritto nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

Art. 6.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica o di sola formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, inviano apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa dei veicoli da questo messi a disposizione, nonché espressa dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilità, in favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore.

4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi 1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di cui al comma 3.

5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinché, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.

Art. 7.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per l'erogazione dei corsi di formazione periodica

1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.

2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone.

3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinché, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.

Art. 8.

Accesso ai corsi

1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonché, nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una età non inferiore a 21 anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida, è altresì condizione minima il possesso:

a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;

b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un ente di formazione di cui all'art. 4 è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria:

a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma 2-*bis*), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;

b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma 2-*bis*;

c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 2005;

d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma 2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 2005.

Art. 9.

Programma del corso di qualificazione iniziale ordinario e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260) ore di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)*.

3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-*bis*, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286 del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed è suddivisa in tre aree:

a) area circolazione stradale (135 ore) comprende: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento; capacità di ottimizzare il consumo di carburante; capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza; capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; capacità di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai pericoli della strada La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

b) area autotrasporto (50 ore), comprende: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione; capacità di prevenire fenomeni e traffici criminali; capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

c) area medica (35 ore), comprende: sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; capacità di prevenire i rischi fisici; consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. La docenza delle materie di questa area è di competenza del medico, o dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:

a) per il trasporto di cose, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286 del 2005: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato, nonché delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

b) per il trasporto di persone, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni: capacità di assicurare la sicurezza e il *comfort* dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotra-

sporto di persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*.

5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)*. La docenza delle del programma del corso pratico, parte comune e specialistica, è di competenza dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore e si articola nei seguenti moduli:

a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);

b) modulo 2, uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (2 ore);

c) modulo 3, uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);

d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);

e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);

f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);

g) modulo 7, manovre di precisione: *slalom*, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);

h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).

7. La parte specialistica del corso, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:

a) per il trasporto di cose:

1) modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);

2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora);

3) modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);

4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);

b) per il trasporto di persone:

1) modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);

2) modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);

3) modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30 minuti);

4) modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);

5) modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).

8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)*, *g)* e *h)* e di cui al comma 7, lettera *a)*, punti 1) e 3), e lettera *b)*, punti 3), 4) e 5) sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.

8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere *g)* e *h)*, e di cui al comma 7, lettera *a)*, punto 3), e lettera *b)*, punto 4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e registrate nella memoria del simulatore stesso.

9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.

10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso pratico di cui al comma 6, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'*e-learning*, per un numero di ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Con decreto dirigenziale sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.

11. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quaranta (40) ore di assenza, di cui non più di ventotto (28) relative alla parte comune del corso, e non più di dodici (12) relative alla parte specialistica.

12. Alle venti (20) ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

Art. 10.

Programma del corso di qualificazione iniziale accelerato e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato, sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)*.

3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-*bis*, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286 del 2005, consta di centodieci (110) ore ed è suddivisa in tre aree:

a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento; capacità di ottimizzare il consumo di carburante; capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza; capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; capacità di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione; capacità di prevenire fenomeni e traffici criminali; capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; capacità di prevenire i rischi fisici; sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. La docenza delle materie di questa area è di competenza del medico, o dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:

a) per il trasporto di cose, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del 2005, capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato, nonché delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

b) per il trasporto di persone, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del 2005: capacità di assicurare la sicurezza e il *comfort* dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*.

5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)*. La docenza del programma del corso pratico, parte comune e specialistica, è di competenza dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:

a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);

b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (1 ora);

c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);

d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);

e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);

f) modulo 6) manovre di precisione: *slalom*, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);

g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).

7. La parte specialistica del corso, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:

a) per il trasporto di cose:

1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);

2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora);

3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);

4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della merce (30 minuti);

b) per il trasporto di persone:

1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);

2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e trenta minuti);

3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).

8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*, e di cui al comma 7, lettera *a)*, punti 1) e 2), e lettera *b)*, punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.

9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere *f)* e *g)*, possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche

tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e registrate nella memoria del simulatore stesso.

10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.

11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso pratico di cui al comma 6, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'*e-learning*, per un numero di ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo periodo.

12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20) ore di assenza, di cui non più di quattordici (14) relative alla parte comune del corso e non più di sei (6) relative alla parte specialistica.

13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

Art. 11.

Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore e disciplina delle assenze

1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose:

a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera *a)* e 7, lettera *a)*, se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;

b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera *a)* e 7, lettera *a)*, se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.

2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone:

a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera *b)* e 7, lettera *b)*, se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;

b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera *b)* e 7, lettera *b)*, se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.

3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dodici (12) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo sei (6) ore nei corsi di qualificazione iniziale accelerati. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore:

a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;

b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.

5. Alle lezioni di cui al comma 4 sono consentite, al massimo, ventotto (28) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo quattordici (14) nei corsi di qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

6. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di merci nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico, ordinario o accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

7. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi del comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica

del corso, per mera esibizione all'ufficio motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.

8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, se trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui all'art. 10, commi 8, 9, 10 ed 11, se trattasi di corso qualificazione iniziale accelerato.

Art. 12.

Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale

1. Gli allievi iscritti ai corsi di qualificazione iniziale sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico. Nel caso di autoscuola che si avvale dei veicoli in disponibilità del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio corso reca altresì l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comunicano all'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative al programma pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi degli articoli 9, comma 10 e 10, comma 10, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui al comma 11. Entro il medesimo termine, il responsabile del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il relativo calendario delle lezioni. L'inosservanza di tali adempimenti, nei predetti termini, comporta l'impossibilità di avviare l'erogazione delle lezioni, rispettivamente, della parte teorica e di quella pratica del corso.

3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile del corso è individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione di cui al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica conferma, prima dell'avvio dell'intero corso di qualificazione iniziale e tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento, nel predetto termine, comporta l'impossibilità di avviare il corso.

4. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti è comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi è comunicata, sempre con le medesime modalità, almeno entro le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione.

5. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.

6. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2 o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5, presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.

7. La rilevazione della presenza alle lezioni teoriche è effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attività di rilevazione della presenza è svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente.

8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche è registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non è più possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 9.

9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata, all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attività formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non

inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, è utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalità ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attività svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata.

10. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilità dell'hardware, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 9 non può essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 4.

11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese quelle svolte su simulatore o in area privata:

a) sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5;

b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa alla parte pratica del corso immediatamente precedente;

c) hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che possono avere durata minima di un'ora. Durante le esercitazioni di guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica.

12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed ai fini della rilevazione della presenza per tali lezioni si applicano le disposizioni dei commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le lezioni pratiche di guida o lezioni collettive dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per la cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma 13.

13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive che si svolgono fuori dalla sede autorizzata, ai fini della rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in loco, su modulo cartaceo conforme a quello previsto all'allegato 1 del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna lezione o ciascun blocco di lezione fuori sede, collettiva o individuale di guida da erogarsi in forma individuale, affinché ciascun allievo, in occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonché dell'inizio di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di esibizione di documento di identità personale, apponga la propria firma. Il modulo è quindi sottoscritto anche dall'istruttore. L'eventuale assenza di un allievo è annotata dall'istruttore entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul modulo cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13, al più tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La durata delle lezioni è attestata dal disco del cronotachigrafo analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati presso i locali dell'ente erogatore del corso entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la lezione di guida individuale e sono conservati dall'ente erogatore del corso per cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti.

14. Al termine dei corsi di qualificazione iniziale di cui agli articoli 9 e 10, o di integrazione della qualificazione di cui all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di qualificazione iniziale, il cui modello è disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.

15. L' attestato ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data di fine corso.

16. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti. Non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano già titolari.

Art. 13.

Applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze

1. Presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, è realizzato apposito applicativo per la gestione delle comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di qualificazione del conducente.

2. In particolare, l'applicativo contiene una sezione dedicata:

a) ai registri di iscrizione e frequenza di cui agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 1;

b) alle comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e 18, commi 2, 3, 4 e 8;

c) alla rilevazione delle presenze, attraverso connessione con il sistema di rilevamento biometrico presente presso la sede del soggetto erogatore del corso e delle assenze, di cui agli articoli 12, commi 8, 12 e 13 e 18, commi 6 e 7;

d) alla generazione dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 12, comma 15;

e) alla generazione di un archivio per gestire le informazioni relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17, nonché alla generazione dell'attestato di fine corso di formazione periodica, di cui all'art. 19, comma 1;

f) ai nulla osta di cui all'art. 5 ed alle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7;

g) ai provvedimenti sanzionatori irrogati a sensi dell'art. 21.

3. Con decreto dirigenziale sono rese note la data a decorrere dalla quale sono operative le funzionalità di cui al comma 2, che possono essere attivate anche in più fasi.

Art. 14.

Esame per il conseguimento della qualificazione CQC

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatico, tramite questionario estratto da un *database* predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera *a)* o *b)*, in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.

2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera *a)*, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera *b)*, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale che intende conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.

5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici della motorizzazione sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da funzionari abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata, dal candidato, entro il termine di validità dell'attestato di fine del corso propedeutico che è stato seguito.

7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:

a) al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza della validità quinquennale della qualificazione;

b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) conforme all'allegato 2 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

8. Il CAP di cui al comma 7, lettera *b)* deve essere esibito all'ufficio motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validità quinquennale della qualificazione CQC.

9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.

10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce, al momento della prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validità.

Art. 15.

Formazione periodica

1. Il rinnovo della validità quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore. Il titolare di

qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.

2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto già titolare della qualificazione per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validità del precedente titolo abilitativo. In tal caso, alle due abilitazioni sarà assegnata un'unica scadenza di validità.

3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 può essere:

a) integrale, cioè organizzato in un'unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;

b) frazionato, cioè organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validità della CQC.

Art. 16.

Programma del corso di formazione periodica integrale e disciplina delle assenze

1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, si articola in trentacinque (35) ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore ciascuno, distinti in parte comune del programma e parte specialistica.

2. La parte del programma, comune ai titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei seguenti moduli:

a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente è l'esperto in materia di organizzazione aziendale, si articola nei seguenti moduli:

a) per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:

1) modulo a.1) carico e scarico delle merci;

2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni normative sul trasporto di cose. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o di un corso previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il trasporto di animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi;

b) per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:

1) modulo b.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n. 181/2011, vale tre ore di tale modulo;

2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.

4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica integrale possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'*e-learning*, per un numero di ore non superiore a due per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo.

5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2, lettera *a)*, possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e sono registrate nella memoria del simulatore stesso.

6. Alle lezioni del corso di formazione periodica integrale sono consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, l'allievo assente per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.

Art. 17.

Programma del corso di formazione periodica frazionato e disciplina delle assenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera *b)*, nel corso di formazione periodica frazionato il titolare della qualificazione CQC frequenta, nel tempo di validità della CQC, i moduli del corso del programma di competenza come specificati nei commi 2 e 3.

2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 3, lettera *a)*, punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati.

3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 3, lettera *b)*, punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati.

4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica frazionato possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'*e-learning*, per un numero di ore non superiore a due ore per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 11, ultimo periodo.

5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma 2, lettera a.), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e sono registrate nella memoria del simulatore stesso.

6. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, alle lezioni del corso di formazione periodica frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi fini, eventuali assenze in uno o più moduli richiedono la ripetizione dei predetti interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

Art. 18.

Svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Gli allievi iscritti ai corsi di formazione periodica sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo.

2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli enti di formazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e le aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 2, comma 3, titolari del nulla osta o dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7, comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni.

3. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti è comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi è comunicata, sempre con le medesime modalità, almeno entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione.

4. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13 senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.

5. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e 4, presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00; hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.

6. La rilevazione della presenza alle lezioni del corso di formazione periodica è effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attività di rilevazione della presenza è svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente.

7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche è registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non è più possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 8.

8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attività formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, è utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalità ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attività svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata.

9. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilità dell'*hardware*, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 8 non può essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 3.

10. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso può essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti.

Art. 19.

Attestato di fine corso di formazione periodica e rinnovo della qualificazione

1. Al termine del corso di formazione periodica, integrale o frazionato, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di formazione periodica, il cui modello è disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.

2. La carta di qualificazione del conducente è rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente:

a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuità, se l'attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza;

b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, riportata sull'attestato, se tale data è successiva a quella di scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validità, è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.

3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da più di tre anni, ai fini del suo rinnovo è necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC, conforme nei contenuti e nelle modalità a quello di cui all'art. 14, comma 1. Dalla data di scadenza della validità e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.

Art. 20.

Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana

1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia:

a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione di cui alla lettera *a)* o svolgano l'attività professionale di trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia.

2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità, corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Art. 21.

Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria

1. Gli uffici della motorizzazione e le direzioni generali territoriali esercitano attività di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'erogazione dei corsi di qualificazione inziale e di formazione periodica.

2. Per l'attività di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale.

3. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere espletata anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione e di frequenza, nonché su tutta la documentazione o sulle comunicazioni prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui gli stessi si riferiscono o successivamente, comunque entro un termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso.

4. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza, espletata con le visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali di cui al comma 3, sia accertato che è venuto meno uno o più dei requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero l'autorizzazione, nel caso degli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* o delle aziende di cui all'articolo, 3, comma 2, l'ufficio motorizzazione civile competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale territoriale che emana, entro dieci giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale adotta un provvedimento di sospensione, a seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarità.

5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3, anche espletati in occasione di visite ispettive, relativi a corsi per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di fine corso, siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, queste sono contestate dall'ufficio vigilante al soggetto erogatore del corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia

il verbale della visita ispettiva, una documentata relazione sull'ispezione e sugli eventuali controlli documentali svolti in occasione della stessa, da cui emergono le irregolarità riscontrate, alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3 relativi a corsi per i quali siano già stati emessi i relativi attestati di fine corso siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, queste sono contestate, entro due mesi dalla data del riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale di cui allo stesso comma 3, al soggetto erogatore del corso, assegnando un termine di un mese per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarità riscontrate alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, la Direzione generale territoriale competente per territorio adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o dell'autorizzazione. In tal caso, non è possibile presentare nuova istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente nulla osta o della precedente autorizzazione.

8. Nel caso siano riscontrate irregolarità in un corso di qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del corso.

9. Qualora, all'esito dell'attività di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilità dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile ne dispone, a seconda dei casi, la cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera *b)* o della carta di qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.

Art. 22.

Profili relativi alla protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati biometrici è necessario per motivi di interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento UE 679/2016 e risponde all'esigenza di garantire un'adeguata formazione ai fruitori dei corsi e di prevenire comportamenti scorretti o comunque elusivi della normativa di cui alla direttiva 2003/59/CE, come recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 286 del 2005, la cui finalità è di assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica e di tutelare la vita e la salute delle persone.

2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7, del regolamento UE 679/2016, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sono determinate le modalità di trattamento dei dati da parte dei responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8, del regolamento UE 679/2016, previa definizione di contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli i responsabili del trattamento al titolare del trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE 679/2016.

4. Il decreto di cui al comma 3 dispone specificamente, oltre a quanto previsto dal comma 3, che:

a) il trattamento dei dati è curato solo da personale autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

b) i dati biometrici rilevati sono immediatamente convertiti in un codice numerico cifrato, attraverso un procedimento di criptazione unidirezionale e irreversibili, conservati in *database* che supporti la cifratura a livello di colonna;

c) le modalità di conservazione dei codici conservazione di cui alla lettera *b)* da parte del titolare del trattamento nonché dei dati relativi agli accessi da parte degli interessati, quali luogo, data, ora, giorno di ciascun accesso, e dei dati identificativi degli utenti sono conservati separatamente dai relativi dati biometrici;

d) le finalità di legge per le quali sono trattati i dati ed i contenuti, fermo restando che i dati non sono utilizzati in altre operazioni di trattamento incompatibili con le predette finalità;

e) le misure volte a garantire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

5. I dati oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. I campioni biometrici impiegati nella realizzazione del modello biometrico sono trattati solo durante le fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto biometrico e non sono memorizzati se non per il tempo strettamente necessario alla generazione del modello.

6. I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati utilizzando i mezzi tecnici attualmente a disposizione nel settore informatico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di furto, sostituzione, distruzione o per-

dita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 del regolamento UE 679/2016.

7. Preliminarmente all'inizio del trattamento è sottoposta agli interessati un'idonea informativa avente le modalità e il contenuto di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.

Art. 23.

Applicabilità e disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere da *a)* ad *i)* del presente comma, per le quali si applicano i commi da 2 a 7:

a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed art. 17, comma 4, quanto alla possibilità di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC;

b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a 4, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica;

c) art. 4, comma 4, lettera *b)*, quanto al requisito oggettivo di uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico;

d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo periodo, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede, nei corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nei corsi di formazione periodica;

e) art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, quanto alla registrazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale;

f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, quanto a giorni e fasce orarie nelle quali è possibile svolgere rispettivamente le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e le lezioni dei corsi di formazione periodica;

g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle modalità di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

h) art. 13, comma 2, lettera *e)*, quanto alla gestione delle informazioni relative ai moduli di lezione completati nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17;

i) art. 15, comma 3, lettera *b)* ed art. 17, quanto ai corsi di formazione periodica frazionato.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, relative alla disciplina della possibilità di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale previsto dall'art. 9, comma 11, per la definizione delle caratteristiche tecniche e degli *standard* di qualità necessari a garantire che gli strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione.

3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera *b)*, concernenti la disciplina delle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si applicano a decorrere dalla data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art. 13, comma 3, in relazione all'operatività delle sezioni dedicate ai registri di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 13.

4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e) f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze su base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e delle lezioni dei corsi di formazione periodica e rilascio degli attestati di frequenza dei predetti corsi, nonché in materia di corsi di formazione periodica frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'art. 22, comma 3.

5. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *c)*, quanto al materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

6. Fino alla data di entrata in vigore di uno o più decreti dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3:

a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12, comma 1, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, comma 1, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e comma 5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13, commi 7, primo periodo, e 8, e relativi allegati 10 ed 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», di seguito decreto ministeriale 20 settembre 2013;

b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, quanto ai corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ed art. 18, commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7, primo e secondo periodo e 13, comma 5, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Le comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera *a)* e 18, comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme di cui alle predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all' art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8 e 9, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

d) per la registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si applicano le seguenti disposizioni: dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni;

e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale ai sensi dell'art. 12, comma 14, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, e relativo allegato 8. Qualora l'ente di formazione sia stato autorizzato all'erogazione della sola parte teorica del corso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l'attestato è rilasciato dall'ente medesimo;

f) per il rilascio dell'attestato di fine corso di formazione periodica di cui all'art. 19, comma 1, gli enti che erogano il relativo corso rilasciano l'attestato conforme all'allegato 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

g) per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 22, comma 3, per la disciplina dei giorni e delle relative fasce orarie nei quali è possibile erogare le lezioni teoriche di un corso di qualificazione iniziale e le lezioni di un corso di formazione periodica, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 6, ultimo periodo, e comma 12, primo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma 6, terzo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la comunicazione di avvio del corso è presentata a decorrere dalla data di cui al comma 1.

9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, sono sostituite da quelle del presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui al comma 6, lettere da *a)* a *g)*, e comma 7, che restano applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma 5, restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, relative al materiale didattico.

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2646

Allegato 1

FRONTE MATRICE-FIGLIA

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica / Ente di formazione

____

ATTESTAZIONE DELLE LEZIONI DI GUIDA E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE COLLETTIVE

FRONTE

MATRICE	FIGLIA	
Ente o autoscuola	Ente o autoscuola	
Data	Argomento della lezione	
Argomento della lezione	Corso di cui alla comunicazione di avvio del corso	
Allievo	Nominativo dell'allievo	
Istruttore	Nominativo dell'istruttore	
Targa veicolo	Targa veicolo / Data	
Firma docente	Firma docente	
001	* Firma allievo per presenza ***(da compilarsi per le lezioni individuali di guida)*** Entrata Uscita	001

RETRO-FIGLIA

(da compilarsi per lezioni collettive dimostrative fuori sede)

NOMINATIVI ALLIEVI		* FIRMA IN ENTRATA		FIRMA IN USCITA

L'assenza dell'allievo è annotata dall'istruttore entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul presente modulo cartaceo sono inserite nell'applicativo informatico di cui all'articolo 13 del DM al più tardi il giorno successivo a quello della lezione a cui le stesse si riferiscono ed, in ogni caso, prima dell'inizio di nuove lezioni

Allegato 2

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale per la motorizzazione,
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE N………

RILASCIATO A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI TIPO (ORDINARIO/ACCELERATO)
CQC PER IL TRASPORTO DI (COSE/PERSONE)
(DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Il Signor cognome……………………………………… nome…………………………………….

nato il ___/___/______ a ……………………………..……………nazionalità……………………

titolare di: ☐ patente di guida di categoria …………… n. ……………..……………………………

rilasciata da……………………………………………………….………. in data ___/___/_____

☐ autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli di categoria ……………………..…..,

rilasciata da………………………………………………………………. in data ___/___/_____

HA SOSTENUTO CON ESITO FAVOREVOLE L'ESAME DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
DI TIPO CQC PER IL TRASPORTO DI (COSE/PERSONE)

in data ___/___/_____ presso l'UMC di …………………………………...………………………

Il presente certificato ha validità quinquennale ed è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida italiana, con annotazione del codice unionale armonizzato "95", in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 del codice della strada.

Rilasciato in data___/___/_____

21A05381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flebostasin R»

Estratto determina AAM/PPA 630/2021 del 30 agosto 2021

B.I.z: Aggiornamento della versione dell'ASMF del principio attivo. Estratto secco di semi di ippocastano.

Relativamente alla specialità medicinale FLEBOSTASIN R nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio - A.I.C. n. 028424 012 capsule dure a rilascio modificato - Estratto secco di semi di ippocastano (DER 4.5-5.5:1) - 50 mg.

Codice pratica: VN2/2020/106.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05393

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA 643/2021 del 31 agosto 2021

B.II.b.2.b) Aggiunta di un sito alternativo per l'esecuzione del test dei pirogeni sul prodotto finito per i medicinali IG VENA (A.I.C. n. 025266) UMAN BIG (A.I.C. n. 023782) VENBIG (A.I.C. n. 026415) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio;

Codice pratica: VC2/2021/120.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05394

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Privituss».

Estratto determina AAM/PPA n. 670/2021 del 6 settembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale PRIVITUSS: VN2/2020/324:

tipo II - B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati: estensione dei limiti di pH relativi alle specifiche di rilascio e di *shelf life*.

Grouping N1B/2019/1142:

tipo IB - B.II.b.1e) - Sostituzione di un sito di fabbricazione del prodotto finito;

tipo IAin - B.II.b.1b) - Sostituzione di un sito di confezionamento primario;

tipo IAin - B.II.b.1a) - Sostituzione di un sito di confezionamento secondario;

tipo IAin - B.II.b.2c)2 - Sostituzione del sito di controllo e di rilascio dei lotti:

sostituzione del sito di fabbricazione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Mitim S.r.l. con il sito Marco Viti Farmaceutici S.p.a.

tipo IA - B.II.b.2a) - Sostituzione del sito in cui si effettua il controllo microbiologico dei lotti;

sostituzione del sito in cui si effettua il controllo microbiologico dei lotti Mitim S.r.l. con il sito Zeta Farmaceutici S.p.a.

tipo IA - B.II.b.4a) - Modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito;

tipo IB, n.2, B.II.b.3f) - Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

tipo IA, n.2, B.II.b.5b) - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti durante la fabbricazione del prodotto finito;

tipo IB, B.II.a.3z) - Modifica della composizione (eccipienti) del prodotto finito;

tipo IB, n.2, B.II.d.1g) - Aggiunta di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova per il prodotto finito;

tipo IB, B.II.d.2d) - Modifica del metodo di prova per il prodotto finito;

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura sono stati aggiornati conseguentemente alle suddette variazioni, autorizzate con la pratica N1B/2019/1142.

Confezioni:

A.I.C. n. 029134020 - «708 mg/100 ml sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 029134018 - «708 mg/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., codice fiscale n. 00826170334, con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, Italia.

Codici pratica: VN2/2020/324 - N1B/2019/1142.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; en-

tro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui comma 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05403

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 72 del 29 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 25 maggio 2021.

In conformità al suo art. 10, l'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2021.

21A05373

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 95 del 1º giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 26 giugno 2021.

In conformità al suo articolo XII, l'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2021.

21A05374

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1801
Yen	129,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,566
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,85748
Fiorino ungherese	348,3
Zloty polacco	4,5678
Nuovo leu romeno	4,9343
Corona svedese	10,1813
Franco svizzero	1,0798
Corona islandese	149,8
Corona norvegese	10,2395
Kuna croata	7,4935
Rublo russo	86,7119
Lira turca	9,8909
Dollaro australiano	1,6167
Real brasiliano	6,1529
Dollaro canadese	1,4867
Yuan cinese	7,6347
Dollaro di Hong Kong	9,1891
Rupia indonesiana	16916,81
Shekel israeliano	3,7998
Rupia indiana	86,5035
Won sudcoreano	1375,03
Peso messicano	23,8273
Ringgit malese	4,9057
Dollaro neozelandese	1,6844
Peso filippino	58,786
Dollaro di Singapore	1,5881
Baht tailandese	38,271
Rand sudafricano	17,2578

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05388

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1834
Yen	129,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,523
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,85875
Fiorino ungherese	348,8
Zloty polacco	4,5296
Nuovo leu romeno	4,9359
Corona svedese	10,1625
Franco svizzero	1,0799
Corona islandese	149,6
Corona norvegese	10,26
Kuna croata	7,49
Rublo russo	86,76
Lira turca	9,831
Dollaro australiano	1,6156
Real brasiliano	6,1386
Dollaro canadese	1,4896
Yuan cinese	7,6465
Dollaro di Hong Kong	9,2086
Rupia indonesiana	16879,69
Shekel israeliano	3,7951
Rupia indiana	86,385
Won sudcoreano	1370,03
Peso messicano	23,7864
Ringgit malese	4,9194
Dollaro neozelandese	1,676
Peso filippino	58,765
Dollaro di Singapore	1,5897
Baht tailandese	38,129
Rand sudafricano	17,2282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05389

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1817
Yen	130,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,406
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,85863
Fiorino ungherese	348,03
Zloty polacco	4,5078
Nuovo leu romeno	4,9346
Corona svedese	10,1961
Franco svizzero	1,0845
Corona islandese	149
Corona norvegese	10,2633
Kuna croata	7,49
Rublo russo	86,3373
Lira turca	9,7985
Dollaro australiano	1,6088
Real brasiliano	6,0886
Dollaro canadese	1,4879
Yuan cinese	7,6421
Dollaro di Hong Kong	9,1907
Rupia indonesiana	16872,69
Shekel israeliano	3,7846
Rupia indiana	86,348
Won sudcoreano	1369,25
Peso messicano	23,6484
Ringgit malese	4,9085
Dollaro neozelandese	1,6776
Peso filippino	59,163
Dollaro di Singapore	1,5916
Baht tailandese	38,204
Rand sudafricano	17,0532

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05390

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1846
Yen	130,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,382
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,85915
Fiorino ungherese	347,85
Zloty polacco	4,5069
Nuovo leu romeno	4,9393
Corona svedese	10,1939
Franco svizzero	1,0848
Corona islandese	150,6
Corona norvegese	10,2938
Kuna croata	7,501
Rublo russo	86,2301
Lira turca	9,7942
Dollaro australiano	1,6038
Real brasiliano	6,1429
Dollaro canadese	1,4944
Yuan cinese	7,6503
Dollaro di Hong Kong	9,2075
Rupia indonesiana	16874,01
Shekel israeliano	3,8029
Rupia indiana	86,5205
Won sudcoreano	1372,66
Peso messicano	23,6529
Ringgit malese	4,9256
Dollaro neozelandese	1,6702
Peso filippino	59,039
Dollaro di Singapore	1,5921
Baht tailandese	38,446
Rand sudafricano	16,9882

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05391

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1872
Yen	130,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,422
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,8584
Fiorino ungherese	348,4
Zloty polacco	4,5088
Nuovo leu romeno	4,9438
Corona svedese	10,1708
Franco svizzero	1,0863
Corona islandese	150,6
Corona norvegese	10,2738
Kuna croata	7,4973
Rublo russo	86,381
Lira turca	9,8574
Dollaro australiano	1,5961
Real brasiliano	6,1279
Dollaro canadese	1,4879
Yuan cinese	7,6555
Dollaro di Hong Kong	9,2285
Rupia indonesiana	16934,44
Shekel israeliano	3,8023
Rupia indiana	86,7045
Won sudcoreano	1374,06
Peso messicano	23,6503
Ringgit malese	4,9227
Dollaro neozelandese	1,6654
Peso filippino	59,202
Dollaro di Singapore	1,5941
Baht tailandese	38,62
Rand sudafricano	17,0285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05392

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Benestare.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 2021, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Benestare (RC), nella persona della rag. Caterina Rosace.

La suddetta rag. Caterina Rosace ha presentato le dimissioni per motivi personali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 settembre 2021, la dott.ssa Sgarlata Gaetana Angela è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della rag. Caterina Rosace.

21A05401

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Montemiletto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2018 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Montemiletto (AV), nelle persone del dott. Francesco Evangelista, del dott. Tammaro D'Errico e del dott. Antonio Napoletano.

Considerato che il suddetto dott. Francesco Evangelista ha presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2019 è stato nominato nuovo componente dell'organo straordinario di liquidazione il dott. Maurizio De Girolamo.

Il suddetto dott. Tammaro D'Errico ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 settembre 2021, il dott. Pasquale Papa è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Tammaro D'Errico.

21A05402

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Brancaleone.

Il Comune di Brancaleone (RC), con deliberazione n. 8 del 17 novembre 2020, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Angela Gatto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A05405

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio dell'Acquabona in località Cattabrighe, nel Comune di Pesaro.

Con decreto n. 108 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologia di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 4 settembre 2021, n. 2644 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di *ex* alveo del Rio dell'Acquabona in località Cattabrighe nel Comune di Pesaro, identificato al C.T. al foglio 13, particelle 264, 306 e 307.

21A05387

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Ccommissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 266 dell'11 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

Considerato, altresì che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino);

Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino).

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale:

Grignolino minimo 95%;

Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, e dovranno adeguarsi alle disposizioni del comma 1 nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1devono essere prodotte nell'ambito dei seguenti territori comunali della Provincia di Alessandria: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del *Po)*, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del *Po)*, Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualità delle *uve)*.

Altre pratiche colturali:

è vietata ogni pratica di forzatura;

è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti:

per il Grignolino del Monferrato Casalese:

resa uva t/ha: 8;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 %

per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:

resa uva t/ha: 8;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol;

per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:

resa uva t/ha: 8;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%;

per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:

resa uva t/ha: 8;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3.

Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d'Asti.

Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2004.

La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

per il Grignolino del Monferrato Casalese:

resa uva/vino: 70%;

produzione massima di vino l/ha: 5600;

per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:

resa uva/vino: 70%;

produzione massima di vino l/ha: 5600;

per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:

resa uva/vino: 70%;

produzione massima di vino l/ha: 5600;

per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:

resa uva/vino: 70%

produzione massima di vino l/ha: 5600.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo così definito:

durata: trenta mesi di cui almeno diciotto mesi in contenitori di legno;

decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5 % del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a:

resa uva/vino: 65%;

produzione massima di vino l/ha: 5200.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Grignolino del Monferrato Casalese» e «Grignolino del Monferrato Casalese» vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato;

odore: caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Il vino «Grignolino del Monferrato Casalese» Riserva e «Grignolino del Monferrato Casalese» Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato;

odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona.

Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva e «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva vigna è obbligatorio l'utilizzo del tappo di sughero.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità di litri: 0,187/ 0,250/0, 375/0,500/0,750/1,000/1,500/3,000/5,000 (con esclusione della dama) 6,000/9,000/12,000/18,000.

L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.

Nell'etichettatura dei vini il nome della denominazione «Grignolino del Monferrato Casalese» può essere omessa la preposizione articolata «del».

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., con alcune elevazioni maggiori e si trova nel cuore della fascia temperata, infatti, il 45esimo parallelo attraversa il Comune di Vignale Monferrato.

Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 *km)* influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite. I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha originati derivano da sedimenti marini più o meno profondi. La «linea di spiaggia» è ancora riconoscibile nelle zone dove i suoli da limosi e chiari diventano sabbiosi e più scuri (Viarigi, Castagnole Monferrato). La base ampelografica prevede, oltre al Grignolino, la possibile aggiunta fino al 5% di Freisa e/o Barbera, da soli o congiuntamente.

I vigneti devono essere impiantati con sistema di allevamento a vegetazione assurgente e con potatura di tipo tradizionale e quindi a *guyot*.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare «*terroir*».

I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue, dai riflessi che possono variare dall'aranciato al granata. Il gusto è pieno, con una tannicità di rilievo,

fresca l'acidità mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal risvolto astringente, in equilibrio con l'impianto polifenolico.

Il profumo è complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi. Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola.

I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure più frequenti oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L'acidità totale minima è 4,5 g/l; le misure più frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l. L'estratto non riduttore minimo è 20 g/l, ma le misure più frequenti sono tra 22 e 25 g/l.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Per molto tempo i vignaioli di questa zona erano conferenti d'uva e vino per grandi case commerciali che avevano la loro sede nei paesi e nelle cittadine vicine. Aziende famose compravano qui uve e vino per commercializzarlo con il proprio nome. In questo modo, però, i contadini non avevano alcuna possibilità di trasformare e vendere il proprio raccolto rimanendo solo dei fornitori di materie prime a basso costo per i grandi nomi. Solo molto tempo dopo la fine della seconda Guerra Mondiale i contadini cominciarono a trasformare il prodotto della vite di Grignolino direttamente e a produrre il proprio vino determinando, così, la crescita di una nuova economia che rimane ad oggi il ramo più importante dell'agricoltura della zona del Monferrato casalese.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: via XX Settembre, 98/G - 00187 - Roma - tel. +3906-45437975 - Mail: info@valoritalia.it

Sede operativa per l'attività regolamentata: Corte Zerbo, 27 - 15066 - Gavi (AL).

La società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, e all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19 par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il 2 agosto 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 253 del 30 ottobre 2018).

21A05382

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione del 17 luglio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna con sede in Milanofiori, Strada 4 - Palazzo Q8 -20089 Rozzano (MI) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Regione Toscana, Regione Veneto, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Mortadella Bologna» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MORTADELLA BOLOGNA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione della «Mortadella Bologna» comprende il territorio delle seguenti regioni o province: Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio.

Art. 3.

Materie prime

La «Mortadella Bologna» è costituita da una miscela di carni di suino ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa, ridotta a grana fine con il tritacarne, lardelli di grasso suino di gola cubettato, sale, pepe (intero, in pezzi o in polvere), insaccata in involucri naturali o sintetici permeabili al vapore acqueo e sottoposta a un prolungato trattamento di cottura in forni ad aria secca.

Tale processo deve permettere al prodotto finito di perdere almeno il 3% del peso del prodotto insaccato prima della cottura.

Possono inoltre essere impiegati: trippini suini demucosati, grasso suino duro, acqua secondo buona tecnica industriale, aromi naturali nella misura non superiore allo 0,3% sul peso totale dell'impasto, spezie e piante aromatiche, pistacchio, zucchero alla dose massima dello 0,5%, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 140 parti, per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non sono ammessi aromi di affumicatura, polifosfati, coadiuvanti tecnologici e qualsiasi sostanza che abbia un effetto, anche secondario, sul colore del prodotto.

Non possono essere usate carni separate meccanicamente.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le componenti carnee, opportunamente condizionate termicamente, vengono sottoposte a sgrossatura ed omogeneizzazione.

La miscela risultante viene immessa nell'impianto di triturazione che ne riduce la granulometria attraverso il passaggio in una serie di coltelli e piastre.

Il tipo e la sequenza degli organi di taglio sono legati alla composizione della miscela, alla temperatura di alimentazione e alle caratteristiche dell'impianto di triturazione. Tuttavia, almeno una delle piastre deve essere caratterizzata da fori di diametro non superiore a 0,9 mm.

La massa raffinata così ottenuta non può essere sottoposta ad altri processi di triturazione.

Per la preparazione dei lardelli il grasso suino di gola è cubettato scaldato e quindi lavato in acqua e sgocciolato. L'impastatura di tutti i componenti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

Dopo l'impastatura ed il successivo insacco il prodotto viene cotto in stufe ad aria secca. L'entità del trattamento è legata al diametro del prodotto e comunque la temperatura a cuore del prodotto non dovrà essere inferiore a 70°C.

Dopo la cottura il prodotto deve essere rapidamente raffreddato.

La temperatura a cuore deve raggiungere nel minor tempo possibile valori inferiori ai 10°C.

Art. 5.

Caratteristiche

La «Mortadella Bologna» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma ovale o cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la superficie di taglio deve essere vellutata di colore rosa vivo uniforme. Nella fetta devono essere presenti in quantità non inferiore al 15% della massa totale, quadrettature bianco perlacee di tessuto adiposo, eventualmente unite a frazioni muscolari. Le quadrettature devono essere ben distribuite ed aderenti all'impasto. Devono essere assenti sacche di grasso e gelatina ed il velo di grasso deve essere contenuto;

colore: rosa vivo uniforme;

odore: profumo tipico aromatico;

sapore: gusto tipico e delicato senza tracce di affumicatura;

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali: min. 14,50 %;

rapporto collageno/proteine: max. 0,18;

rapporto acqua/proteine: max. 4,10;

rapporto grasso/proteine: max. 2,00;

pH: min. 6;

sale: max 2,8 %.

Art. 6.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione adeguata, controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo («la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza») - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio della «Mortadella Bologna» dell'Associazione industriali delle carni o di un organismo a tal fine costituito dai produttori, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La «Mortadella Bologna» può essere immessa al consumo sfusa ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci o affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

La «Mortadella Bologna» è un prodotto molto delicato e sensibile agli agenti esterni, in particolare alla luce ed all'aria. La preparazione della «Mortadella Bologna» all'affettamento prevede necessariamente l'eliminazione del budello e di conseguenza un'esposizione diretta all'aria e alla luce del prodotto intero. L'esposizione del prodotto ad agenti esterni, in condizioni non controllate, provoca l'avvio di fenomeni ossidativi che alterano in modo irreversibile le caratteristiche organolettiche del prodotto, provocando in particolare l'imbrunimento della fetta e l'alterazione dell'odore e del sapore. Per queste ragioni è fondamentale che l'attività di affettamento avvenga nell'area geografica di produzione, dopo il termine della fase di raffreddamento.

Art. 8.

Note storiche e legami con il territorio della Mortadella Bologna

La mortadella di Bologna è il più famoso insaccato della tradizione gastronomica felsinea, le cui origini storiche si perdono nel lontano XVI secolo.

A partire dal tardo periodo rinascimentale sono numerose le tracce di tale prodotto in testimonianze letterarie e storiche delle varie epoche.

In tempi più recenti si è mantenuta la tradizione di una mortadella tipica, che dall'area originaria di produzione si è estesa nei territori limitrofi, seguendo la diffusione dei prodotti alimentari ed i relativi scambi commerciali. Oltre alle richiamate testimonianze storiche, è indubbio che il prodotto in questione sia patrimonio della gastronomia emiliana tradizionale, largamente presente negli usi locali che si sono poi ampliati a zone contigue.

Per quanto concerne il legame con il territorio, si segnala quale determinante fattore umano l'esistenza di maestranze qualificate che hanno trasmesso di generazione in generazione la tradizione affermatasi nei secoli.

21A05386

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara».

Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Val di Mazara» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 è così modificato:

l'art. 6 punto 1 è sostituito come di seguito riportato:

«Art. 6 *(Caratteristiche al consumo).* — 1) L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;

odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;

sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;

punteggio minimo al panel test > = 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi < = 11;

K232 < = 2,10;

K270 < = 0,15;

Delta K < = 0,005;»

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2021.

21A05404

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-221) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.